



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 13/01/2026

Oggetto: "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE".

In data odierna 13 gennaio 2026 alle ore 21:20 ha inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata alle ore 21:00 presso la sala del Consiglio comunale in seduta straordinaria (ex art. 24 del Regolamento).

Procedutosi all'appello nominale all'inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CAPORASO EMANUELE	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente
GIOVANNINI STEFANO	Presente
BARBERINI BARBARA	Presente
D'ANGELO MARIA CATENA	Presente
PANCANI ALESSIO	Assente
DE MARINIS PAOLO	Presente
DUCCI ALESSIO	Presente

FERATI BUJAR	Presente
GAMBINA MAURIZIO	Presente
GRADI MATTEO	Presente
ROSSI ANDREA	Presente

Presenti: N.16 Assenti: N.1

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Pietro Milanese che assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: D'Angelo Maria Catena, Ducci Alessio, Giovannini Paolo.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Bogani, Galli, Lari e Tozzi. Assente la Vice Sindaco Annamaria Di Giovanni.

Si dà atto che alle ore 21:29 esce l'assessore Tozzi, la quale non partecipa quindi alla discussione del presente atto.

Si dà atto che è presente il Segretario Generale Dott. Stefano Salani, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO

Il Redattore: TIRATI ENRICO

Unità Proponente: Segreteria Generale e Partecipate

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune è titolare di una farmacia comunale, sede n. 5, in Via S.M. a Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop;
- a seguito dell'espletamento delle relative procedure di gara, la gestione fu assegnata a Farmapiana s.p.a. (ora Farmapiana Soc. Benefit s.p.a.) con contratto Rep. 34 del 28/09/2007;
- il contratto aveva durata di 18 anni ed è scaduto il 28/09/2025; il servizio prosegue ad oggi in virtù dell'art.12 del contratto stesso, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, fino alla definizione del nuovo affidatario;
- con deliberazione G.M. n. 44 del 24/04/2012 "Individuazione nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale – D.L. 1 del 24/01/2012, convertito in L. 27 del 24/04/2012, art. 11 - determinazioni" veniva individuata la nuova sede farmaceutica n. 6 avente la seguente descrizione territoriale: *Porto di Mezzo-La Lisca-Brucianesi: inizio dal cartello che contrassegna la frazione di Porto Mezzo (venendo dal capoluogo) fino ad arrivare, lungo la strada SS 67, alle località La Lisca e Brucianesi fino al confine con il Comune di Montelupo F.no;*
- la sede farmaceutica n. 6 è stata oggetto del concorso straordinario regionale per il conferimento di n.131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Toscana, di cui al Decreto dirigenziale n. 5008 del 24/10/2012 e n. 5222 del 13/11/2012 e successivi atti;
- la procedura concorsuale si è conclusa in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti di decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello;
- con Decreto Dirigenziale regionale n. 5216 del 16/03/2023 "Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta di prelazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa", notificato al Comune via Pec il 29/03/2023 con pr. 6018, la sede farmaceutica n. 6 veniva dichiarata vacante e offerta in prelazione al Comune;
- con D.C.C. n. 27 del 26/04/2023 avente a oggetto "*Decreto dirigenziale n. 5216 del 16/03/2023 "Sede farmaceutiche vacanti. Offerta di prelazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa – determinazioni"*", veniva accettata l'offerta di prelazione della sede farmaceutica n. 6 con individuazione successiva delle modalità di gestione;
- il 29/06/2023, pr.13472, veniva notificato il decreto dirigenziale R.T. n. 13151 del 21/06/2023,

pubblicato sul BURT del 05/07/2023 n. 27, parte terza, con la definitiva assegnazione della sede farmaceutica n. 6 al comune;

-l'apertura della farmacia n. 6 doveva avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Burt di cui sopra e dunque entro il 05/07/2024;

-con deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2024 furono dati gli indirizzi per la gestione della questione farmacie nel suo complesso, approfondendo la possibilità tecnica e giuridica di procedere all'espletamento di un'unica selezione ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione delle farmacie comunali in un unico lotto di affidamento, sede n. 5 e sede n.6; la sede n. 5 naturalmente sarebbe stata nella disponibilità del nuovo eventuale affidatario solo a partire dalla data di scadenza del contratto in essere con Farmapiana S.p.A., sopra richiamato;

DATO ATTO che non è stato materialmente possibile procedere con un unico bando di gara per l'assegnazione in concessione delle due sedi farmaceutiche: la necessità di aprire la sede 6 entro il 05/07/2024 non era conciliabile infatti con l'esigenza di approfondimenti tecnico-giuridici rilevanti e complessi concernenti l'affidamento per la sede n.5, propedeutici alla predisposizione dell'eventuale procedura aperta, approfondimenti che sono stati affrontati in questi mesi dagli uffici preposti e che, in maniera sintetica, hanno riguardato, tra l'altro, la determinazione del valore economico del servizio aperto dal 2007, la predisposizione di un quadro economico e finanziario relativo alla redditività e sostenibilità della gestione del servizio per ulteriori 18 anni successivi alla scadenza del contratto in essere, la questione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del R.D. n. 1265/1934, calandola nello specifico caso di una farmacia pubblica, la questione del trattamento dei dipendenti, dei beni mobili e immobili, delle scorte di farmaci, dell'affitto dei locali di Unicoop Firenze etc..

Inoltre, per la sede 6, non è stato possibile reperire un fondo adeguato, di conseguenza è stato notificato al comune il D.R.T. n. 19700 del 30/08/2024 pubblicato sul BURT n. 36 del 04/09/2024 con cui è stata dichiarata *"... ai sensi dell'art. 14 comma 4bis della legge regionale n. 16/00, l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa decaduta dall'assegnazione della sede farmaceutica 6 del Comune di Lastra a Signa (FI)..."*;

DATO ATTO che in questi mesi sono intercorsi contatti con Farmapiana S.p.A., oltre che per le consuete comunicazioni, anche per il reperimento di tutti i dati necessari, ulteriori rispetto a quanto già a disposizione dell'Ente, relativi a dati contabili, bilanci, informazioni sul personale in servizio (numero, qualifiche) etc. della farmacia comunale sede 5, per le verifiche e gli approfondimenti di cui sopra necessari per la predisposizione dell'eventuale procedura aperta;

CONSIDERATO che in tale contesto è stata prospettata all'A.C. la possibilità di entrare in Farmapiana S.p.A., società a totale capitale pubblico, attraverso l'acquisto di quote sociali funzionali all'eventuale affidamento diretto *in house* del servizio farmacia;

EVIDENZIATO come oggetto dell'affidamento sia unicamente la *gestione* della farmacia comunale (servizio pubblico locale a rilevanza economica) e non la relativa *titolarità* che resta nella disponibilità esclusiva dell'Ente;

DATO ATTO che, conseguentemente con D.C.C. n. 59 DEL 28/07/2025 "D.C.C. N. 15/2024 - FARMACIA COMUNALE SEDE 5 – INDIRIZZI" il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti indirizzi:

"- ampliare gli approfondimenti tecnico-giuridici di cui alla D.C.C. n. 15/2024 anche alla ulteriore possibilità di partecipazione attraverso l'acquisizione di quote di Farmapiana s.p.a. secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m. e i. e della L. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e s.m. e i.;

-di demandare ai funzionari responsabili dei Settori coinvolti le verifiche e gli approfondimenti di cui sopra in relazione alle rispettive competenze...";

RILEVATO che, come evidenziato, *medio tempore* sono intercorsi contatti tra Farmapiana S.p.A. e il Comune di Lastra a Signa finalizzati a vagliare l'ipotesi di ingresso dell'Ente nella compagine sociale di Farmapiana, ipotesi poi formalizzata da "Farmapiana S.p.A." attraverso l'invio di una da parte del Comune di Lastra a Signa di una "RICHIESTA DI INGRESSO IN FARMAPIANA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" con Nota Prot. n. 22891 del 04/11/2025 ALL 1, cui è seguita una *"Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale"* ALL 2 corredato di un dettagliato "Business Plan Farmacia di Lastra a Signa", ALL 3, Statuto di "FARMAPIANA Società Benefit S.P.A." ALLEGATO "A" all'atto n. 12104 della Raccolta, ALL 4, Regolamento sul controllo analogo ALL 5, tutti documenti allegati alla nota Prot. 23191 dell'8.11.2025);

EVIDENZIATO che, come esplicitato nella proposta di Farmapiana di cui sopra, l'ingresso del Comune di Lastra a Signa nella compagine sociale della società, ai sensi dell'art. 5 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), e in coerenza con l'art. 192 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e con art. 14 e ss. del Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (D. Lgs. n. 201/2022) è *"condizione necessaria"* per la conseguente proposta di affidamento *in house* del servizio farmaceutico comunale; le due questioni dunque, acquisto di quote societarie e verifica dei presupposti, delle modalità, delle implicazioni economiche del conseguente affidamento *in house*, sono inevitabilmente interconnesse, e dovranno pertanto essere trattate entrambe;

DATO ATTO in particolare come la richiamata *"Manifestazione di interesse per l'affidamento in*

house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale” è relativa alla gestione della sede farmaceutica comunale n. "5" del Comune di Lastra a Signa, ubicata nel complesso commerciale della Unicoop Firenze, in forza di convenzione di servizio Rep. n. 34 sottoscritta in data 28 settembre 2007 in esito a procedura ad evidenza pubblica, ma “...coinvolge tuttavia anche la sede farmaceutica comunale n. "6", individuata con Delibera di giunta comunale n. 44 del 24 aprile 2012 e collocata nel territorio comunale di Porto di Mezzo - La Lisca - Brucianesi seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del DL n. 1/2012, ad oggi non ancora attivata, nell'ipotesi in cui tale sede pervenga nuovamente nella titolarità dell'Amministrazione comunale...” vds. Ancora Manifestazione di interesse di Farmapiana sub ALL 2);

DATO ATTO che con nota del 20.12.2025 Prot. 26182 Unicoop Firenze acconsente alla modifica del contratto di locazione per l' adeguamento della scadenza in seguito all'affidamento in house providing come meglio di seguito esposto;

RICHIAMATE sul punto le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP), nella parte in cui prevede un particolare onere motivazionale anche nel caso, come quello di specie, di acquisizione di una quota societaria finalizzata al conseguente affidamento *in house* del servizio, ed in particolare richiamato:

- art 5 comma 1 nella parte in cui prevede che “...***l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa....***”;

- art 5 comma 2 “*L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate...*”;

RITENUTO sotto questo profilo, ovvero in relazione alla motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP, anche in ordine alle “...*finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato...*”, come l'ingresso da parte del Comune di Lastra a Signa in Farmapiana, società già costituita, a capitale interamente pubblico, con comprovata solidità ed affidabilità, come

testimoniato dagli ultimi bilanci depositati e dai risultati positivi conseguiti, vds “*Business Plan Farmacia di Lastra a Signa*” (ALL 3) da cui si evince che:

- a) Farmapiana è interamente pubblica, costituita inizialmente dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, in seguito, hanno aderito alla compagine sociale anche i Comuni di: Borgo San Lorenzo, Signa e Scarperia e San Piero;
- b) il Capitale Sociale ammonta a € 8.756.744 con un valore nominale per ogni azione pari ad 1 (uno) euro;
- c) il Patrimonio Netto della società, che gestisce per conto dei soci n° 12 farmacie, n° 1 Magazzino Centrale, n. 3 Studi medici per un Valore della Produzione ammontante a € 20.952.956 ammonta ed un patrimonio netto della società pari ad €10.001.939 (Bilancio 2024) . Negli ultimi quattro esercizi la società ha sempre chiuso i Bilanci con segno positivo:

UTILE D'ESERCIZIO				
Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Prima dell'Imposte	426.078	524.411	98.299	732.936
Utile Netto	273.408	365.672	46.784	515.791

(La flessione degli utili registrata nel 2023 è da attribuire all'alluvione che ha colpito il Comune di Campi Bisenzio, evento che ha avuto un impatto significativo sull'operatività e sui risultati economici della Società).

DATO ATTO come, sempre in relazione alla motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP, l'acquisizione da parte dell'Ente di una quota societaria di Farmapiana finalizzata all'affidamento *in house* del servizio consente all'Ente:

- a) di conseguire un incremento di entrate, posto che, la media del canone (ad oggi calcolato in percentuale sul fatturato dell'anno precedente) versato al comune negli ultimi 5 anni da Farmapiana ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.b) del contratto di gestione (Rep. 34 del 28/9/2007) è di € 174.639,39 (oltre Iva) mentre nel “*Business Plan Farmacia di Lastra a Signa*” viene proposto un canone fisso annuale pari a € 220.000 (oltre Iva) per i primi sette anni con rivalutazione Istat a partire dall'ottavo anno e con possibilità di richiesta di versamento anticipato qualora le esigenze di bilancio del Comune lo rendano opportuno;
- b) di beneficiare non solo del canone di concessione di cui sopra, ma anche degli eventuali dividendi, nonché di evitare l'alea di un possibile contenzioso in merito alla possibile richiesta da parte del contraente uscente del pagamento dell'indennità di avviamento della farmacia comunale, sede n. 5 in oggetto;
- c) di ammodernare e ampliare i locali della farmacia (come risulta dal business plan) rafforzando i

servizi esistenti, inserendone di nuovi sempre nell'ottica della tutela della salute dei cittadini e del libero accesso ai medicinali e alle cure, attraverso importanti investimenti come viene meglio descritto nel proseguo del presente atto; a tale scopo sono già in corso contatti con UNICOOP, proprietaria del fondo, per la ricerca condivisa di una nuova soluzione logistica che consenta l'ampliamento dei locali che peraltro sia funzionale anche allo svolgimento del servizio h24;

d) di concretizzare la possibilità di apertura della sede 6, nel caso in cui la stessa torni nella disponibilità del comune, grazie all'impegno assunto in tal senso da Farmapiana; tale sede che come ben si evince da quanto già rappresentato sopra, è collocata in una zona periferica del comune, evidentemente non appetibile dal punto di vista economico, ma la cui apertura, dal punto di vista dell'A.C., consentirebbe invece la creazione di un presidio sanitario di primaria importanza per cittadini di Porto di Mezzo e zone limitrofe, un punto di riferimento con un forte ruolo e rilievo sociale che potrebbe costituire il punto di partenza anche per altri progetti legati alla salute pubblica e comunque a servizi pubblici;

RILEVATO inoltre, sempre in relazione alla motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP, che, come si evince ancora dalla *"Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale"* (ALL 2) e dal *"Business Plan Farmacia di Lastra a Signa"* (ALL 3), l'ulteriore vantaggio della acquisizione da parte dell'Ente di una quota societaria finalizzata al conseguente affidamento *in house* del servizio è determinato dai seguenti ulteriori elementi:

a) avvenuta recente acquisizione dal parte di Farmapiana della qualifica di Società Benefit, attraverso la modifica del proprio statuto sociale deliberata dall'Assemblea in sede straordinaria del 3 ottobre 2025. La trasformazione in società benefit comporta l'inserimento nello statuto di specifiche finalità di beneficio comune, accanto all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Ciò significa che Farmapiana, oltre alla gestione economicamente sostenibile del servizio farmaceutico, si impegna formalmente a perseguire in via stabile e documentata obiettivi ulteriori, quali:

- . la tutela della salute come bene primario della collettività,
- . l'inclusione sociale e l'accessibilità ai servizi per categorie fragili,
- . la sostenibilità ambientale delle attività e delle strutture (es. efficientamento energetico delle sedi, riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e della logistica),
- . l'innovazione digitale orientata alla semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari.

L'assunzione di questo status produce molteplici effetti positivi:

- . incrementa la credibilità e reputazione istituzionale della società, rafforzandone il legame fiduciario con i Comuni soci e con i cittadini-utenza;
- . assicura una maggiore trasparenza gestionale, poiché la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione di impatto sugli obiettivi perseguiti, strumento utile anche al Comune

per monitorare la coerenza tra risultati economici e finalità pubbliche;

. facilita l'accesso a forme di finanziamento agevolato o a programmi di sostegno europei e nazionali dedicati a progetti di sostenibilità, innovazione e inclusione;

. consolida la capacità di attrarre e motivare personale qualificato, grazie al riconoscimento di un impegno valoriale e sociale che va oltre il profitto.

b) anche in questa ottica, l'acquisizione dal parte di Farmapiana della qualifica di Società Benefit, può leggersi la disponibilità contenuta nella manifestazione di interesse di Farmapiana a coinvolgere anche la sede farmaceutica comunale n. "6", individuata con Delibera di giunta comunale n. 44 del 24 aprile 2012 e collocata nel territorio comunale di Porto di Mezzo - La Lisca - Brucianesi seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del DL n. 1/2012, ad oggi non ancora attivata, *"...nell'ipotesi in cui tale sede pervenga nuovamente nella titolarità dell'Amministrazione comunale"* (sub ALL 2), vi è dunque la disponibilità alla presa in gestione di una ulteriore farmacia, in una sede ad oggi rimasta vacante per oltre 12 anni, nonostante le varie assegnazioni effettuate da Regione Toscana ai candidati in graduatoria, che non hanno mai formalizzato istanza di autorizzazione all'apertura al Comune di Lastra a Signa, presumibilmente per la scarsa redditività dell'investimento in quella specifica zona. Proprio sotto questo profilo la disponibilità di apertura della sede farmaceutica comunale n. "6" da parte di Farmapiana ha una valenza primariamente pubblicistica, offrendo un servizio farmaceutico in una zona periferica con ridotta densità abitativa, tanto che, nessun operatore privato, ad oggi, ha manifestato interesse all'apertura aderendo agli interpellanti di Regione Toscana;

c) l'impegno contenuto nel "Business Plan Farmacia di Lastra a Signa" (ALL 3) a prevedere un ampliamento e una ristrutturazione della farmacia nel centro commerciale Coop di Lastra a Signa, che occupa una superficie di circa 100 mq, ampliando i locali, ottimizzando gli spazi, dotando la farmacia di un sistema di magazzino automatizzato, che permetterà di gestire efficacemente le scorte e di velocizzare le operazioni di dispensazione dei farmaci. Questa tecnologia consentirà al personale di dedicare più tempo al cliente, migliorando la qualità del servizio e l'efficienza complessiva. Come evidenziato nel Business Plan, il progetto di ampliamento e ristrutturazione degli spazi, prevede un costo di circa € 450.000, costo che sarà ammortizzato in 8 anni e peserà in bilancio, annualmente, per € 56.250,00, e si pone *"l'obiettivo [di] offrire una vasta gamma di servizi oltre alla semplice dispensazione del farmaco, in linea con il concetto di farmacia dei servizi. Verranno predisposti spazi dedicati alle consulenze, alla somministrazione di vaccini e a programmi di educazione alla salute, per rispondere alle esigenze della comunità locale.... garantendo così un presidio sanitario continuo e affidabile. Con spazi diversi si potrebbe ipotizzare, dietro autorizzazione dell'ASL, l'apertura della farmacia H24..."* (vds "Business Plan Farmacia di Lastra a Signa" - ALL 3-);

RITENUTO infine, sempre in relazione alla motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP ma relativamente all'onere di “...*dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*”, come l'acquisizione da parte dell'Ente di una quota societaria finalizzata al conseguente affidamento *in house* del servizio, consentirebbe all'Ente di conseguire anche i seguenti obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità:

- Risparmio gestionale: il Comune non dovrebbe sostenere spese per strutture, personale, approvvigionamenti e sistemi informatici, poiché tali oneri ricadono integralmente sulla società *in house*. L'affidamento solleva quindi il Comune dalla necessità di incrementare la propria dotazione organica e di sostenere spese di sede e di gestione amministrativa;
- Garanzia di redditività: la gestione delle farmacie consentirebbe un ritorno economico stabile sotto forma di canoni di concessione, che si traduce in entrate fisse per il bilancio comunale;
- Controllo pubblico: il Comune manterrebbe il controllo sulla gestione, indirizzando le scelte strategiche attraverso il modello del controllo analogo congiunto, senza dover affrontare le rigidità tipiche della gestione diretta ed i rischi di una gestione esternalizzata;
- Razionalizzazione dei costi e delle procedure: grazie alla gestione integrata di più farmacie comunali, Farmapiana beneficia di potere contrattuale negli approvvigionamenti, servizi amministrativi e contabili centralizzati, condivisione di strumenti informatici e piattaforme digitali. Queste economie di scala si traducono in un abbattimento dei costi unitari e in una maggiore competitività della gestione;
- Condivisione del Know-how: Oltre al know how gestionale, Farmapiana dispone di competenze strategiche nella pianificazione commerciale, nella gestione delle relazioni sindacali, nello sviluppo di servizi socio-sanitari integrativi (es. campagne di prevenzione, screening, telemedicina di base), nella formazione continua del personale,
- Gestione robotizzata delle farmacie: Farmapiana ha introdotto sistemi di robotizzazione per la dispensazione dei farmaci e la gestione del magazzino, con effetti positivi su: riduzione degli errori, ottimizzazione dei tempi di servizio; incremento della sicurezza e della tracciabilità dei medicinali; miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. Questa innovazione tecnologica comporta vantaggi economici e qualitativi, difficilmente raggiungibili in una gestione comunale diretta,
- Capacità di investimento: ammodernamento e sviluppo delle farmacie comunali, implementazione di sistemi digitali e robotizzati di gestione del magazzino e della dispensazione, ampliamento dei servizi di prossimità in ambito socio-sanitario;
- Sinergie con gli altri Comuni soci: con possibilità di politiche comuni in materia di salute e welfare territoriale.

DATO ATTO dunque come, anche alla luce delle considerazioni che precedono, l'acquisizione di quote societarie di Farmapiana da parte del Comune di Lastra a Signa:

a) comporterebbe un vantaggio economico per l'Ente non solo in termini di ingresso in una società solida economicamente e con prospettive di incremento delle entrate derivanti dalla gestione della

farmacia comunale, ma anche in termini di prospettive di incremento dei servizi per l'utenza (possibile servizio h24, apertura nuova sede in zona periferica, aumento dei servizi offerti etc....),
b) proprio per il know-how specifico e consolidato nel tempo nella gestione integrata di più farmacie comunali, circostanza questa che consente una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all'utenza, visti gli impegni in tal senso di Farmapiana (vds Manifestazione di Interesse e Business Plan ALL 2 e ALL 3) ulteriormente rafforzati a seguito della acquisizione dello status di "società benefit", rende l'opzione di acquisizione di quote societarie preferibile rispetto ad altri potenziali modelli organizzativi societari astrattamente possibili, come ad esempio, una società di capitale a partecipazione uninominale e totalitaria o una società mista con socio privato individuato con gara pubblica, anche alla luce del mantenimento di un controllo analogo congiunto da parte dell'Ente garantito dall'art 22 dello Statuto di Farmapiana e dal relativo Regolamento sul controllo analogo;

RICHIAMATO ancora l'art. 5 comma 2 del TUSP nella parte in cui prevede che *"....l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*, e rilevato sotto questo profilo come, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

- a) sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
- b) favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
- c) distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
- d) incida sugli scambi tra Stati membri;

DATO ATTO come nel caso di specie non sia configurabile una fattispecie di aiuti di stato alle imprese non essendo in presenza di contributi o corrispettivi erogati dall'Ente riconducibili a tali fattispecie (sul punto si rinvia integralmente alla "RELAZIONE EX ARTT. 5 DEL D. LGS 175 DEL 2016 TUSP E EX ART 14 E 17 D. LGS. 201 DEL 2022 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI QUOTE DI FARMAPIANA S.P.A. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RELATIVO ALLA FARMACIA DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA" sub ALL 6);

RILEVATO infine che, quanto alle modalità di acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di quote azionarie di Farmapiana, come risulta dalla Manifestazione di Interesse di Farmapiana sub ALL 2 la stessa avverrà tramite *"...l'autorizzazione alla sottoscrizione di n. 10.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 11.421,98 a*

seguito della previsione di aumento di capitale da parte di Farmapiana Società Benefit s.p.a....”;

EVIDENZIATO altresì come l'atto deliberativo di acquisizione di quote societarie, laddove come nel caso di specie, finalizzato al conseguente affidamento *in house* del servizio, debba essere corredato, oltre che della motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP, anche da una relazione ex art. 14, comma 3, del D. lgs 201 del 2022 che dia conto *“degli esiti della valutazione di cui al comma 2”* in ordine alla *“scelta delle modalità di gestione”*, con l'ulteriore previsione della particolare qualificata motivazione in caso di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria ai sensi già richiamato art. 17 comma 2 D.lgs 201/2022;

DATO ATTO in particolare che:

- l'art. 14 del D.Lgs., n. 201/ 2022 (di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*) annovera l'affidamento a società *in house* tra le possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 14, comma 1, lett. c);

- l'art. 14 comma 2 del D.Lgs., n. 201/ 2022 prevede che *“...ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla*

finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30...”

- il successivo art. 17 D.Lgs., n. 201/ 2022 che reca *“Affidamento a società in house”* rinvia al D.Lgs. 175/2016: *“...Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016...”*, prevedendo al successivo comma 2 che *“2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di*

un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30...";

- l'art. 2, lett b) del T.U.S.P. definisce "«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo", la successiva lett c) "«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo

dall'amministrazione partecipante"; la seguente lett d) "«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...", ed infine la lett. o), definisce le società in house come "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3";

- l'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. prevede che " 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi..."

- l'art. 16 del T.U.S.P. che disciplina le Società in house, prevede che "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga

in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”.....3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società...”;

RITENUTO come, proprio sotto questo profilo motivazionale richiesto dall'art. 14 e dall'art. 17 del D.Lgs., n. 201/ 2022, nonché dall'art. 4 e 16 del TSUP, l'affidamento *in house* del servizio farmaceutico in oggetto, risulta rispettare tutti i requisiti richiesti, essendo in grado di apportare, tra gli altri, i benefici dettagliatamente descritti peraltro nella “*Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale*” (ALL 2) e nel Business Plan (ALL 3) segnatamente:

1) quanto ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., come conferma la più recente giurisprudenza anche della Corte dei Conti in materia “*...In linea generale, l'esercizio di una farmacia costituisce un servizio di interesse pubblico generale, essendo la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci preordinata ad assicurare e a controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali, garantendo in tal modo la tutela del fondamentale diritto alla salute (cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 10 ottobre 2006, n. 87; cfr. anche, Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687; Cons. St. , sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992, Cons. St, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG). L'esercizio di tale funzione mediante ricorso ad un modulo societario è espressamente consentito dall'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P....*” (Corte dei Conti Toscana, Deliberazione n. 25/2024/PASP). Come poi chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 1564/2020), la gestione delle farmacie – potendo essere ricondotta alla nozione di “servizio di interesse generale”.– può essere affidata direttamente mediante il ricorso all'*in house providing* in presenza dei seguenti requisiti:

- a) esercizio – da parte degli Enti pubblici soci, anche in forma congiunta – di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) esercizio di oltre l'80% delle attività della Società nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci e condizionamento della produzione ulteriore al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza;
- c) assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di

partecipazione che non comportino controllo o potere di veto o esercizio di influenza determinante sulla Società controllata; requisiti tutti sussistenti nel caso di specie e garantiti nella *“Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale”* ALL 2 corredato di un dettagliato *“Business Plan Farmacia di Lastra a Signa”*, ALL 3, Statuto di *“FARMAPIANA Società Benefit S.P.A.”* in breve *“FARMAPIANA SB S.p.A.”*, ALL 4, Regolamento sul controllo analogo ALL 5 cui integralmente si rinvia);

2) quanto ai requisiti richiesti dall'art. 16 del T.U.S.P. relativamente al necessario *“controllo analogo”* da parte delle Amministrazioni che affidano servizi in house, si rileva come tanto la giurisprudenza civile quanto quella amministrativa abbiano ormai chiarito come il requisito del controllo analogo congiunto sia soddisfatto anche nelle ipotesi in cui, come avviene nella compagine sociale di Farmapiana, la società *in house* sia pluripartecipata, con partecipazioni minoritarie anche pulviscolari (vds sul punto Cass. Civile, Sezioni Unite, 18 luglio 2024, n. 18623: *“...quando si afferma che il controllo deve essere congiunto, ciò non implica che debba essere anche necessariamente “paritario”, essendo sufficiente che risulti nello Statuto la presenza di strumenti idonei ad assicurare che ciascuna P.A. controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare l'attività del soggetto controllato (si veda, a titolo esemplificativo, Corte di Giustizia UE, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11, la quale ha precisato che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche detengano congiuntamente un soggetto in house cui affidano l'adempimento di una delle proprie missioni di servizio pubblico, il requisito strutturale del controllo analogo può ritenersi sussistente anche in caso di controllo congiunto, a condizione che ciascuno degli enti pubblici affidanti abbia di per sé la possibilità di influire, in maggiore o minore misura, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni rilevanti del soggetto strumentale, possibilità del resto assicurata dalle dinamiche di funzionamento degli organi consortili)...”*; peraltro la stessa Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, nella deliberazione resa ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 175 del 2016 in relazione all'acquisto della partecipazione in Farmapiana da parte dei Comuni di Scarperia e San Piero (Del. n. 25/2024/PSSP), ha avuto modo di chiarire come *“...parimenti la giurisprudenza amministrativa e contabile, cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non dubita che la gestione di una farmacia comunale possa essere altresì esercitata da un Comune mediante società di capitali “in house”, benché tale modalità non sia stata prevista dalle leggi n. 465 del 1968 e n. 362 del 1991; tale modulo organizzativo appare peraltro coerente con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni*

loro assegnate. L'affidamento in house è consentito, inter alia, a condizione che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative (cfr. Cass. sez. un., ordinanza n. 567/2024; Cass., sez. un., 26 maggio 2023, n. 14776; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20632)... Sulla base delle norme e della giurisprudenza richiamate, questa Corte osserva come, in linea generale, la gestione di una farmacia di cui il Comune ha la titolarità possa essere esercitata, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 della l. n. 475 del 1968, anche mediante società di capitali in house... ”;

Sotto questo profilo lo Statuto di Farmapiana ALL 4 contiene un articolo *ad hoc* (il 22) rubricato "Controllo analogo congiunto", il quale prevede espressamente che i soci, tramite il "COMITATO DEI SOCI", esercitino il controllo in tre forme: "ex ante", "contestuale", "ex post", come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017, vds art. 22 dello Statuto societario: "...i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società..." garantendo così per espressa previsione statutaria il controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci (il funzionamento del Comitato dei soci è poi regolamento nel dettaglio dal Regolamento sul controllo analogo congiunto ALL 5 cui integralmente si rinvia);

3) quanto al rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 17 comma 2 del 201/2022: "**Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi...**", ovvero in riferimento alla necessaria esplicitazione delle ragioni alla base del giudizio di infungibilità dello strumento societario rispetto alle altre differenti forme organizzative previste per l'esercizio del servizio farmaceutico, si osserva quanto segue:

Vantaggi dell'in house rispetto alla gestione in economia: la gestione in

economia è stata già valutata dal Comune come non percorribile nel caso di specie, ed è dunque incompatibile con le scelte strategiche compiute dall'Amministrazione. Tale opzione comporterebbe infatti la necessità di istituire una struttura comunale autonoma dedicata al servizio, con incremento della dotazione organica, aggravio di costi gestionali e rigidità organizzative non sostenibili e non giustificabili, tanto più a fronte della prospettiva di acquisire quote societarie in una organizzazione solida come Farmapiana, che, attraverso un know-how specifico consolidato nel tempo, grazie alla gestione integrata di più farmacie comunali, consente una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all'utenza, visti gli impegni in tal senso di Farmapiana (vds ALL 2 e 3) ulteriormente rafforzati a seguito della acquisizione dello status di "società benefit".

Il Comune di Lastra a Signa, peraltro, in caso di gestione diretta in economia, dovrebbe accollarsi l'attività ed i costi per l'allestimento della farmacia, con ogni necessaria dotazione tecnica, assumendo dunque gli inevitabili oneri della operazione, di notevole ammontare; dovrebbe procedere poi al reclutamento del personale (con tutti i limiti previsti per il contenimento dei costi del personale dell'Ente tra cui l'art. 1 commi 557 e ss. L 296/2006 ed il calcolo delle capacità assunzionali ex DL 34/2019 e D.M. 17.03.2020) il tutto in mancanza di un know how specifico nella gestione di farmacie comunali posseduto invece da Farmapiana. Non ultimo dovrebbe poi applicare il CCNL Enti Locali (pensato per l'organizzazione degli enti locali, con le sua tipicità in termini di strutture organizzative, mansioni e funzioni) e come tale sicuramente meno idoneo dei contratti collettivi di categorie a disciplinare la gestione del personale impiegato in una farmacia comunale;

Vantaggi rispetto alla esternalizzazione tramite gara: rispetto all'affidamento a terzi mediante gara pubblica, la gestione *in house* consente un controllo più diretto sui livelli di servizio (attraverso la partecipazione societaria interamente pubblica e il controllo analogo congiunto garantito dallo Statuto di Farmapiana). L'*in house*, inoltre, particolarmente nel caso di specie a seguito della acquisizione da parte di Farmapiana della qualifica di società benefit, consente di non perseguire esclusivamente la logica del profitto, ma di mettere al centro le finalità di interesse pubblico, coniugando sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impatto sociale positivo. Ciò significa che ogni scelta gestionale viene orientata non solo all'efficienza economica (comunque garantita dalla maggiore redditività prospettata da Farmapiana in termini di aumento del canone di concessione e possibile redistribuzione di utili), ma anche alla tutela della salute

come bene primario, all'inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale (vds impegno di Farmapiana ad effettuare ingenti lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede 5, *con incremento dei servizi offerti all'utenza* ivi compresa l'attivazione del servizio h24, nonché impegno ad aprire, ove possibile, anche la sede 6). Il modello della farmacia dei servizi, già adottato dalla società, rafforza tale prospettiva: la farmacia comunale non assume le caratteristiche di un semplice punto vendita di medicinali, ma quello di un presidio sanitario di prossimità integrato nella rete dei servizi pubblici locali. Il Comune attraverso l'in house (e il relativo controllo analogo congiunto), mantiene quindi un canale diretto con i cittadini, promuove campagne di prevenzione, sviluppa servizi digitali e di telemedicina, garantendo altresì il reinvestimento degli utili sul territorio. Infine l'affidamento in house rispetto alla esternalizzazione tramite gara elimina il rischio di discontinuità derivante dall'alternanza dei concessionari nonché l'alea di un possibile contenzioso in merito alla possibile richiesta da parte del contraente uscente di pagamento della indennità di avviamento della farmacia comunale.

Benefici per la collettività: come si evince dal "*Business Plan Farmacia di Lastra a Signa*" (ALL 3), l'affidamento in house prevede un ampliamento dei servizi offerti all'utenza.

I servizi attualmente forniti dalla farmacia sono i seguenti:

- Misurazione Pressione;
- Emoglobina Glicata;
- Trigliceridi;
- Colesterolo totale;
- Profilo lipidico;
- Consulenza Cosmetica;
- Attivazione Tessera Sanitaria;
- Prenotazione CUP;
- Consulenza Apoteca.

I servizi aggiuntivi che Farmapiana si impegna a garantire, in particolare ove si concretizzerà l'ipotesi di ampliamento e riorganizzazione dei locali della sede 5 sono i seguenti:

- Holter Pressorio;
- Holter Cardiaco
- Elettrocardiogramma ECG;
- Servizio Infermieristico.

Inoltre, in accordo con il Comune di Lastra a Signa e la Coop, vi è l'impegno da parte di Farmapiana ad organizzare, in un'area da individuare, le "Giornate della Salute".

Ad oggi nelle varie farmacie del gruppo, in collaborazione con la Rete Pass si mettono a disposizione delle giornate con la possibilità di poter effettuare dei “controlli specialistici” gratuiti, come ad esempio:

- Check-up Venoso (*insufficienza venoso*);
- Check-up Osseo (*densitometria ossea del calcagno*);
- Check-up Massa Corporea (*misurazione massa corporea e stato idrico*);
- Check-up Osseo + Vit. D (*densitometria ossea + vitamina D*);
- Check-up Unghie (*valutazione benessere dell'unghia*);
- Check-up Capello (*valutazione benessere cuoio capelluto e capelli*);
- Check-up Arterie (*valutazione pressione arteriosa e salute arterie*);
- Check-up Tiroide (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up INR (*misurazione tempo protrombina*);
- Check-up Metabolico (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up Ferritina (*misurazione ferritina- carenza ferro*);
- Check-up Cardiologico (*ECG, profilo lipidico, impedenziometria, ecc*);
- Check-up Audiologico (*controllo udito*);
- Check-up Colesterolo;
- Check-up Nei (*mappatura*);

A ciò si aggiunga, ancora, l'impegno al servizio h24 presso la sede 5 e all'apertura della

sede 6, disponibilità queste volte a privilegiare, nella prospettiva della società benefit propria di Farmapiana, l'offerta di servizi all'utenza anche eventualmente a scapito della

maggiore redditività;

CONSIDERATO dunque come l'opzione in oggetto (acquisizione di quote societarie per successivo affidamento in house) risulta la più appropriata sia se confrontata con l'alternativa rappresentata dalla gestione diretta della sede farmaceutica, sia rispetto al possibile affidamento in regime di concessione ad operatori terzi di natura privata, reperiti sul mercato, appropriata e conveniente peraltro sia per l'Ente, in termini economici, sia per l'utenza in termini di incremento dei servizi offerti;

RILEVATO inoltre come l'art. 19 del D. Lgs. 201/2022 prevede che: «*Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.*

Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4";

DATO ATTO sul punto che, come evidenziato all'interno del Business Plan allegato, la proposta di Farmapiana *"...prevede la ristrutturazione della farmacia nel centro commerciale Coop di Lastra a Signa, che occupa una superficie di circa 100 mq. Il progetto applica principi di innovazione, funzionalità e attenzione al cliente, adattati ad uno spazio già operativo nel contesto commerciale. L'intervento di ristrutturazione mira a creare ambienti moderni, luminosi e accoglienti, capaci di favorire un'esperienza di acquisto e di assistenza di alta qualità. La disposizione degli spazi sarà ottimizzata per garantire un flusso agevole tra le diverse aree, con un'attenzione particolare alla zona vendita, che sarà rinnovata con arredi contemporanei e materiali di qualità. La farmacia sarà modernizzata con un sistema di magazzino automatizzato, che permetterà di gestire efficacemente le scorte e di velocizzare le operazioni di dispensazione. Questa tecnologia consentirà al personale di dedicare più tempo al cliente, migliorando la qualità del servizio e l'efficienza complessiva"*, per la ristrutturazione della Farmacia, come previsto nel Business Plan *"...complessivamente si stima che per la ristrutturazione e l'arredo architettonico il costo sarà di circa € 450.000; detto costo sarà ammortizzato in 8 anni e peserà in bilancio, annualmente, per € 56.250,00. Alla fine dell'ottavo anno si prevede un riammodernamento della farmacia con lo scopo di mantenerla commercialmente interessante, l'investimento previsto ammonterà a circa € 150.000,00 ed avrà un ulteriore ammortamento in anni 8..."*; sotto questo profilo si ritiene pertanto naturale prevedere una scadenza dell'affidamento oltre il termine previsto per l'ammortamento degli investimenti;

DATO ATTO che il Comune di Lastra a Signa, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del TUSP, secondo cui *"...gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate..."*, in mancanza di uno specifico regolamento ad hoc, ha assolto all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione in oggetto a forme di consultazione pubblicandolo sia sulla home page del proprio sito internet istituzionale, nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati", per una durata di 15 giorni (pubblicazione dal 9.12.2025);

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni circa lo schema di delibera di consiglio oggetto dell'avvenuta pubblicazione;

RILEVATO inoltre come il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti e all'Autorità

Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e 5 TUSP, nonché per la pubblicazione sul sito dell'Anac ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 210/2022;

DATO ATTO inoltre che tutte le spese inerenti l'atto notarile oltre che quelle accessorie sono a carico della Società;

RICHIAMATA la relazione ex art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ex art. 14 del D.Lgs., n. 201/ 2022 (di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*) che costituisce parte integrante del presente atto (sub ALL 6);

RICHIAMATO lo schema di contratto di servizio sub ALL 7, e dato atto che il contratto potrà essere sottoscritto decorso il periodo di stand-still di cui all'art. 17, comma 3, d.lgs 201/2022, decorrente dalla pubblicazione della presente delibera sul sito dell'ANAC ai sensi dell'art. 31 comma 2 del medesimo decreto;

RICHIAMATO altresì il certificato notarile della Assemblea straordinaria di Farmapiana del 30.12.2025 di approvazione dell'aumento di capitale riservato (comprensivo della espressa rinuncia da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c. all'esercizio del diritto di opzione in relazione al deliberato aumento di capitale) e di aggiornamento dello Statuto (doc. 8) ed lo Statuto vigente (doc. 9);

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto ex art. 42 comma 2 lett. a) e e) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere dell'organo di revisione reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, pervenuto all'Ente allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALL 10);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027" con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025-2027 e sono stati assegnati ai Funzionari

Responsabili di Settore del Comune i vari capitoli del Bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione di variazioni del Bilancio di Previsione Triennale 2025/2027 presentata in C.C. nella stessa seduta del presente atto, tra le quali è compreso anche il finanziamento per l'acquisto delle quote oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO che la somma necessaria per l'acquisto, pari ad € 11.421,98 risulta finanziata sul Bilancio Previsione Triennale 2025-2027/PEG DEF 2026 nel modo seguente: Cap. 3004 "Conferimento Farmapiana", COD. PCI 3010102;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.03.2025 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di responsabile di Settore, nomina dei vicari e conferimento dei poteri in materia di riservatezza dei dati personali fino al 31.12.2025";

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

VISTI i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Favorevoli: n. 11 (10 Partito Democratico, 1 Rinascita per Lastra)

Contrari: n. 3 (Fratelli d'Italia)

Astenuti: n. 2 (Forza Italia)

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa come parte formale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la partecipazione del Comune di Lastra nella società "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A.", disponendo l'acquisizione, come concordato tra l'Ente e Farmapiana, di n. 10.000 azioni al valore di patrimonio netto;
2. di dare atto in particolare che così come concordato con "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A." ogni azione, avente valore nominale pari a € 1,00, presenterà un sovrapprezzo pari a € 0,1422, e per effetto di tale operazione, il Comune di Lastra a Signa corrisponderà un importo complessivo di € 11.421,98;

3. di approvare il contestuale affidamento *in house* del servizio farmaceutico comunale a favore di "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A." della sede n. 5 posta in S.M. A Castagnolo 5-7 all'interno del Centro Commerciale Unicoop;
4. di approvare il nuovo Statuto della società di FARMAPIANA Società Benefit S.p.A. (ALL 9) nonché il Regolamento per il controllo analogo congiunto (ALL 5) e di autorizzare conseguentemente il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del capitale sociale di FARMAPIANA Società Benefit S.p.A. per la quota di partecipazione del Comune di Lastra a Signa che sarà pari al 0,114% del capitale sociale;
5. di dare atto che il Comune di Lastra a Signa, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 del TUSP, ha assolto all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione in oggetto a forme di consultazione pubblicandolo oltre che Albo Pretorio dell'Ente, anche sulla home page del proprio sito internet istituzionale, nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati", per una durata di 15 giorni;
6. di dare che non sono pervenute osservazioni circa lo schema di delibera di consiglio oggetto dell'avvenuta pubblicazione;
7. di approvare la "RELAZIONE EX ARTT. 5 DEL D. LGS 175 DEL 2016 TUSP E EX ART 14 E 17 D. LGS. 201 DEL 2022 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI QUOTE DI FARMAPIANA S.P.A. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RELATIVO ALLA FARMACIA DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA", dando atto del rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 175/2016 e del Dlgs 201/2022 così come esplicitate nel presente atto e nella relazione allegata (sub ALL 6);
8. di dare atto che la somma necessaria per l'acquisto, pari ad € 11.421,98 risulta finanziata sul Bilancio Previsione Triennale 2025-2027/PEG DEF 2026 nel modo seguente: Cap. 3004 "Conferimento Farmapiana", COD. PCI 3010102;
9. di approvare lo schema di contratto di servizio sub ALL 7 (comprensivo dei relativi allegati), dando atto che il contratto potrà essere sottoscritto decorso il periodo di stand-still di cui all'art. 17, comma 3, d.lgs 201/2022, decorrente dalla pubblicazione della presente delibera sul sito dell'ANAC ai sensi dell'art. 31 comma 2 del medesimo decreto;
10. di dare atto della rinuncia al diritto di opzione da parte di tutti i soci, deliberata dall'Assemblea straordinaria di Farmapiana S.p.A. nella seduta del 30.12.2025, in conformità agli artt. 2441 c.c. e 10 dello Statuto (ALL 8);
11. di dare atto del certificato notarile della Assemblea straordinaria di Farmapiana del 30.12.2025 di approvazione dell'aumento di capitale riservato (comprensivo della espressa rinuncia da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c. all'esercizio del diritto di opzione in relazione al deliberato aumento di capitale) e di aggiornamento dello Statuto (doc. 8) ed lo Statuto vigente (doc. 9);
12. di dare atto del parere dell'organo di revisione reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALL 10);

13. di trasmettere il presente atto a FARMAPIANA Società Benefit S.p.A., agli altri Comuni Soci, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché all'Anac per la pubblicazione di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 210/2022;
14. di dare mandato al Responsabili del Settore 1 Affari Generali e Transizione Digitale di adottare gli atti conseguenti per l'acquisizione delle quote societarie, e al Responsabile del Settore 8 Governo del Territorio e Ambiente di adottare gli atti conseguenti per la gestione dell'affidamento in house;
15. di autorizzare l'ufficiale rogante ad effettuare le eventuali modifiche non essenziali che si dovessero rendere necessarie in sede di stipula del contratto di servizio;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il responsabile del Settore 1, Dott. Enrico Tirati.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di completare celermente la procedura di acquisizione delle quote societarie e di affidamento in house del servizio farmaceutico comunale;

Informazioni

Pubblicazioni e Comunicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata oltre che Albo Pretorio dell'Ente nonché nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati".

Ricorso

Contro la delibera può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MILANESI PIETRO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALANI STEFANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria Generale e Partecipate
Proposta N.3590

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE"

Il responsabile del settore Segreteria Generale e Partecipate esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria Generale e Partecipate
Proposta N.3590

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE"

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GAVIRAGHI ANNA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 13/01/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 15/01/2026 al 30/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 15/01/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(CINI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Lastra a Signa

Città Metropolitana di Firenze

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che il seguente documento, estratto in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Lastra a Signa, nel rispetto delle regole tecniche del CAD, è conforme all'originale, sottoscritto con firma digitale valida e conforme alla relativa certificazione, in tutte le sue componenti come registrato al:

Protocollo informatico n. 22891 del 04/11/2025 avente oggetto: RICHIESTA DI INGRESSO IN FARMAPIANA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Elenco Impronte:

- Nota manifestazione interesse acquisto quote Farmapiana-signed.pdf.p7m
2CF2DD820C95F3DC1B464763BB3868A5623D8E1C654786F4A1BD3298C7DDAD8BFD086F396FABAD210EA90B
DBE9470B929DCBDE4B20BE74FDBCC4728BAB46CC56

Copia prodotta a Lastra a Signa in data

L'incaricato



Comune di Lastra a Signa

(Città Metropolitana di Firenze)

A Farmapiana S.p.A Società Benefit

Via pec farmapiana@pec.it

Ai Sindaci dei Comuni di

Campi Bisenzio

Calenzano

Borgo San Lorenzo

Signa

Scarperia e San Pieno

Via pec/protocollo

Oggetto: richiesta di ingresso in Farmapiana S.p.A. Società Benefit

Negli ultimi mesi sono intercorsi contatti tra il Comune di Lastra a Signa e Farmapiana S.p.A. in merito alla possibilità di acquisto da parte dell'Ente di quote societarie funzionali al futuro affidamento *in house* del servizio di gestione della farmacia comunale.

L'ingresso del Comune di Lastra a Signa nella compagine sociale di Farmapiana, società a capitale interamente pubblico, il cui oggetto sociale comprende le attività oggetto del futuro affidamento, risulta rispettare non solo i requisiti di cui all'art. 5 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) per un futuro affidamento *in house* del servizio farmaceutico comunale, ma essere anche in coerenza con le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e con art. 14 e ss. del Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (D. Lgs. n. 201/2022).

Con la presente si comunica pertanto l'interesse di questa amministrazione a diventare socia di Farmapiana S.p.A., sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, secondo le disposizioni dello statuto della società.

Dai contatti intercorsi tra le parti si è ipotizzata la possibile acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di n. 10.000 azioni di quote societarie di Farmapiana al valore di patrimonio netto (ogni azione dovrebbe avere un valore nominale pari a € 1,00 e presentare un sovrapprezzo pari a € 0,1422) per un importo complessivo di € 11.421,98.

La richiesta è subordinata al perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e alla verifica delle condizioni di economicità dell'affidamento, nonché ai conseguenti passaggi societari e deliberativi nei consigli comunali dei soci.

In attesa di un riscontro formale, porgo i più cordiali saluti,

Il Sindaco

Ing. Emanuele Caporaso

Lastra a Signa, li 03/11/2025

Al Comune di Lastra a Signa
Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco
e dell'Assessore Lari

Manifestazione di interesse per affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa, previo ingresso nella compagine sociale

Egregio Signor Sindaco,

facendo seguito alla manifestazione di interesse in epigrafe e preso nota dalla conseguente richiesta di ingresso in Farmapiana S.p.A. Società Benefit trasmessa da codesto Comune in data 3 novembre 2025, riepilogo di seguito i punti che sono stati condivisi in esito alle riunioni tecniche tenutesi tra i rappresentanti del Comune di Lastra a Signa e di Farmapiana Società Benefit S.p.A., sia in merito al **percorso amministrativo / societario** volto a consentire la gestione della sede n. 5 ubicata nel complesso commerciale della Unicoop Firenze e l'eventuale sede farmaceutica n. 6 nell'ipotesi in cui tale sede pervenga nella titolarità dell'Amministrazione Comunale, sia in merito ai **contenuti economici essenziali** del prossimo affidamento in house.

1. Sul percorso condiviso

Il percorso istituzionale e societario condiviso si snoda attraverso i seguenti passaggi essenziali:

- i) Adozione da parte del Comune di Lastra a Signa, previo espletamento della consultazione pubblica, della delibera consiliare unica ai sensi degli artt. 5 del D.lgs. 175 del 2016, art. 14 del D.lgs. 201 del 2022, recante
 - l'autorizzazione alla sottoscrizione di n. 10.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 11.421,98 a seguito della previsione di aumento di capitale da parte di Farmapiana Società Benefit s.p.a.;
 - l'approvazione dell'affidamento del servizio pubblico locale di gestione delle farmacie comunali in regime di in house providing;
 - la presa d'atto dello Statuto e del regolamento controllo analogo vigente e l'approvazione dello schema di Statuto modificato (nella sola indicazione del capitale sociale)

Farmapiana SOCIETÀ BENEFIT S.p.A.

Società partecipata a capitale pubblico per la gestione delle Farmacie Comunali

Sede legale Via B.Buozzi,24 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055/8979640

Mail: info@farmapiana.it - PEC: farmapiana@pec.it Web: www.farmapiana.it



ii) Trasmissione della delibera consiliare

- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, al fine del decorso dei termini dilatorio ivi previsto per il rilascio del parere
- all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP
- ad ANAC, per la pubblicazione della delibera nella sezione dedicata ai contratti pubblici del sito dell'ANAC ex art. 31, comma 2, del D.lgs. 201/2022 ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17, comma 3

iii) Parere del Comitato dei Soci per il Controllo Analogico Congiunto sulla proposta di aumento di capitale riservato e sull'ingresso del nuovo socio

iv) Delibere dei Consigli Comunali dei Comuni Soci di Farmapiana con:

- (1) approvazione della partecipazione
 - (2) rinuncia al diritto di opzione ex art. 2441 c.c.
 - (3) autorizzazione all'aumento di capitale riservato
 - (4) presa d'atto dello schema di statuto aggiornata
- v) Assemblea straordinaria notarile dei Soci di Farmapiana con deliberazione dell'aumento di capitale riservato al Comune di Lastra a Signa, esclusione del diritto di opzione per i soci attuali e contestuale aggiornamento dello statuto limitatamente all'articolo sul capitale sociale
- vi) Perfezionamento, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 5 cit., dell'ingresso societario con sottoscrizione e versamento del capitale riservato, conseguente acquisizione della qualità di socio e del diritto di partecipazione al Comitato di Controllo Analogico dei Soci.
- vii) Stipula, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs n. 201 del 2022 del contratto di servizio in house per la gestione della farmacia comunale n. 5;

Farmapiana SOCIETÀ BENEFIT S.p.A.

Società partecipata a capitale pubblico per la gestione delle Farmacie Comunali

Sede legale Via B.Buozzi,24 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055/8979640

Mail: info@farmapiana.it - PEC: farmapiana@pec.it Web: www.farmapiana.it

Questo il cronoprogramma di massima concordato:

Fase	Attività	Soggetto responsabile	Termine
1	Adozione della delibera consiliare unica ai sensi degli artt. 5 del D.lgs. 175/2016, 14 del D.lgs. 201/2022 e 192 del D.lgs. 36/2023	Comune di Lastra a Signa	Novembre 2025
2	Trasmissione della delibera alla Corte de Conti, AGCM e ANAC ai fini del decorso dei termini dilatori	Comune di Lastra a Signa	Novembre 2025
3	Delibere consigli comunali soci, previo parere Comitato controllo analogo	Comuni soci	Gennaio 2026
4	Assemblea straordinaria notarile dei Soci di Farmapiana	Farmapiana	Gennaio 2026
5	Sottoscrizione azioni e perfezionamento ingresso nel capitale sociale di Farmapiana	Comune di Lastra a Signa / Farmapiana	Gennaio 2026
6	Sottoscrizione contratto di servizio	Comune di Lastra a Signa / Farmapiana	Gennaio 2026
7	Gestione Farmacia	Farmapiana	Febbraio/ Marzo 2026

2. Sulle condizioni essenziali dell'affidamento

Le condizioni sono quelle già condivise, con le seguenti precisazioni, alla luce dell'ultima revisione del business plan, in corso di asseverazione.

- Durata dell'affidamento:

Alla luce degli accordi e del business plan la durata complessiva dell'affidamento sarà di 12 anni.

- Canone annuo di concessione:

Il canone annuo di concessione è determinato in € 220.000,00 (oltre IVA) per ciascuno dei primi sette anni di affidamento. Dal dall'ottavo anno, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati) riferita al mese di gennaio dell'anno precedente. Il canone sarà corrisposto in tre rate quadrimestrali posticipate, con scadenza 30 aprile, 30 agosto e 30 dicembre di ciascun anno.

In deroga a quanto sopra:

- per il primo anno di affidamento, il canone è fissato in € 110.000,00 (oltre IVA);
- per il secondo anno, in € 330.000,00 (oltre IVA);
- dal terzo anno in poi, in € 220.000,00 (oltre IVA), salvo aggiornamenti ISTAT.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere, nel corso del primo anno, un anticipo sul canone del secondo anno, fino a un massimo di € 110.000,00 (oltre IVA), da imputarsi in detrazione alle rate successive.

Farmapiana SOCIETÀ BENEFIT S.p.A.

Società partecipata a capitale pubblico per la gestione delle Farmacie Comunali

Sede legale Via B.Buozzi,24 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055/8979640

Mail: info@farmapiana.it - PEC: farmapiana@pec.it Web: www.farmapiana.it



- **Locali:**

- o **La farmacia n. 5** verrà gestita nei locali di Unicoop già condotti in locazione dal Comune di Lastra e sublocati a Farmapiana. Per i seguenti locali è stata già inoltrata a Unicoop richiesta di ampliamento al fine di poter trasformare i locali della farmacia per la farmacia dei servizi.

** * **

- **Farmacia n. 6**

Farmapiana conferma la propria disponibilità ad aprire, qualora prevista dalla pianta organica regionale, la sede farmaceutica comunale n. "6", già individuata con Delibera di giunta comunale n. 44 del 24 aprile 2012 e collocata nel territorio comunale di Porto di Mezzo – La Lisca – Brucianesi, ad oggi non ancora attivata, nell'ipotesi in cui tale sede pervenga nuovamente nella titolarità dell'Amministrazione comunale.

Farmapiana conferma la propria piena disponibilità a proseguire la collaborazione con gli uffici comunali per la predisposizione degli atti istruttori e contrattuali, al fine di garantire il rispetto dei termini prefissati.

Si allega:

- Copia del business plan, ultime revisione, in corso di asseverazione
- Copia dello Statuto società benefit approvato dall'assemblea straordinaria del 2 ottobre 2025
- Copia del regolamento per il controllo analogo, approvato dai consigli comunali dei comuni soci

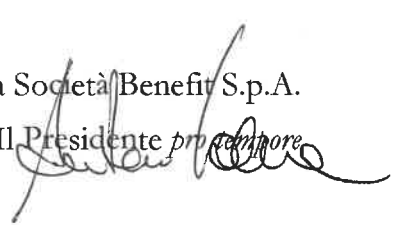
** * **

Con i più cordiali saluti,

Campi Bisenzio, 7 novembre 2025

Per Farmapiana Società Benefit S.p.A.

Il Presidente *pro tempore*



Farmapiana SOCIETÀ BENEFIT S.p.A.

Società partecipata a capitale pubblico per la gestione delle Farmacie Comunali

Sede legale Via B.Buozzi, 24 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055/8979640

Mail: info@farmapiana.it - PEC: farmapiana@pec.it Web: www.farmapiana.it



Farmapiana

LE FARMACIE COMUNALI DI:



Comune di
CAMPI BISENZIO



Comune di
SIGNA



Comune di
BORGO
SAN LORENZO



Comune di
CALENZANO



Comune di
LASTRA A SIGNA



Comune di
SCARPERIA SAN PIERO

BUSINESS PLAN

FARMACIA DI

LASTRA A SIGNA

Campi Bisenzio, 07/11/2025

BOZZA CORRETTA

Revisione 1.1

Sommario

1.	PREMESSA	4
1.1.	LA FARMACIA DEI SERVIZI	4
1.2.	OBIETTIVO DELLA NORMATIVA	4
2.	FARMAPIANA S.P.A.	4
2.1.	CAPITALE SOCIALE	4
2.2.	PATRIMONIO NETTO E UTILE AZIENDALE	5
2.3.	FARMACIE GESTITE	5
2.4.	NUOVO STATUTO – SOCIETÀ BENEFIT	6
2.4.1.	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	6
2.4.2.	BUSINESS PLAN PROSPETTICO FARMAPIANA S.P.A.	7
3.	COMUNE DI LASTRA A SIGNA.....	8
3.1.	FARMACIA COMUNALE DELLA COOP	8
3.1.1.	LA STRUTTURA.....	8
3.1.2.	INVESTIMENTO PREVISTO	9
3.1.2.1.	RISTRUTTURAZIONE FARMACIA.....	9
3.1.2.2.	ROBOT E SISTEMI ELETTRONICI	9
3.1.3.	NASTRO ORARIO.....	9
3.1.4.	PERSONALE.....	9
3.1.4.1.	CONTRATTO APPLICATO E COSTO DEL PERSONALE	9
3.1.5.	ALTRI COSTI GENERALI DIRETTI	10
3.1.6.	ALTRI COSTI GENERALI INDIRETTI.....	10
3.1.7.	RICAVI	10
3.1.8.	BUSINESS PLAN PROSPETTICO LASTRA A SIGNA	11
3.2.	NUOVA FARMACIA COMUNALE	11
4.	CANONE DI CONCESSIONE.....	11
5.	I SERVIZI DELLA FARMACIA	11
6.	CONCLUSIONI	12

1. PREMESSA

Attualmente, il Comune di Lastra a Signa è proprietario di una farmacia che, sin dalla sua apertura, è stata gestita dalla nostra Società. La gestione è stata affidata in seguito a una gara ad evidenza pubblica, al termine della quale è stata concessa una licenza della durata di diciotto anni.

Il presente piano prende in esame la farmacia attualmente operativa, tenendo conto dell'evoluzione del settore verso il modello della "Farmacia dei Servizi".

1.1. LA FARMACIA DEI SERVIZI

Di seguito quelli che dovrebbero essere i principali servizi che le farmacie possono assolvere:

- Assistenza domiciliare integrata: supporto ai medici di base per pazienti fragili, inclusa la consegna di farmaci e dispositivi medici a domicilio.
- Prestazioni analitiche di prima istanza: test come glicemia, colesterolo, trigliceridi, test di gravidanza, ovulazione, colon-retto, ecc. effettuabili in farmacia.
- Servizi di secondo livello: come elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, misurazione della pressione, misurazione della capacità polmonare, saturazione dell'ossigeno, in collaborazione con centri specialistici.
- Prenotazioni e pagamento ticket: possibilità di attivare la tessera sanitaria, prenotare visite specialistiche e pagare le relative quote direttamente in farmacia.
- Educazione sanitaria e prevenzione: campagne informative e screening per patologie ad alto impatto sociale.
- Telemedicina e supporto infermieristico: prestazioni sanitarie erogate anche da infermieri e fisioterapisti, in farmacia o in strutture collegate.

1.2. OBIETTIVO DELLA NORMATIVA

L'intento è di rafforzare la sanità territoriale, rendendo le farmacie un punto di riferimento per i cittadini.

2. FARMAPIANA S.P.A.

La nostra Società è interamente a partecipazione pubblica, inizialmente costituita dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, due importanti realtà della piana fiorentina da cui la Società stessa trae il proprio nome. Successivamente, hanno fatto ingresso nella compagine sociale anche i Comuni di Borgo San Lorenzo, Signa e Scarperia e San Piero.

2.1. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale ammonta a € 8.756.744 con un valore nominale per ogni azione pari ad 1 (uno) euro:

Compagine	N. Azioni	Nominali	%
Scarperia e San Piero	195.744	195.744	2,235%
Borgo San Lorenzo	658.000	658.000	7,514%
Signa	658.000	658.000	7,514%
Calenzano	784.000	784.000	8,953%
Campi Bisenzio	6.461.000	6.461.000	73,783%
TOTALE	8.756.744	8.756.744	100,000%

La società, in quanto ente pubblico, opera secondo le normative dell'“in house providing” ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, con mandato triennale. Ogni socio ha il diritto di nominare un rappresentante nel Comitato del Controllo Analogico, che esercita le funzioni previste dalla legge e agisce conformemente al regolamento deliberato dall'assemblea dei soci.

2.2. PATRIMONIO NETTO E UTILE AZIENDALE

Il Patrimonio Netto della società, come risultante dal Bilancio 2024, è pari a €10.001.939.

Nel corso degli ultimi quattro esercizi, la società ha costantemente registrato risultati positivi in sede di chiusura dei Bilanci.

UTILE D'ESERCIZIO				
Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Prima dell'Imposte	426.078	524.411	98.299	732.936
Utile Netto	273.408	365.672	46.784	515.791

La diminuzione degli utili registrata nel 2023 è riconducibile agli effetti dell'alluvione che ha interessato il Comune di Campi Bisenzio, un evento che ha inciso in misura rilevante sull'operatività aziendale e sui risultati economici della Società.

2.3. FARMACIE GESTITE

Attualmente, la nostra società amministra per conto dei soci n. **12** farmacie, n. **1** Magazzino Centrale e **3** studi medici, con un valore della produzione pari a € 20.952.956.

N° Ordine	Farmacia	Informazioni Aggiuntive
1	San Donnino	Dotata di pannelli fotovoltaici
2	Capalle	
3	Centrale	Ristrutturata a fine 2023, dotata di Robot
4	Gigli	Ristrutturata nel 2025, dotata di Robot
5	Settimello	
6	Lastra a Signa	Farmacia in concessione tramite gara
7	Signa	Dotata di pannelli fotovoltaici
8	Borgo San Lorenzo	Ristrutturata nel 2024, dotata di Robot
9	Carraia	Farmacia Rurale
10	Orly	
11	Campomigliaio	Ristrutturata nel 2025 causa alluvione . Farmacia rurale
12	Palagetta	Aperta nel 2025 nella Nuova Coop Campi Bisenzio, dotata di Robot
13	I Gigli Calenzano	Prossima apertura novembre/dicembre 2025
14	Parafarmacia Indicatore	Prossima apertura novembre/dicembre 2025
15	Magazzino Centrale	Dotato di Robot
16	Studio Medico San Donnino	
17	Studio Medico Settimello	
18	Studio Medico Signa	

Nel 2025, il Comune di Calenzano ha esercitato il diritto di prelazione per l'assegnazione di una nuova sede farmaceutica, resa disponibile a seguito della rinuncia dei precedenti titolari trasferiti in altra regione. L'attivazione della farmacia è prevista entro la conclusione dell'anno fiscale.

Parallelamente, procede in modo avanzato il processo di integrazione del Comune di Pontassieve nella compagine societaria. In seguito a tale adesione, è previsto che il Comune affidi la gestione di due farmacie: la prima, già operativa all'interno del punto vendita Coop, e la seconda da realizzare nell'area adiacente alla futura “Casa di Comunità”.

2.4. NUOVO STATUTO – SOCIETÀ BENEFIT

Nel corso dell'esercizio 2025 è stato avviato il procedimento di modifica dello Statuto sociale, finalizzato tra l'altro all'assunzione della natura di Società Benefit. Tale forma societaria rappresenta un modello che integra la ricerca del profitto con obiettivi di carattere sociale o ambientale. In Italia, la disciplina relativa alle Società Benefit è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, commi 376–384 della legge n. 208/2015), ispirandosi al modello delle "Benefit Corporations" statunitensi.

In data 2 ottobre 2025, mediante atto notarile della Dottoressa Simona Cirillo di Campi Bisenzio, è stato adottato il nuovo Statuto, allegato sotto lettera A.

Le modifiche statutarie prevedono inoltre la possibilità per la società di acquisire azioni proprie, con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per l'eventuale ingresso di nuovi soci pubblici.

2.4.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La società persegue una duplice finalità: oltre alla generazione di profitto, si impegna attivamente a produrre un impatto positivo sia sulla collettività che sull'ambiente.

- gli obiettivi di beneficio comune devono essere esplicitamente indicati nello statuto;
- ogni anno la società dovrà redigere una "relazione d'impatto" per valutare i risultati raggiunti e gli impegni futuri;
- gli amministratori dovranno bilanciare l'interesse degli azionisti con quello di tutti i portatori di interesse (dipendenti, comunità, ambiente, ecc.).

Fra gli obiettivi della società:

- Favorire l'accesso alla salute dei cittadini, promuovendone specifiche iniziative;
- Riduzione dell'impatto ambientale;
- Inclusione sociale;
- Promozione della cultura o del benessere collettivo;
- Sviluppo sostenibile dei territori;

2.4.2. BUSINESS PLAN PROSPETTICO FARMAPIANA S.P.A

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO

	2023	2024	2025	2026	2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.809.209 €	19.963.223 €	21.963.945 €	25.881.566 €	27.268.961 €
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lav., semilav., finiti	- €	- €			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	- €	- €			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	- €	- €			
5) Altri ricavi e proventi	98.231 €	989.733 €	105.000 €	143.000 €	185.910 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.907.440 €	20.952.956 €	22.068.945 €	26.024.566 €	27.454.871 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.861.250 €	13.110.269 €	14.056.925 €	16.564.202 €	17.452.135 €
7) Per servizi	1.663.156 €	1.938.961 €	1.976.755 €	2.329.341 €	2.454.206 €
8) Per godimento beni di terzi	459.702 €	503.053 €	507.367 €	597.864 €	629.913 €
9) Per il personale (totale)	3.474.460 €	3.928.038 €	4.135.811 €	4.873.499 €	5.134.745 €
a) Salari e stipendi	2.550.827 €	2.844.117 €	3.031.024 €	3.571.656 €	3.763.117 €
b) Oneri sociali	692.844 €	778.061 €	768.738 €	905.855 €	954.414 €
c) Trattamento di fine rapporto	188.162 €	209.469 €	230.621 €	271.756 €	286.324 €
d) Trattamento di quiescenza e simili	- €	- €	- €	- €	- €
e) Altri costi	42.627 €	96.391 €	105.427 €	124.232 €	130.891 €
10) Ammortamenti e svalutazioni (totale)	579.226 €	784.263 €	830.844 €	975.735 €	1.030.898 €
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	277.920 €	353.677 €	368.994 €	434.810 €	458.119 €
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	296.594 €	426.989 €	456.850 €	538.337 €	567.194 €
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
d) Svalutazione dei crediti	4.712 €	3.597 €	5.000 €	2.588 €	5.585 €
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 444.439 €	- 303.761 €	- 219.639 €	- 320.515 €	- 195.889 €
12) Accantonamenti per rischi	- €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	20.345 €
13) Altri accantonamenti	- €	- €	- €	- €	- €
14) Oneri diversi di gestione	194.679 €	194.893 €	175.712 €	207.053 €	218.152 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	17.788.034 €	20.170.716 €	21.478.774 €	25.245.179 €	26.744.505 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	119.406 €	782.240 €	590.171 €	779.387 €	710.365 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
16) Altri proventi finanziari	1.693 €	3.880 €	4.393 €	5.176 €	5.454 €
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
d) Proventi diversi dai precedenti	1.693 €	3.880 €	4.393 €	5.176 €	5.454 €
17) Interessi ed altri oneri finanziari	22.800 €	53.184 €	65.892 €	77.645 €	81.807 €
Verso imprese controllate	- €	- €	- €	- €	- €
Verso imprese collegate	- €	- €	- €	- €	- €
Verso imprese controllanti	- €	- €	- €	- €	- €
Altri interessi ed oneri finanziari	22.800 €	53.184 €	65.892 €	77.645 €	81.807 €
17-bis) Utili e perdite su cambi	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 21.107 €	- 49.304 €	- 61.499 €	- 72.468 €	87.261 €
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni (totale)	- €	- €	- €	- €	- €
a) Di partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
19) Svalutazioni (totale)	- €	- €	- €	- €	- €
a) Di partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE RETTIFICHE	- €	- €	- €	- €	- €
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	- €	- €	- €	- €	- €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	98.299 €	732.936 €	528.672 €	706.919 €	797.626 €
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.515 €	217.145 €	158.602 €	212.076 €	239.288 €
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	46.784 €	515.791 €	370.070 €	494.843 €	558.338 €

3. COMUNE DI LASTRA A SIGNA

3.1. FARMACIA COMUNALE DELLA COOP

La farmacia presenta una struttura datata, con spazi attualmente non conformi alle esigenze delle nuove funzioni previste. L'area disponibile ammonta a circa 100 mq, ai quali si aggiungono ulteriori 20 mq di soppalco.

Al fine di implementare le nuove attività e garantire un ambiente più confortevole, è necessario prevedere almeno 180 mq complessivi. Il Comune di Lastra a Signa ha avviato interlocuzioni con Coop per verificare la possibilità di disporre di spazi alternativi idonei.

La ristrutturazione degli ambienti interni si configura come intervento imprescindibile affinché la farmacia possa evolversi verso il modello di "farmacia di servizio", come già indicato.

3.1.1. LA STRUTTURA

Questa proposta prevede la ristrutturazione della farmacia nel centro commerciale Coop di Lastra a Signa, che occupa una superficie di circa 100 mq. Il progetto applica principi di innovazione, funzionalità e attenzione al cliente, adattati ad uno spazio già operativo nel contesto commerciale.

L'intervento di ristrutturazione mira a creare ambienti moderni, luminosi e accoglienti, capaci di favorire un'esperienza di acquisto e di assistenza di alta qualità. La disposizione degli spazi sarà ottimizzata per garantire un flusso agevole tra le diverse aree, con un'attenzione particolare alla zona vendita, che sarà rinnovata con arredi contemporanei e materiali di qualità.

La farmacia sarà modernizzata con un sistema di magazzino automatizzato, che permetterà di gestire efficacemente le scorte e di velocizzare le operazioni di dispensazione. Questa tecnologia consentirà al personale di dedicare più tempo al cliente, migliorando la qualità del servizio e l'efficienza complessiva.

La farmacia manterrà i due ingressi esistenti: uno che si collega direttamente al supermercato Coop, facilitando l'accesso ai clienti durante le loro spese quotidiane, e un secondo di servizio che si affaccia sul parcheggio esterno.

L'obiettivo è offrire una vasta gamma di servizi oltre alla semplice dispensazione del farmaco, in linea con il concetto di farmacia dei servizi. Verranno predisposti spazi dedicati alle consulenze, alla somministrazione di vaccini e a programmi di educazione alla salute, per rispondere alle esigenze della comunità locale. La farmacia manterrà inoltre il servizio nei giorni festivi, turnandolo con le altre farmacie presenti nel comune di Lastra a Signa, garantendo così un presidio sanitario continuo e affidabile.

Con spazi diversi si potrebbe ipotizzare, dietro autorizzazione dell'ASL, l'apertura della farmacia H24.

Questa ristrutturazione si propone di valorizzare un punto di riferimento consolidato, migliorandone notevolmente l'efficienza, l'attrattività e la qualità dei servizi offerti.

3.1.2. INVESTIMENTO PREVISTO

3.1.2.1. RISTRUTTURAZIONE FARMACIA

La ristrutturazione prevede un tempo stimato di 3 settimane. Complessivamente si stima che per la ristrutturazione e l'arredo architettonico il costo sarà di circa € 450.000; detto costo sarà ammortizzato in 8 anni e peserà in bilancio, annualmente, per € 56.250,00.

Alla fine dell'ottavo anno si prevede un riammodernamento della farmacia con lo scopo di mantenerla commercialmente interessante, l'investimento previsto ammonterà a circa € 150.000,00 ed avrà un ulteriore ammortamento in anni 8.

3.1.2.2. ROBOT E SISTEMI ELETTRONICI

L'ammodernamento della farmacia prevederà anche l'inserimento di un robot per la distribuzione dei farmaci, il robot favorisce lo stoccaggio, permette un controllo attento delle giacenze, verifica la data della scadenza dei farmaci e controlla, in caso di necessità, il lotto dei farmaci e permette al farmacista di avere più tempo da dedicare al cliente. Il Costo previsto ammonterà ad € 150.000 e sarà ammortizzato in 7 anni; quindi, peserà in bilancio per € 21.428,57.

Alla fine dell'ottavo anno si prevede un ammodernamento del Robot con lo scopo di renderlo adeguato alle nuove esigenze di gestione e funzionale allo sviluppo tecnologico ed informatico, costo previsto € 185.000,00 e sarà ammortizzato in anni 7.

Saranno previsti computer e server con il relativo gestionale per un costo annuo di € 15.000.

3.1.3. NASTRO ORARIO

Il nastro orario della farmacia sarà dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e la DOMENICA dalle 08:30 alle 13:00. Se la Coop, nei giorni festivi, dovesse effettuare orario continuato la farmacia seguirà lo stesso orario.

3.1.4. PERSONALE

Attualmente il personale impegnato nella gestione ammonta a n° 8 persone di cui n° 2 part-time. Con un costo presunto di circa € 338.000 (come da bilancio settoriale)

La struttura organizzativa ottimale per la gestione della farmacia, secondo il nastro orario di apertura (evidenziato al punto 3.1.3) si articolerà in n° 12 persone secondo il suddetto rapporto:

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE				
N°	Funzione		Contratto	
1	Direttore	Farmacista	Assofarm	Tempo Pieno
6	Addetto Vendite	Farmacista	Assofarm	Tempo Pieno
3	Addetti Cosmesi	Impiegati	Assofarm	Part time 30 ore
1	Addetto CUP	Impiegato	Assofarm	Tempo Pieno
1	Magazziniere	Impiegato	Assofarm	Tempo Pieno

3.1.4.1. CONTRATTO APPLICATO E COSTO DEL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato sarà quello siglato da Assofarm, tra l'altro in fase di rinnovo. L'orario di lavoro 39 ore settimanali su 6 giorni lavorativi. Nel Contratto è prevista la 14^a mensilità e in

base all'integrativo aziendale un premio aziendale a raggiungimento degli obiettivi di crescita e qualità concordati con le organizzazioni sindacali.

Il Costo Annuo stimato ammonterà complessivamente a circa **€ 450.000**.

3.1.5. ALTRI COSTI GENERALI DIRETTI

Di seguito i costi stimati diretti su base annua come di seguito esplicitato:

TABELLA COSTI DIRETTI	
Affitto Locali	36.000,00 €
Oneri consortili	23.000,00 €
Utenza Luce	12.000,00 €
Spese Telefoniche	2.020,00 €
Spese Cellulari	50,00 €
Vigilanza	780,00 €
Trasporti Valori e Sicurezza	4.000,00 €
Pulizie	8.700,00 €
Tari	650,00 €
Assicurazione	2.000,00 €
Totale Costi Diretti	89.200,00 €

3.1.6. ALTRI COSTI GENERALI INDIRETTI

Fra i costi indiretti vanno considerati i costi del personale della Sede Amministrativa, i costi del C.d.A., i costi relativi ai software contabile e dei cedolini paga comprensivo dei sistemi marca tempo, i sistemi dei registratori di cassa, i professionisti utilizzati dall'azienda e quota parte della struttura del magazzino centrale di Farmapiana. I costi indiretti imputati, in quota percentuale sul fatturato, ammonteranno ad **€ 45.500**.

3.1.7. RICAVI

Sul fronte dei Ricavi, essendo una farmacia in gestione da 18 anni, i dati sono precisi. Il fatturato (corrispettivi + fatture) si attesta a € 2.600.000 e si stima nel primo anno di gestione una crescita, che si dovrebbe attestare su circa **€ 2.700.000**. Negli anni successivi si stima una crescita annua compresa fra il 3% ed il 5%.

Il margine di contribuzione lordo si attesterà su un margine medio, riequilibrando la vendita fra l'etico (in crescita) ed il commerciale, del 39%, Però, a causa della gara farmaci promossa da Cispel andata deserta, in via prudenziale si stima una marginalità in contrazione al **38%**.

3.1.8. BUSINESS PLAN PROSPETTICO LASTRA A SIGNA

BUSINESS PLAN FARMACIA LASTRA A SIGNA												
DESCRIZIONE	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037
RICAVI DI ESERCIZIO	2.700.000	2.781.000	2.892.240	2.979.007	3.068.377	3.160.429	3.255.242	3.320.346	3.386.753	3.454.488	3.523.578	3.594.050
RICAVI DIVERSI	23.500	24.000	29.900	31.500	31.750	32.068	32.388	32.712	33.039	33.370	33.703	34.040
= PROVENTI LORDI	2.723.500	2.805.000	2.922.140	3.010.507	3.100.127	3.192.496	3.287.630	3.353.058	3.419.793	3.487.858	3.557.281	3.628.090
COSTO DEL VENDUTO	1.674.000	1.724.220	1.793.189	1.846.984	1.902.394	1.959.466	2.018.250	2.058.615	2.099.787	2.141.783	2.184.618	2.228.311
= MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.049.500	1.080.780	1.128.951	1.163.523	1.197.733	1.233.030	1.269.380	1.294.444	1.320.005	1.346.075	1.372.663	1.399.779
Fitti passivi	36.000	36.360	36.724	37.091	37.462	37.836	38.215	38.597	38.983	39.373	39.766	40.164
Oneri Consortili	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173	24.415	24.659	24.906	25.155	25.406	25.660
Utenza luce	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487	12.612	12.738	12.866	12.994	13.124	13.255	13.388
Spese Telefoniche	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231	2.254
Spese cellulari	50	51	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60
Vigilanza	780	788	796	804	812	820	828	836	845	853	862	870
Trasporti Valori e sicurezza	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.246	4.289	4.331	4.375	4.418	4.463
Pulizie	8.700	8.787	8.875	8.964	9.053	9.144	9.235	9.328	9.421	9.515	9.610	9.706
Tari	650	657	663	670	676	683	690	697	704	711	718	725
Assicurazione	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231
Personale	450.000	463.500	477.405	491.727	506.479	521.673	537.324	553.443	570.047	587.148	604.762	622.905
Server e Gestionale	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448	19.002	19.572	20.159	20.764
Ammortamenti	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679
= COSTI DIRETTI DI GESTIONE	631.879	646.721	661.994	677.704	693.867	710.496	727.605	745.180	762.859	780.548	798.247	815.956
= MARGINE OPERATIVO	417.621	434.059	466.957	485.819	503.867	522.535	541.775	561.568	581.916	602.827	623.416	644.823
Canone di Concessione Fisso	110.000	330.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	223.740	227.544	231.412	235.346	239.347
Spese Generali Amministrazione e Magazzino	45.500	46.865	48.271	49.719	51.211	52.747	54.329	55.959	57.638	59.367	61.148	62.983
RISULTATO DELLA GESTIONE	262.121	57.194	198.686	216.100	232.656	249.788	267.446	290.964	304.002	305.837	307.532	309.080

3.2. NUOVA FARMACIA COMUNALE

La Società Farmapiana S.p.A. comunica la disponibilità ad aprire, qualora prevista dalla pianta organica regionale, una nuova farmacia in un'area periferica. L'organizzazione e i costi relativi alla nuova farmacia saranno a carico della società stessa, mentre il Comune di Lastra a Signa rinuncerà all'aggiornamento "istat" del canone di concessione, previsto a partire dall'ottavo anno.

4. CANONE DI CONCESSIONE

Per la gestione della farmacia attualmente operativa presso la Coop, è previsto un canone di concessione annuo totale pari a € 220.000 (oltre IVA) per i primi sette anni; dall'ottavo anno verrà applicato l'adeguamento Istat, subordinatamente all'eventuale apertura di una nuova farmacia rurale.

Il pagamento del canone si effettuerà mediante rate quadrimestrali alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 agosto e 30 dicembre di ogni anno.

- Per il primo anno, il canone sarà pari a € 110.000 (oltre IVA), corrisposto secondo le scadenze sopra indicate.
- Per il secondo anno, il canone ammonterà a € 330.000 (oltre IVA), sempre suddiviso in rate quadrimestrali.
- Dal quarto anno, il canone annuale stabilito sarà di € 220.000 (oltre IVA).

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, per il primo anno, un anticipo sul canone relativo al secondo anno (fino ad un massimo di € 110.000 oltre IVA).

5. I SERVIZI DELLA FARMACIA

I servizi attualmente forniti dalla farmacia sono i seguenti:

- Misurazione Pressione;

- Emoglobina Glicata;
- Trigliceridi;
- Colesterolo totale;
- Profilo lipidico;
- Consulenza Cosmetica;
- Attivazione Tessera Sanitaria;
- Prenotazione CUP;
- Consulenza Apoteca.

I servizi aggiuntivi che si offriranno nel caso ci sia possibilità di allestire nuovi locali:

- Holter Pressorio;
- Holter Cardiaco
- Elettrocardiogramma ECG;
- Servizio Infermieristico.

Inoltre, in accordo con il Comune di Lastra a Signa e la Coop, si organizzeranno, in un'area da individuare, le "Giornate della Salute". Ad oggi nelle varie farmacie del gruppo, in collaborazione con la Rete Pas si mettono a disposizione delle giornate con la possibilità di poter effettuare dei "controlli specialistici" gratuiti, come ad esempio:

- Check-up Venoso (*insufficienza venoso*);
- Check-up Osseo (*densitometria ossea del calcagno*);
- Check-up Massa Corporea (*misurazione massa corporea e stato idrico*);
- Check-up Osseo + Vit. D (*densitometria ossea + vitamina D*);
- Check-up Unghie (*valutazione benessere dell'unghia*);
- Check-up Capello (*valutazione benessere cuoio capelluto e capelli*);
- Check-up Arterie (*valutazione pressione arteriosa e salute arterie*);
- Check-up Tiroide (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up INR (*misurazione tempo protrombina*);
- Check-up Metabolico (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up Ferritina (*misurazione ferritina- carenza ferro*);
- Check-up Cardiologico (*ECG, profilo lipidico, impedenzometria, ecc*);
- Check-up Audiologico (*controllo udito*);
- Check-up Colesterolo;
- Check-up Nei (*mappatura*);

I suddetti controlli sono esemplificativi potranno subire modifiche, aggiornamenti o implementazione in base alle esigenze che saranno individuate.

6. CONCLUSIONI

La concessione delle Farmacie Comunali a una società interamente pubblica, costituita come società benefit, rappresenta una scelta strategica e lungimirante da parte dell'Amministrazione Comunale. In un contesto in cui i servizi sanitari territoriali devono evolversi per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza, questa operazione si configura non solo come un'opportunità di efficientamento gestionale, ma anche come un modello innovativo di presidio sociale.

La società concessionaria, grazie alla sua natura pubblica e al suo statuto benefit, si impegna a coniugare sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impatto sociale positivo.

La gestione della farmacia sarà orientata a:

- **Modernizzazione dei servizi:** introduzione di strumenti digitali per la prenotazione, la consulenza farmaceutica e la gestione delle terapie, con particolare attenzione all'accessibilità per le fasce più fragili.
- **Presidio sanitario di prossimità:** rafforzamento del ruolo della farmacia come punto di riferimento per la salute pubblica, in sinergia con medici di base, ASL e servizi sociali.
- **Responsabilità sociale:** promozione di iniziative di educazione sanitaria e campagne di prevenzione attraverso le "giornate della salute", con alcune giornate accessibili dai cittadini a visite specialistiche in forma gratuita.
- **Reinvestimento sul territorio:** gli utili generati saranno in parte reinvestiti in progetti di welfare locale, sostenendo politiche di inclusione, salute e benessere.

Questa concessione non rappresenta una semplice esternalizzazione, ma un vero e proprio **patto di fiducia** tra il Comune e una società che condivide i valori pubblici e l'impegno verso la comunità. Il modello benefit garantisce che ogni scelta gestionale sia guidata non solo da criteri economici, ma anche da obiettivi di impatto sociale e ambientale.

In conclusione, il progetto delineato in questo Business Plan pone le basi per delle farmacie comunali che non solo funzioneranno meglio, nonostante il pregevole lavoro degli attuali addetti, ma **faranno del bene**. Delle farmacie che curano, informano, accompagnano e sostengono. Le farmacie che diventano parte integrante del tessuto sociale, contribuendo attivamente alla salute e alla coesione della comunità.

ALLEGATO "A" all'atto n. 12104 della Raccolta
STATUTO di "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A."
in breve "FARMAPIANA SB S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A.", in breve "FARMAPIANA SB S.p.A."
2. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ex art. 16 D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.
3. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste dal successivo art. 22.
4. La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che almeno l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri soci. Rientra tra i compiti affidati dai soci anche la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi di cui al successivo art. 4, comma 2

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede legale in Campi Bisenzio.
2. L'istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITÀ

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie.
2. Costituiscono oggetto della società in quanto rientranti nella gestione di farmacie, a titolo esemplificativo:
 - la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private e alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico,
 - la gestione di servizi complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco.
 - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento,

biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;

- la vendita di libri e altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti alla salute e il benessere, giocattoli e prodotti per l'infanzia;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;

- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, informazione e formazione, assistenza tecnico-economica, fornitura di servizi a Enti pubblici e privati, a figure professionali operanti nel settore dei pubblici servizi di carattere sociosanitario, a farmacie pubbliche e private, a strutture sanitarie pubbliche e private, nei limiti consentiti dalla legge e sulla base degli indirizzi dell'organismo di cui al successivo art. 22.

- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;

4. In qualità di Società benefit, Farmapiana SB S.p.A. intende perseguire le finalità di beneficio comune di cui al seguente elenco e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse anche attraverso: la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari a esso attinenti e strumentali, e comunque ritenute utili. Può svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione ottimale delle farmacie sul territorio degli enti soci;

- la partecipazione a iniziative a carattere socioeducativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";

- l'immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e di tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;

- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

7. Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche

nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1, l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché attività medica.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ BENEFIT

1. Responsabile dell'Impatto

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 (Oggetto sociale), comma 4 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

Il Responsabile dell'Impatto è nominato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, e deve possedere adeguate competenze professionali in materia di sostenibilità, valutazione dell'impatto sociale e ambientale, e rendicontazione non finanziaria. La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell'Impatto ha accesso a tutte le informazioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere dati e documentazione a tutte le funzioni organizzative della società e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

2. Relazione annuale di impatto - Contenuti e modalità di redazione

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione sul perseguimento delle finalità di beneficio comune (Report di Impatto annuale) secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 382 della L. 208/2015.

La relazione deve contenere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dall'organo amministrativo per il perseguimento delle finalità del beneficio comune, con evidenziazione dei risultati raggiunti;
- la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno B Impact Assessment (BIA), con particolare riferimento agli indicatori di performance sociale e ambientale specifici del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali;
- l'indicazione degli obiettivi di beneficio comune da perseguire nel successivo esercizio, con definizione di target misurabili e cronoprogramma di attuazione;
- l'analisi delle modalità attraverso cui la società ha operato in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse;
- la rendicontazione delle attività di promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- l'evidenziazione delle sinergie realizzate tra le finalità di beneficio comune e l'attività di gestione delle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Cronoprogramma e procedure di approvazione

Il Responsabile dell'Impatto predispone una bozza della relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all'esercizio precedente. La bozza è trasmessa contestualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale per le rispettive valutazioni.

L'Organo Amministrativo esamina la bozza entro trenta giorni dal ricevimento e può formulare osservazioni e richieste di integrazione, delle quali il Responsabile dell'Impatto tiene conto nella redazione della versione definitiva, mantenendo la propria autonomia di valutazione tecnica.

Il Collegio Sindacale verifica la coerenza della relazione con i dati di bilancio e la conformità alle disposizioni normative, esprimendo le proprie considerazioni nella relazione annuale di cui all'art. 2429 del Codice civile.

La relazione definitiva è approvata dall'Organo Amministrativo contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, del quale costituisce allegato integrante. L'Organo Amministrativo assume la responsabilità formale della relazione approvata.

4. Pubblicazione e trasparenza

La relazione approvata è resa pubblica attraverso:

- pubblicazione integrale sul sito internet della società, in sezione facilmente accessibile e chiaramente identificabile;
- deposito presso il Registro delle Imprese contestualmente al bilancio di esercizio;
- trasmissione ai soci pubblici e al Comitato dei Soci di cui all'art. 22;
- messa a disposizione presso le farmacie gestite dalla società per la consultazione da parte dell'utenza.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, il Responsabile dell'Impatto organizza una presentazione pubblica dei risultati della relazione, coinvolgendo i rappresentanti degli enti soci, delle organizzazioni del territorio e degli altri portatori di interesse.

5. Sistema di monitoraggio continuo

Il Responsabile dell'Impatto attiva un sistema di monitoraggio continuo del perseguimento delle finalità di beneficio comune, attraverso:

- rilevazione trimestrale degli indicatori di performance sociale e ambientale;
- verifica semestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi programmati;
- segnalazione tempestiva all'Organo Amministrativo di eventuali criticità o scostamenti significativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Il sistema di monitoraggio è coordinato con le attività di controllo interno della società e con le funzioni di vigilanza esercitate dal Collegio Sindacale.

6. Coordinamento con il controllo analogo

Le attività del Responsabile dell'Impatto sono coordinate con le funzioni di controllo esercitate dal Comitato dei Soci di cui all'art. 22, evitando duplicazioni e garantendo sinergie informative.

Il Responsabile dell'Impatto partecipa, su invito, alle riunioni del Comitato dei Soci quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, fornendo gli elementi informativi necessari per l'esercizio del controllo analogo.

7. Standard di valutazione e criteri di applicazione

Ai fini della valutazione del perseguimento del beneficio comune, la società si avvale dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment (BIA)" sviluppato da B Lab, ente credibile e competente, non controllato né collegato alla società.

L'applicazione dello standard BIA è adattata alle specificità del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione agli indicatori relativi a:

- accessibilità e qualità del servizio farmaceutico;
- contributo alla salute pubblica e alla prevenzione;
- sostenibilità ambientale delle attività;
- impatto sociale sul territorio di riferimento;
- trasparenza e governance responsabile.

8. Benefit Director

La società può nominare un Benefit Director, quale membro del Consiglio di amministrazione o soggetto esterno indipendente, con il compito di monitorare il perseguimento

mento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto.

Il Benefit Director è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo e resta in carica per la durata stabilita nell'atto di nomina. Può essere revocato solo per giusta causa, con deliberazione motivata dell'Assemblea ordinaria.

Il Benefit Director ha il compito di:

- a) monitorare che la società svolga la propria attività economica in modo responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo le finalità di beneficio comune dichiarate nello Statuto;
- b) esprimere pareri e formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni strategiche e operative, per garantirne la conformità agli impegni di beneficio comune;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ove non sia già membro dello stesso;
- d) collaborare con il Responsabile dell'Impatto nella definizione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati conseguiti.

9. Controlli e verifiche

Il Collegio Sindacale verifica annualmente l'adeguatezza del sistema di monitoraggio e rendicontazione delle finalità di beneficio comune, esprimendo specifiche considerazioni nella propria relazione.

L'Organo Amministrativo può disporre verifiche periodiche sull'efficacia del sistema di perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche avvalendosi di consulenti esterni qualificati.

I risultati delle verifiche sono comunicati al Comitato dei Soci e costituiscono elemento di valutazione per l'eventuale revisione degli obiettivi e delle modalità di perseguimento del beneficio comune.

TITOLO II SOCI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

ARTICOLO 6

SOCI

1. Possono essere soci di "Farmapiana SB S.p.A." i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici ed altri soggetti, di diritto pubblico o privato, purché a capitale interamente pubblico.
2. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore contabile per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad euro 8.756.744,00 (ottomilionisettecentocinquantesimilasettecentoquarantaquattro virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.756.744 (ottomilionisettecentocinquantesimilasettecentoquarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto ai sensi della legge e del presente statuto.

ARTICOLO 8
INGRESSO NUOVI SOCI

1. I Soci consentono l'ingresso nella società, con apposita delibera assembleare assunta con le maggioranze previste, di nuovi soci che condividano le finalità e l'oggetto sociale.

ARTICOLO 9
AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare, l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice civile.
4. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché complessivamente tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al precedente art. 4, di cui sono titolari.
2. In caso di aumento del capitale non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel Codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione, che non potrà essere inferiore a 3 mesi.
3. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.
4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento e il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di amministrazione sulla sua volontà di acquistare.
6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato e il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.
7. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'affidamento del servizio da parte dell'ente locale cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'ente e la società.
8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.
9. Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiararsi di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi a offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 30 che assumerà, in tal caso, anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire – in conformità a criteri di mercato – un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

12. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 28.

14. L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti alle azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

ARTICOLO 11

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

1. La Società, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, può acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice civile.

2. L'acquisto è consentito esclusivamente nei limiti delle riserve distribuibili e degli utili disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e purché tale operazione non alteri la natura della società quale soggetto in house providing, interamente partecipato da enti pubblici.

3. L'assemblea che autorizza l'acquisto determina il numero massimo di azioni acquistabili, la durata dell'autorizzazione (non superiore a 18 mesi) e il corrispettivo minimo e massimo.

4. Restano ferme le disposizioni del D.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

ARTICOLO 12

CERTIFICATI AZIONARI

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 13

OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ ARTICOLO 14 ORGANI

1. Sono organi della società l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'ASSEMBLEA ARTICOLO 15 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
3. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed inoltre approva il bilancio di previsione, che deve comprendere la definizione delle politiche tariffarie, la definizione del piano periodico degli investimenti e il piano dei finanziamenti.
4. L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.
5. Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (Posta Elettronica Certificata) da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.
6. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.
7. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.
8. L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è convocata in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 16 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.
4. L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trat-

tamento dei soci.

5. In particolare, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà essa stessa a nominare il Presidente.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

3. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.

4. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente.

5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

ARTICOLO 18

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

– in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;

– in seconda convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

– in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;

– in seconda convocazione, qualunque sia la quota di capitale rappresentata.

4. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione, per le quali è richiesto il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato e il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci iscritti nel libro soci, in proprio o per delega.

5. Ai fini del presente articolo, per atti di straordinaria amministrazione di competenza dell'assemblea si intendono, a titolo esemplificativo:

- l'ingresso di nuovi soci nella società
- le fusioni e scissioni;
- le variazioni dell'oggetto sociale;
- le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni societarie;
- la costituzione o cessazione di rami d'azienda;
- le operazioni strategiche di investimento o dismissione di assets;
- ogni altra operazione di rilievo strategico individuata come tale nel medesimo Regolamento.

6. Le deliberazioni concernenti materie strategiche ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sono assunte in conformità al Regolamento per il controllo analogo congiunto approvato dai soci pubblici di cui al successivo art. 22, e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Comitato dei Soci, quale organo consultivo e di coordinamento tra gli enti partecipanti. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di consultazione preventiva dei soci pubblici e i casi in cui sia richiesta una previa determinazione condivisa

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci secondo le norme anche regolamentari vigenti al momento della nomina ivi comprese quelle inerenti all'equilibrio di genere e garantendo la rappresentanza proporzionale degli enti pubblici soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Controllo Analogo Congiunto; in entrambi casi gli amministratori sono rieleggibili

2. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina.

Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del Codice civile. Invece la cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale

3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, vie-

ne fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Collegio Sindacale.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le prescrizioni e le garanzie stabilite dal presente statuto per l'assemblea riunita con tali mezzi e a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

7. Il Consiglio di amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

8. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 21

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

L'organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice civile, a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato e al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vicepresidente.

5. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vicepresidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età ovvero, se nominato, del Vicepresidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 22

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

1. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "Regolamento del controllo analogo congiunto" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali.

ARTICOLO 23

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Nella scelta dei sindaci effettivi e supplenti la società dovrà assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due sindaci supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente dello stesso genere di quello cessato.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società, in base all'art. 2409 bis Codice civile, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore legale, come al comma 1, dura in carica tre esercizi e viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio sindacale previo espletamento delle procedure selettive previste per legge.

TITOLO IV

BILANCIO E RELAZIONI

ARTICOLO 25

BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal Consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del Codice civile e dal collegio sindacale (articolo 2429 Codice civile), è presentato all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 15.

2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.

ARTICOLO 26

UTILI

1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, de-

tratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 27
CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice civile.

TITOLO IX
NORME FINALI
ARTICOLO 28
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i suoi azionisti, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite a un arbitro unico.

3. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente; in difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze su istanza della parte interessata più diligente.

4. La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

F.to ANTONIO IOCCA - SIMONA CIRILLO NOTAIO (SIGILLO)

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23. commi 3,
4 e 5 del D.Lgs. 82/2005**

REGOLAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

di "FARMAPIANA Società Benefit S.P.A.

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici soci esercitano il controllo analogo congiunto sulla società di "FARMAPIANA Società Benefit S.P.A. ai sensi dell'articolo 16 del **D.Lgs. 175/2016** e dell'art. 22 dello Statuto.
 2. L'obiettivo è garantire che la gestione della società sia sottoposta a un controllo effettivo, strutturato e continuo, analogo a quello esercitato dagli enti soci sui propri uffici, in conformità al regime di **in house providing**.
-

Articolo 2 – Principi del controllo analogo congiunto

1. Il controllo analogo congiunto si fonda sui principi di efficacia, trasparenza, immediatezza e proporzionalità, garantendo il coinvolgimento attivo di tutti gli enti soci nella definizione e nel monitoraggio delle attività societarie.
 2. Il controllo deve essere esercitato senza interferire nella gestione operativa quotidiana della società, che spetta agli organi di amministrazione, ma assicurando la conformità delle attività aziendali agli indirizzi strategici e agli obiettivi pubblici stabiliti dagli enti soci.
-

Articolo 3 – Organo di controllo: Comitato dei Soci

1. È istituito il **Comitato dei Soci**, quale organo consultivo e di indirizzo per l'esercizio del controllo analogo congiunto.
 2. Il Comitato è composto dai sindaci o dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun socio o da un membro opportunamente delegato dagli stessi. I membri rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei sindaci o dei legali rappresentanti.
 3. Il Comitato dei Soci nomina quale proprio Presidente il soggetto indicato dall'assemblea dei soci scelto tra i sindaci o legali rappresentanti *pro tempore* dei soci. Il comitato elegge tra i suoi componenti altresì con la maggioranza di cui al successivo articolo 5 un Vicepresidente che svolge tutte le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 4. Non sono previsti compensi per la carica di componente del comitato né per quella di Presidente. Nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del comitato né al Presidente per l'attività prestata.
-

Articolo 4 – Funzioni del Comitato dei Soci

Il Comitato dei Soci esercita le seguenti funzioni:

1. **Indirizzo strategico:** Formulare indirizzi e direttive strategiche da sottoporre agli organi societari della società;
2. **Proposta di nomine:**
 - a. Predisporre e proporre all'Assemblea una rosa di candidati per i membri del **Consiglio di amministrazione**, incluso il **Presidente del Consiglio di amministrazione**;
 - b. Predisporre e proporre all'Assemblea una rosa di candidati per i membri del **Collegio Sindacale**;

- c. Indicare una rosa di candidati per la nomina, previo espletamento delle procedure selettive previste per legge, del **Revisore Contabile**;
 - 3. **Monitoraggio gestionale**: Verificare l'andamento della gestione aziendale, la conformità alle finalità pubbliche e il rispetto delle direttive impartite dagli enti soci;
 - 4. **Poteri inibitori (veto)**: Esprimere il proprio parere vincolante (con effetto di veto) su:
 - a. Operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di asset strategici;
 - b. Modifiche sostanziali al piano industriale;
 - c. Decisioni che possano alterare la natura pubblica o il regime di in house providing della società;
 - 5. **Tutela degli interessi locali**: Qualora la società adotti decisioni o intraprenda iniziative contrastanti con gli interessi di uno o più enti locali soci, il Comitato può:
 - a. Deliberare un parere vincolante di revisione delle decisioni adottate;
 - b. Consentire all'ente locale direttamente interessato la facoltà di recesso dal contratto di affidamento in house, previa comunicazione formale agli altri soci e alla società;
 - 6. **Relazione all'Assemblea**: Presentare periodicamente relazioni all'Assemblea dei Soci sull'attuazione degli indirizzi strategici, sull'attività gestionale della società e sulle eventuali criticità rilevate.
-

Articolo 5 – Modalità di funzionamento del Comitato dei Soci

- 1. **Convocazione**: Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente e ogni volta che vi sia necessità, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci o dal legale rappresentante della Società. La convocazione è trasmessa ai soci agli indirizzi di posta elettronica certificata preventivamente comunicati alla società o rinvenibili sui siti ufficiali. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno due giorni prima della data fissata per la seduta del comitato salvi i casi di urgenza in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 ore prima della data fissata per la seduta. La visita di convocazione deve contenere almeno: l'indicazione della sede dell'orario di svolgimento della seduta; l'ordine del giorno comprensivo della voce "varie ed eventuali"; ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.
- 2. **Delibere**: ciascun componente del comitato può intervenire facendosi rappresentare da altro componente munito di apposita delega scritta. È ammessa una sola delega in capo a ciascun componente.
- 3. Per la validità della costituzione del Comitato è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino, sia in prima convocazione e sia in seconda convocazione, in proprio o per delega, almeno il 75% del Capitale Sociale e i 3/5 dei soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale e i 3/5 dei soci iscritti al libro soci.
- 4. È ammessa, previa determinazione del presidente del comitato, l'espressione del voto trasmesso preventivamente alla data della seduta del comitato mediante posta elettronica certificata su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.
- 5. **Verbali**: Ogni riunione è verbalizzata dal Segretario, e i verbali, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trasmessi al Consiglio di amministrazione della società e a tutti gli enti soci. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta vengono assegnate alla società.
- 6. **Spese di funzionamento**: le spese di funzionamento del comitato sono a carico della società che provvede ai locali e ai servizi a tutto quanto necessario per espletamento delle sue funzioni. Il comitato può essere assistito dal personale amministrativo EO tecnico della società con compiti di supporto. Il comitato si riunisce di norma presso le sedi della società. Può riunirsi anche presso le

sedi dei soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna purché posta entro i limiti territoriali dei soci in ogni caso senza oneri per questi ultimi.

Articolo 6 – Obblighi di informazione della società

1. Il Consiglio di amministrazione della società è tenuto a fornire agli enti soci tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo analogo, con particolare riferimento a:
 - a. Bilanci preventivi e consuntivi;
 - b. Relazioni periodiche sull'andamento gestionale;
 - c. Informazioni su operazioni straordinarie e modifiche strategiche;
 - d. Rapporti sull'attività svolta e sul rispetto del requisito di prevalenza delle attività a favore degli enti soci.
 2. Le informazioni devono essere trasmesse in formato elettronico con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alle riunioni del Comitato dei Soci.
-

Articolo 7 – Rapporti tra Comitato dei Soci e Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della società è tenuto a recepire le direttive strategiche e gli indirizzi formulati dal Comitato dei Soci, salvo motivate ragioni ostative che devono essere comunicate per iscritto agli enti soci.
 2. In caso di difformità rispetto agli indirizzi forniti, il Comitato dei Soci può richiedere al Consiglio di amministrazione una revisione delle decisioni adottate.
-

Articolo 8 – Strumenti aggiuntivi di controllo

1. Gli enti soci possono designare propri rappresentanti per assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, al fine di garantire il monitoraggio diretto delle decisioni aziendali.
 2. È facoltà degli enti soci richiedere audit e verifiche periodiche sull'attività della società, avvalendosi di esperti indipendenti, il cui costo è a carico della società.
-

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia del controllo pubblico

1. Ogni decisione o operazione che possa alterare la natura della società quale soggetto in house providing deve essere previamente approvata dall'Assemblea dei Soci, previo parere vincolante del Comitato dei Soci.
 2. La società si impegna a garantire che il controllo pubblico sia sempre mantenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
-

Articolo 10 – Modifica del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale.
2. Ogni modifica deve rispettare i requisiti normativi in materia di in house providing e il principio del controllo analogo congiunto.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto, del Codice civile, del D.Lgs. 175/2016 e della normativa europea in materia di in house providing.



Comune di Lastra a Signa

(Città Metropolitana di Firenze)

**RELAZIONE EX ARTT. 5 DEL D. LGS 175 DEL 2016 TUSP
E EX ART 14 E 17 D. LGS. 201 DEL 2022
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI QUOTE DI FARMAPIANA S.P.A. AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RELATIVO ALLA
FARMACIA DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA**

Sommario

Premessa

Informazioni di sintesi

1 Il servizio farmaceutico del Comune di Lastra a Signa

1.1 Sul rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP)

1.2 Sul perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 TUSP)

1.3 Sulla motivazione analitica relativa all’acquisto di quote societarie (art 5 c.1 TUSP): convenienza economica e sostenibilità finanziaria

1.4 Sulle ragioni della convenienza rispetto a gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato in house (art 5 c.1 TUSP) e ex art 14 e ex art. 17 comma 2 D. Lgs. 201/2022

1.5 Sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art 5 c.1 TUSP) e e ex art 14 commi 2 e 3 D. Lgs. 201/2022

1.6 Sulla sussistenza dei requisiti relativi al controllo analogo congiunto

1.7 Sulla compatibilità dell’intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art 5 c.2 TUSP) e ex art 14 comma 3 D.Lgs. n. 201/2022 (TUSPL)

1.8 Sulla durata del contratto di servizio ex art 19 D. Lgs. 201/2022

1.9 Conclusioni

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell’affidamento	Affidamento in house providing della gestione della sede farmaceutica comunale n. "5" del Comune di Lastra a Signa, servizio pubblico locale di rilevanza economica
Importo del contratto	Il valore del contratto è determinato dal canone annuo pari a € 220.000 per il numero di anni oggetto dell’affidamento (n. 12) pari a € 2.640.000
Ente affidante	Comune di Lastra a Signa (C.F. 01158570489)
Tipo di affidamento	Affidamento diretto “in house” tramite acquisto di quote societarie ex art 5 D. Lgs. 175/2016 e affidamento in house ex art 14 e 17 D. Lgs. 201/2022 Affidamento senza procedura a evidenza pubblica a società in house (D. Lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c

Soggetto affidatario in house	Farmapiana S.p.A. società Benefir CF e P.IVA. 05343300488, società a capitale 100% pubblico, costituita dai Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Signa e Scarperia e San Piero, che rispetta i seguenti requisiti: a) esercizio – da parte degli Enti pubblici soci, anche in forma congiunta – di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) esercizio di oltre l'80% delle attività della Società nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci e condizionamento della produzione ulteriore al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza; c) assenza di partecipazione di capitali privati
Durata dell'affidamento	Anni dodici
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Lastra a Signa– ab. 20.023 al 31/12/2024

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Enrico Tirati
Ente di riferimento	Comune di Lastra a Signa (FI)
Area/servizio:	Settore 1 Affari Generale e Transizione Digitale
Telefono:	055 8743276
Email/PEC	enrico.tirati@comune.lastra-a-signa.fi.it comune.lastra-a-signa@pec.it
Data di redazione	14/11/2025

Premessa

La presente relazione illustra analiticamente, ai sensi degli articoli 5 del D. lgs n. 175 del 2016 le ragioni a sostegno dell'atto deliberativo del Consiglio del Comune di Lastra a Signa volto all'ingresso dell'Ente nel capitale sociale della società in house Farmapiana SB S.p.A., con sede in Via Bruno Buozzi, 24, 50013 Campi Bisenzio FI (C.F. e P.I. 05343300488) (di seguito "Farmapiana").

Contestualmente, dato atto che l'acquisizione da parte del Comune di Lastra a Signa di quote societarie di Farmapiana è direttamente connessa al conseguente affidamento *in house* a Farmapiana della gestione del servizio pubblico locale relativo al ramo d'azienda costituito dalla seguente farmacia di titolarità comunale Farmacia comunale (sede n. 5), ubicata in Via S.M. A Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop, attualmente gestita da Farmapiana), la presente relazione è finalizzata altresì ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, co. 2-3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", indicando analiticamente le ragioni alla base "... della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale...", tenuto conto "...delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare...".

Tenuto conto dei principi dettati dalla Corte dei Conti in materia (vds parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Lombardia, n 7 / 2016, secondo cui "...la delibera di ricognizione delle società partecipate deve contenere adeguata motivazione, non

essendo rispettose di tale parametro quelle contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica di siffatte pseudo-motivazioni. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione anche nel caso in cui quest'ultima sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr., solo per citarne alcune, le deliberazioni della Sezione n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010)...", questa relazione intende ricostruire sinteticamente, evitando la mera ripetizione riferimenti normativi, l'iter logico argomentativo finalizzato a motivare le ragioni a sostegno dell'acquisizione di quote societarie di Farmapiana finalizzate poi al conseguente affidamento in house del servizio.

1. Il servizio farmaceutico del Comune di Lastra a Signa

Il Comune di Lastra a Signa è titolare di una farmacia comunale, la sede n. 5, in Via S.M. A Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop gestita da Farmapiana Società Benefit S.p.A..

La titolarità di tale farmacia trae origine dalla delibera di Giunta n. 129 del 14/09/2004 di revisione della pianta organica delle farmacie che ha istituito la nuova sede farmaceutica denominata "Sede 5", cui è seguita la deliberazione C.R.T. n. 80 del 15/07/2005 "Revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Firenze", con cui veniva assegnata all'Ente la farmacia di nuova istituzione denominata Sede 5.

Successivamente, con delibera C.C. n. 88 del 08/11/2005 veniva esercitato il diritto di prelazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 4637/2005 e veniva assunta la gestione della farmacia di nuova istituzione ai sensi dell'art.19 della L.R.16/2000 rimandando le modalità di gestione a successivi provvedimenti.

Con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2007 "GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE" il Consiglio Comunale ha deliberato in merito all'affidamento della gestione della farmacia comunale a mezzo gara ad evidenza pubblica; conseguentemente con determina n. 360 del 22/06/2007 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE - INDIVIDUAZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEGLI ALLEGATI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE" si è proceduto all'appalto del servizio tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, servizio poi affidato con determina n. 516 del 13/09/2007 a Farmapiana S.p.A..

La gestione di tale farmacia fu assegnata a Farmapiana S.p.A. (ora Farmapiana Soc. Benefit S.p.A.) con contratto Rep. 34 del 28/09/2007.

Il contratto prevedeva una durata di 18 anni ed è scaduto il 28/09/2025. Il servizio prosegue ad oggi in virtù dell'art.12 del contratto stesso che recita: "Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, le parti concordano che fino all'assunzione del servizio da parte di nuovo affidatario indicato dal comune, il gestore sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto"

Nel frattempo, con deliberazione G.M. n. 44 del 24/04/2012 "Individuazione nuove sedi farmaceutiche sul territorio comunale – D.L. 1 del 24/01/2012, convertito in L. 27 del 24/04/2012, art. 11 - determinazioni" veniva individuata anche la nuova sede farmaceutica n. 6 avente la seguente descrizione territoriale: Porto di Mezzo-La Lisca-Brucianesi: inizio dal cartello che contrassegna la frazione di Porto Mezzo (venendo dal capoluogo) fino ad arrivare, lungo la strada SS 67, alle località La Lisca e Brucianesi fino al confine con il Comune di Montelupo F.no.

La sede farmaceutica n. 6 è stata oggetto del concorso straordinario regionale per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione

Toscana, di cui al Decreto dirigenziale n. 5008 del 24/10/2012 e n. 5222 del 13/11/2012 e successivi atti, la procedura concorsuale si è conclusa in data 25/04/2022 con l'adozione dei provvedimenti di decadenza delle assegnazioni dell'ultimo interpello (con Decreto Dirigenziale regionale n. 5216 del 16/03/2023 "Sedi farmaceutiche vacanti. Offerta di prelazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa", notificato al Comune via Pec il 29/03/2023 con pr. 6018, la sede farmaceutica n. 6 veniva dichiarata vacante e offerta in prelazione al Comune.

Il Comune di Lastra a Signa con D.C.C. n. 27 del 26/04/2023 recante "Decreto dirigenziale n. 5216 del 16/03/2023 "Sede farmaceutiche vacanti. Offerta di prelazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa – determinazioni", ha accettato l'offerta di prelazione della sede farmaceutica n. 6 con individuazione successiva delle modalità di gestione, ma tuttavia, per la sede 6, non è stato possibile reperire un fondo adeguato e di conseguenza è stato notificato al comune il D.R.T. n. 19700 del 30/08/2024 pubblicato sul BURT n. 36 del 04/09/2024 con cui è stata dichiarata *"... ai sensi dell'art. 14 comma 4bis della legge regionale n. 16/00, l'Amministrazione comunale di Lastra a Signa decaduta dall'assegnazione della sede farmaceutica 6 del Comune di Lastra a Signa (FI)..."*.

La presente relazione illustra analiticamente, ai sensi degli articoli 5 del D. lgs n. 175 del 2016, e degli artt. 14 e 17 del D. lgs 201 del 2022, nonché dell'art. 7 del D. lgs n. 36 del 2023, le ragioni a sostegno dell'atto deliberativo del Consiglio del Comune di Lastra a Signa volto all'ingresso dell'Ente nel capitale sociale della società *in house* Farmapiana SB S.p.A., con sede in Via Bruno Buozzi, 24, 50013 Campi Bisenzio FI (C.F. e P.I. 05343300488) (di seguito "Farmapiana") alla quale affidare direttamente la gestione del servizio pubblico locale relativo al ramo d'azienda costituito dalla seguente farmacia di titolarità comunale:

- Farmacia comunale (sede n. 5), ubicata in Via S.M. A Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop, attualmente gestita da Farmapiana;

Sul punto si segnala altresì come la "Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale" e il relativo "Business Plan Farmacia di Lastra a Signa", allegati alla presente relazione e a cui integralmente si rinvia, è relativa alla gestione della sede farmaceutica comunale n. "5" del Comune di Lastra a Signa, ma coinvolge tuttavia anche la sede farmaceutica comunale n. "6", individuata con Delibera di giunta comunale n. 44 del 24 aprile 2012 e collocata nel territorio comunale di Porto di Mezzo - La Lisca - Brucianesi seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del DL n. 1/2012, *"...ad oggi non ancora attivata, nell'ipotesi in cui tale sede pervenga nuovamente nella titolarità dell'Amministrazione comunale..."* (vds Manifestazione di interesse e Business Plan ALL 1 e ALL2).

Si sottolinea poi come oggetto dell'affidamento è unicamente la gestione della farmacia comunale e non la relativa titolarità che resterebbe nella disponibilità esclusiva dell'Ente.

1.1. Sul rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP)

Relativamente alle prescrizioni di cui all'art. 3 TUSP *"1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*, si rileva come Farmapiana SB S.p.a. sia una società per azioni a capitale interamente pubblico, e, come previsto dall'art. 24 dello Statuto societario, *"... la revisione legale dei conti della*

società, in base all'art. 2409 bis Codice civile, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro..." (vds Statuto ALL 3).

1.2. Sul perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 TUSP)

Relativamente al perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 4 TUSP, che, al comma 2, prevede che " 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi...*" si osserva quanto segue.

Sul punto come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza anche della Corte dei Conti in materia "...In linea generale, l'esercizio di una farmacia costituisce un servizio di interesse pubblico generale, essendo la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci preordinata ad assicurare e a controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali, garantendo in tal modo la tutela del fondamentale diritto alla salute (cfr. Corte Costituzionale, sentenza, 10 ottobre 2006, n. 87; cfr. anche, Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687; Cons. St., sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992, Cons. St. Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG). L'esercizio di tale funzione mediante ricorso ad un modulo societario è espressamente consentito dall'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P.... la pacifica riconduzione del servizio farmaceutico nel novero dei servizi di interesse generale consente, nel caso specifico, di superare eventuali carenze motivazionali dell'atto deliberativo" (Corte dei Conti Toscana, Deliberazione n. 25/2024/PASP).

Del resto, tanto in linea generale, quanto nello specifico caso di specie, l'esercizio di una farmacia costituisce un servizio di interesse pubblico generale, non solo poiché afferente all'ambito della tutela della salute, ma, indirettamente, anche dal momento che il relativo canone di gestione, generando una entrata per l'Ente, consente allo stesso di reinvestirlo nel territorio.

1.3 Sulla motivazione analitica relativa all'acquisto di quote societarie (art 5 c.1 TUSP): convenienza economica e sostenibilità finanziaria

Strettamente connessa alla motivazione ex art. 4 TUSP sul perseguimento delle finalità istituzionali, è la motivazione analitica ex art. 5 comma 1 TUSP, per il quale, nell'acquisto di una partecipazione societaria, l'Amministrazione deve motivare analiticamente "...con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa...".

Nel caso di specie, dunque, posto che l'acquisto di quote societarie di Farmapiana è strettamente connessa al successivo affidamento *in house* del servizio di gestione della farmacia comunale, si evidenziano le ragioni di opportunità economica e di sostenibilità finanziaria di tale operazione, la sua convenienza e opportunità rispetto alla gestione diretta o all'affidamento a terzi tramite gara, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Quanto alle "...finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria...", si rileva come l'ingresso da parte del Comune di Lastra a Signa in Farmapiana, come evidenziato nella "Manifestazione di interesse per

l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale” e il relativo “Business Plan Farmacia di Lastra a Signa”, allegati alla presente relazione e a cui integralmente si rinvia, consente all’Ente di entrare in una società già costituita, a capitale interamente pubblico, con comprovata solidità ed affidabilità, e consolidata esperienza proprio nell’ambito della gestione di farmacie comunali. A tal proposito si precisa che, preliminarmente a ogni decisione, il comune ha dato incarico ad una professionista esterna, dottoressa commercialista, revisore legale dei conti, di redigere una perizia tecnica che individuasse il valore economico del servizio di gestione della farmacia comunale sede 5, della sede 6 e, con riferimento alla sede 5, un quadro finanziario di massima relativo ai 18 anni successivi alla scadenza del contratto di gestione, che desse conto della redditività e sostenibilità finanziaria della gestione della farmacia. La redazione di detti atti si è basata su dati di bilancio già in possesso degli uffici comunali e di ulteriore documentazione richiesta ad hoc a Farmapiana. Gli studi in questione sono stati effettuati anche in relazione all’eventuale espletamento di una nuova gara ed evidenza pubblica: lo sviluppo di tale quadro economico-finanziario di massima ha evidenziato la redditività e sostenibilità della gestione della sede 5 generando flussi di cassa operativi positivi. Tutto ciò per dare conto che l’A.C. non si è basata nelle proprie scelte su dati di parte ma ha espletato le proprie autonome verifiche sulla solidità della società e della specifica farmacia .

Come si evince dal “Business Plan Farmacia di Lastra a Signa” (ALL 2):

- a) Farmapiana è interamente pubblica, costituita inizialmente dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, in seguito, hanno aderito alla compagine sociale anche i Comuni di: Borgo San Lorenzo, Signa e Scarperia e San Piero;
- b) il Capitale Sociale ammonta a € 8.756.744 con un valore nominale per ogni azione pari ad 1 (uno) euro;
- c) il Patrimonio Netto della società, che gestisce per conto dei soci n° 12 farmacie, n° 1 Magazzino Centrale, n. 3 Studi medici per un Valore della Produzione ammontante a € 20.952.956 ammonta (Bilancio 2024) ad €10.001.939. Negli ultimi quattro esercizi la società ha sempre chiuso i Bilanci con segno positivo:

UTILE D'ESERCIZIO				
Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Prima dell'Imposte	426.078	524.411	98.299	732.936
Utile Netto	273.408	365.672	46.784	515.791

(La flessione degli utili registrata nel 2023 è da attribuire all’alluvione che ha colpito il Comune di Campi Bisenzio, evento che ha avuto un impatto significativo sull’operatività e sui risultati economici della Società).

- d) l’ingresso in Farmapiana consente all’Ente di conseguire un incremento di entrate, posto che, la media del canone (ad oggi calcolato in percentuale sul fatturato dell’anno precedente) versato al comune negli ultimi 5 anni da Farmapiana ai sensi dell’art. 4, c.1, lett.b) del contratto di gestione (Rep. 34 del 28/9/2007) è di € 174.639,39 (oltre Iva) mentre nel “*Business Plan Farmacia di Lastra a Signa*” viene proposto un canone fisso annuale pari a € 220.000 (oltre Iva) per i primi sette anni con rivalutazione Istat a partire dall’ottavo anno e con possibilità di richiesta di versamento anticipato qualora le esigenze di bilancio del Comune lo rendano opportuno. Il canone sarà versato mediante rate quadrimestrali il 30/4, 30/08, 30/12 di ogni anno. Detto canone fisso risulta coerente con gli approfondimenti condotti dalla professionista di cui si diceva sopra, che infatti in caso di gara avrebbe individuato la base d’asta del canone fisso in € 185.000.

- e) l'ingresso in Farmapiana consente all'Ente di beneficiare non solo del canone di concessione di cui sopra, ma anche di percepire dividendi in caso di utili;
- f) l'ingresso in Farmapiana consente all'Ente di evitare l'alea di un possibile contenzioso in merito alla possibile richiesta da parte del contraente uscente di pagamento della indennità di avviamento della farmacia comunale sede n. 5. L'indennità di avviamento è prevista dall'art.110 del R.D. n. 1265/1934 e ripresa dall'art. 24 della L.R. n.16/2000 e s.m.; non è immediatamente evidente se nel caso di una farmacia a titolarità pubblica, le previsioni normative sull'indennità siano valide come nei rapporti tra privati, se cioè tale indennità sia o meno dovuta e con quali riflessi nei rapporti tra comune in qualità di titolare della farmacia e soggetto gestore, nonché rispetto alla scelta tra le varie tipologie di affidamento del servizio.
- g) l'ingresso in Farmapiana, proprio per il know-how specifico e consolidato nel tempo nella gestione integrata di più farmacie comunali, circostanza questa che consente una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all'utenza, visti gli impegni in tal senso di Farmapiana (vds ancora Manifestazione di Interesse e Business Plan cui si rinvia), ulteriormente rafforzati a seguito della acquisizione dello status di "società benefit", a fronte del mantenimento di un controllo analogo congiunto garantito dall'art 22 dello Statuto di Farmapiana, rende l'opzione di acquisizione di quote societarie preferibile rispetto ad altri potenziali modelli organizzativi societari astrattamente possibili, come ad esempio, una società di capitale a partecipazione uninominale e totalitaria o una società mista con socio privato individuato con gara pubblica (sul punto l'Ente ritiene preferibile e maggiormente conveniente acquisire quote societarie di una società, a capitale interamente pubblico, già costituita, ben inserita nel settore, dall'operato collaudato e dalla comprovata solidità economica e finanziaria);
- h) quanto alla sostenibilità finanziaria si rimanda integralmente al Business Plan di Farmapiana che garantisce una redditività per l'Ente per un arco temporale di almeno 12 anni;

1.4 Sulle ragioni della convenienza rispetto a gestione diretta o externalizzata del servizio affidato in house (ex art 5 c.1 TUSP) e ex art 14 e ex art. 17 comma 2 D. Lgs. 201/2022

Tanto premesso in merito alle motivazioni di cui all'art. 5 T.U.S.P. riguardo all'acquisto delle partecipazioni azionarie, si osserva quanto segue in merito ai vantaggi rispetto alla "...*gestione diretta o externalizzata del servizio affidato...*", motivazione questa richiesta tanto dall'art. 5 T.U.S.P., quanto dall'art. 17 comma 2 del 201/2022: "...*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi...*".

In particolare, in riferimento alla necessaria esplicitazione delle ragioni alla base del giudizio di infungibilità dello strumento societario prescelto rispetto alle altre differenti forme organizzative previste per l'esercizio del servizio farmaceutico, si rileva quanto segue:

- a) **Vantaggi dell'in house rispetto alla gestione in economia**: la gestione in economia è stata già valutata dal Comune come non percorribile nel caso di specie, ed è dunque incompatibile con le scelte strategiche compiute dall'Amministrazione. Tale opzione comporterebbe infatti la necessità di istituire una struttura comunale autonoma dedicata al servizio, con incremento della dotazione organica, aggravio di costi gestionali e rigidità organizzative non sostenibili e non giustificabili, tanto più a fronte della prospettiva di acquisire quote societarie in una organizzazione solida come Farmapiana, che, attraverso un know-how specifico consolidato nel tempo, grazie alla gestione integrata di più farmacie comunali, consente una razionalizzazione dei costi e delle procedure, nonché una conseguente garanzia di maggiore redditività, una maggiore capacità di investimento, e un conseguente ampliamento dei servizi offerti all'utenza, visti gli impegni in tal senso di Farmapiana (vds ancora Manifestazione di Interesse e Business Plan cui si rinvia) ulteriormente rafforzati a seguito della acquisizione dello status di "società benefit". Il Comune di Lastra a Signa, peraltro, in caso di gestione diretta in economia, dovrebbe accollarsi l'attività ed i costi per l'allestimento della farmacia, con ogni necessaria dotazione tecnica, assumendo dunque gli inevitabili oneri della operazione, di notevole ammontare; dovrebbe procedere poi al reclutamento del personale (con tutti i limiti previsti per il contenimento dei costi del personale dell'Ente tra cui l'art. 1 commi 557 e ss. L. 296/2006 ed il calcolo delle capacità assunzionali ex DL 34/2019 e D.M. 17.03.2020) il tutto in mancanza di un know how specifico nella gestione di farmacie comunali posseduto invece da Farmapiana.

Il modello della gestione in economia non appare peraltro in linea con l'attuale "evoluzione imprenditoriale" del settore afferente alle farmacie, che sempre più prevede modalità gestionali imprenditoriali e commerciali, richieste dal mercato e dagli utenti.

Proprio sotto questo profilo si evidenzia come una eventuale gestione diretta imporrebbe all'Ente di inquadrare il personale dipendente nel CCNL Funzioni locali (tipicamente legato all'esercizio di funzioni pubbliche di carattere autoritativo o certificativo tipiche degli enti locali), e non invece nel CCNL privato di riferimento, un modello contrattuale certamente più consono all'ambito della erogazione di un servizio quale quello farmaceutico.

Con l'applicazione del CCNL privato di riferimento i vantaggi sarebbero peraltro reciproci: minore rigidità per l'Ente datoriale e contestuale maggiori opportunità di crescita professionale legate alla performance per i dipendenti.

Sia sotto il profilo contrattuale che, soprattutto gestionale, l'eventuale gestione diretta del servizio farmaceutico potrebbe determinare una minore flessibilità operativa e una maggiore rigidità burocratiche, tipiche della macchina amministrativa, potenzialmente ostative ad una gestione efficiente e reattiva.

- b) **Vantaggi rispetto alla esternalizzazione tramite gara**: rispetto all'affidamento a terzi mediante gara pubblica, la gestione in house consente un controllo più diretto sui livelli di servizio (attraverso la partecipazione societaria interamente pubblica e il controllo analogo congiunto garantito dallo Statuto di Farmapiana). L'in house, inoltre, particolarmente nel caso di specie a seguito della acquisizione da parte di Farmapiana della qualifica di società benefit, consente di non perseguire esclusivamente la logica del profitto, ma di mettere al centro le finalità di interesse pubblico, coniugando sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impatto sociale positivo. Ciò significa che ogni scelta gestionale viene orientata non solo all'efficienza economica (comunque garantita dalla maggiore redditività

prospettata da Farmapiana in termini di aumento del canone di concessione e possibile redistribuzione di utili), ma anche alla tutela della salute come bene primario, all'inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale (vds impegno di Farmapiana ad effettuare ingenti lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede 5, con incremento dei servizi offerti all'utenza ivi compresa l'attivazione del servizio h24, nonché impegno ad aprire, ove possibile, anche la sede 6). Il modello della farmacia dei servizi, già adottato dalla società, rafforza tale prospettiva: la farmacia comunale non assume le caratteristiche di un semplice punto vendita di medicinali, ma quello di un presidio sanitario di prossimità integrato nella rete dei servizi pubblici locali. Il Comune attraverso l'in house (e il relativo controllo analogo congiunto), mantiene quindi un canale diretto con i cittadini, promuove campagne di prevenzione, sviluppa servizi digitali e di telemedicina, garantendo altresì il reinvestimento degli utili sul territorio. Infine l'affidamento in house rispetto alla esternalizzazione tramite gara elimina il rischio di discontinuità derivante dall'alternanza dei concessionari.

1.5 Sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art 5 c.1 TUSP) e ex art 14 commi 2 e 3 D. Lgs. 201/2022

Quanto infine, sempre in relazione alla motivazione analitica di cui all'art. 5 TUSP, ma relativamente all'onere di “...dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”, si rileva come l'acquisizione da parte dell'Ente di una quota societaria finalizzata al conseguente successivo affidamento in house del servizio, consente all'Ente di conseguire anche i seguenti obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità, come sintetizzati nella “Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale” e nel relativo “Business Plan” cui integralmente si rinvia:

- Risparmio gestionale: il Comune non deve sostenere spese per strutture, personale, approvvigionamenti e sistemi informatici, poiché tali oneri ricadono integralmente sulla società in house. L'affidamento solleva quindi il Comune dalla necessità di incrementare la propria dotazione organica e di sostenere spese di sede e di gestione amministrativa;
- Garanzia di redditività: la gestione delle farmacie consente un ritorno economico stabile sotto forma di canoni di concessione, che si traduce in entrate fisse per il bilancio comunale;
- Controllo pubblico: il Comune mantiene il controllo sulla gestione, indirizzando le scelte strategiche attraverso il modello del controllo analogo congiunto, senza dover affrontare le rigidità tipiche della gestione diretta ed i rischi di una gestione esternalizzata;
- Razionalizzazione dei costi e delle procedure: grazie alla gestione integrata di più farmacie comunali, Farmapiana beneficia di potere contrattuale negli approvvigionamenti, servizi amministrativi e contabili centralizzati, condivisione di strumenti informatici e piattaforme digitali. Queste economie di scala si traducono in un abbattimento dei costi unitari e in una maggiore competitività della gestione;
- Condivisione del Know-how: Oltre al know how gestionale, Farmapiana dispone di competenze strategiche nella pianificazione commerciale, nella gestione delle relazioni sindacali, nello sviluppo di servizi socio-sanitari integrativi (es. campagne di prevenzione, screening, telemedicina di base), nella formazione continua del personale,

- Gestione robotizzata delle farmacie: Farmapiana ha introdotto sistemi di robotizzazione per la dispensazione dei farmaci e la gestione del magazzino, con effetti positivi su: riduzione degli errori, ottimizzazione dei tempi di servizio; incremento della sicurezza e della tracciabilità dei medicinali; miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. Questa innovazione tecnologica comporta vantaggi economici e qualitativi, difficilmente raggiungibili in una gestione comunale diretta,
- Capacità di investimento: ammodernamento e sviluppo delle farmacie comunali, implementazione di sistemi digitali e robotizzati di gestione del magazzino e della dispensazione, ampliamento dei servizi di prossimità in ambito socio-sanitario;
- Sinergie con gli altri Comuni soci: con possibilità di politiche comuni in materia di salute e welfare territoriale.

Sempre relativamente all'onere di “...dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” si evidenzia che, come risulta ancora dalla Manifestazione di Interesse e Business Plan cui si rinvia, l'acquisizione di quote societarie di Farmapiana finalizzate al successivo affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie prevede un **ampliamento dei servizi offerti all'utenza**.

I servizi attualmente forniti dalla farmacia sono i seguenti:

- Misurazione Pressione;
- Emoglobina Glicata;
- Trigliceridi;
- Colesterolo totale;
- Profilo lipidico;
- Consulenza Cosmetica;
- Attivazione Tessera Sanitaria;
- Prenotazione CUP;
- Consulenza Apoteca.

I servizi aggiuntivi che Farmapiana si impegna a garantire, in particolare ove si concretizzerà l'ipotesi di ampliamento e riorganizzazione dei locali della sede 5 sono i seguenti:

- Holter Pressorio;
- Holter Cardiaco
- Elettrocardiogramma ECG;
- Servizio Infermieristico.

Inoltre, in accordo con il Comune di Lastra a Signa e la Coop, vi è l'impegno da parte di Farmapiana ad organizzare, in un'area da individuare, le “Giornate della Salute”. Ad oggi nelle varie farmacie del gruppo, in collaborazione con la Rete Pass si mettono a disposizione delle giornate con la possibilità di poter effettuare dei “controlli specialistici” gratuiti, come ad esempio:

- Check-up Venoso (insufficienza venoso);
- Check-up Osseo (densitometria ossea del calcagno);
- Check-up Massa Corporea (misurazione massa corporea e stato idrico);
- Check-up Osseo + Vit. D (densitometria ossea + vitamina D);
- Check-up Unghie (valutazione benessere dell'unghia);
- Check-up Capello (valutazione benessere cuoio capelluto e capelli);
- Check-up Arterie (valutazione pressione arteriosa e salute arterie);
- Check-up Tiroide (misurazione ormone TSH – controllo tiroide);
- Check-up INR (misurazione tempo protrombina);
- Check-up Metabolico (misurazione ormone TSH – controllo tiroide);

- Check-up Ferritina (misurazione ferritina- carenza ferro);
- Check-up Cardiologico (ECG, profilo lipidico, impedenziometria, ecc);
- Check-up Audiologico (controllo udito);
- Check-up Colesterolo;
- Check-up Nei (mappatura);

A ciò si aggiunga, ancora, l'impegno al servizio h24 presso la sede 5 e all'apertura della sede 6, disponibilità queste volte a privilegiare, nella prospettiva della società benefit propria di Farmapiana, l'offerta di servizi all'utenza anche eventualmente a scapito della maggiore redditività.

1.6 Sulla sussistenza dei requisiti relativi al controllo analogo congiunto

Quanto ai requisiti richiesti dall'art. 16 del T.U.S.P. relativamente al necessario "controllo analogo" da parte delle Amministrazioni che affidano servizi in house, si rileva come lo Statuto di Farmapiana contiene un articolo *ad hoc* (il 22) rubricato "Controllo analogo congiunto", il quale prevede espressamente che i soci, tramite il *"COMITATO DEI SOCI"*, esercitino il controllo in tre forme: "ex ante", "contestuale", "ex post", come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 7/2017, vds art. 22 dello Statuto societario: *"...i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società..."* garantendo così per espressa previsione statutaria il controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci (il funzionamento del Comitato dei soci è poi regolamento nel dettaglio dal Regolamento sul controllo analogo congiunto).

L'assetto di governance di Farmapiana S.p.A. è dunque disciplinato dal Regolamento sul Controllo Analogo Congiunto (ALL 3) approvato dai Comuni soci, che definisce in modo puntuale gli strumenti attraverso i quali gli enti pubblici esercitano, in forma coordinata, un potere di direzione, supervisione e condizionamento sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali rilevanti della società. In tale sistema, anche il Comune di Lastra a Signa – pur titolare di una partecipazione azionaria minoritaria – partecipa pienamente al Comitato dei Soci per il Controllo Analogo Congiunto, organo collegiale nel quale ogni ente socio è rappresentato e che esprime pareri obbligatori su: piani industriali, bilanci, variazioni statutarie, operazioni straordinarie, programmazione degli investimenti, affidamenti e rapporti contrattuali con gli enti affidanti.

La presenza nel Comitato assicura al Comune un effettivo potere di indirizzo e di verifica, tale da garantire un controllo sulla società analogo a quello esercitabile sui propri uffici.

La partecipazione minoritaria non compromette la qualificazione *in house*. La giurisprudenza euro-unitaria e nazionale (Corte di Giustizia UE, cause Stadt Halle, Carbotermo, Econord; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2623/2021 e n. 578/2022) ha più volte affermato che la titolarità di quote anche modeste è pienamente compatibile con il modello *in house*, purché l'ente disponga di strumenti concreti per incidere sulle decisioni fondamentali della società. È proprio la partecipazione al Comitato dei Soci, unitamente alla struttura del regolamento e ai poteri attribuiti dall'articolato statutario, a garantire anche per il Comune di Lastra a Signa una capacità effettiva di influenza sulle decisioni strategiche, soddisfacendo i requisiti dell'art. 5 TUSP e dell'art. 14 d.lgs 201/2022 in materia di controllo analogo congiunto.

Peraltro il Regolamento del controllo analogo congiunto prevede una esplicita "Clausola di salvaguardia del controllo pubblico" all'art. 9 in forza della quale *"Ogni decisione*

o operazione che possa alterare la natura della società quale soggetto in house providing deve essere previamente approvata dall'Assemblea dei Soci, previo parere vincolante del Comitato dei Soci. 2. La società si impegna a garantire che il controllo pubblico sia sempre mantenuto, sia sotto il profilo formale che sostanziale...

Sul punto peraltro si evidenzia peraltro come tanto la giurisprudenza civile quanto quella amministrativa abbiano ormai chiarito come il requisito del controllo analogo congiunto sia soddisfatto anche nelle ipotesi in cui, come avviene nella compagine sociale di Farmapiana, la società *in house* sia pluripartecipata, con partecipazioni minoritarie anche pulviscolari (vds sul punto Cass. Civile, Sezioni Unite, 18 luglio 2024, n. 18623: “...quando si afferma che il controllo deve essere congiunto, ciò non implica che debba essere anche necessariamente "paritario", essendo sufficiente che risulti nello Statuto la presenza di strumenti idonei ad assicurare che ciascuna P.A. controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare l'attività del soggetto controllato (si veda, a titolo esemplificativo, Corte di Giustizia UE, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11, la quale ha precisato che, nel caso in cui le amministrazioni pubbliche detengano congiuntamente un soggetto in house cui affidano l'adempimento di una delle proprie missioni di servizio pubblico, il requisito strutturale del controllo analogo può ritenersi sussistente anche in caso di controllo congiunto, a condizione che ciascuno degli enti pubblici affidanti abbia di per sé la possibilità di influire, in maggiore o minore misura, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni rilevanti del soggetto strumentale, possibilità del resto assicurata dalle dinamiche di funzionamento degli organi consortili)...”.

Peraltro la stessa Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, nella deliberazione resa ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 175 del 2016 in relazione all'acquisto della partecipazione in Farmapiana da parte dei Comuni di Scarperia e San Piero (Del. n. 25/2024/PSSP), ha avuto modo di chiarire come “...*parimenti la giurisprudenza amministrativa e contabile, cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non dubita che la gestione di una farmacia comunale possa essere altresì esercitata da un Comune mediante società di capitali “in house”, benché tale modalità non sia stata prevista dalle leggi n. 465 del 1968 e n. 362 del 1991; tale modulo organizzativo appare peraltro coerente con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate. L'affidamento in house è consentito, inter alia, a condizione che il Comune eserciti sulla società un “controllo analogo” a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative (cfr. Cass. sez. un., ordinanza n. 567/2024; Cass., sez. un., 26 maggio 2023, n. 14776; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20632)...*Sulla base delle norme e della giurisprudenza richiamate, questa Corte osserva come, in linea generale, la gestione di una farmacia di cui il Comune ha la titolarità possa essere esercitata, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 della l. n. 475 del 1968, anche mediante società di capitali in house... ”.

In senso conforme sul punto anche la giurisprudenza amministrativa: “...*peraltro le censure formulate omettono di considerare che intanto sarebbe possibile per CAP svolgere con affidamento diretto i servizi di grossista in favore del medesimo Comune appellante, in quanto lo stesso Comune detenga una partecipazione in tale società, secondo il modello dell'in house providing, non rilevando la circostanza che il Comune medesimo, considerata la marginalità della partecipazione, non possa svolgere in via autonoma il controllo analogo tipico del modello dell'in house, in quanto il controllo analogo a base del modello prescelto va visto in un'ottica congiunta, con riferimento alla posizione di tutti gli Enti locali partecipanti, in virtù degli accordi interambito, al capitale sociale della società affidataria...*” (Cons. Stato, Sez V, sentenza n. 4153/2024).

1.7 Sulla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art 5 c.2 TUSP) e ex art 14 comma 3 D.Lgs. n. 201/2022 (TUSPL)

L'affidamento dei servizi pubblici locali, come la gestione delle farmacie comunali, a *società in house providing* deve comunque rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'obbligo di garantire il rispetto di tale disciplina è espressamente previsto dalla normativa nazionale sui servizi pubblici locali (attualmente il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica, o TUSPL) e dalla giurisprudenza.

Per l'affidamento *in house*, in particolare quando si tratta di servizi di interesse economico generale (come la gestione delle farmacie comunali), l'Amministrazione aggiudicatrice deve provare che l'affidamento *in house* e i relativi vantaggi finanziari non costituiscano un aiuto illegittimo all'impresa.

Tale prescrizione si ritrova anche nell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 (TUSPL), il quale stabilisce che l'atto deliberativo con cui l'ente locale decide l'affidamento *in house* deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato (Art. 107 del TFUE) si hanno quando:

- è concesso un vantaggio economico a un'impresa (la società *in house*).
- il vantaggio è concesso da risorse statali (risorse dell'ente locale).
- il vantaggio è selettivo (favorisce solo alcune imprese o la società *in house*).
- è idoneo a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Nel caso di specie deve escludersi la natura di aiuto di Stato anche alla luce del c.d. criterio dell'investitore privato (Market Economy Operator Principle - MEOP): l'intervento pubblico è conforme alla logica di un investitore privato, in quanto mira ad un profitto a medio-lungo termine, tramite un affidamento *in house* che è remunerativo per l'Ente e privo di oneri per il Comune, e pertanto non può essere considerato un aiuto all'impresa.

L'affidamento in oggetto, peraltro, come già ricordato, sarebbe rivolto ad una società a capitale interamente pubblico, tramite un affidamento *in house*, nel rispetto dei requisiti previsti per questa tipologia di affidamento dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 1564/2020):

- a) esercizio – da parte degli Enti pubblici soci, anche in forma congiunta – di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) esercizio di oltre l'80% delle attività della Società nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci e condizionamento della produzione ulteriore al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza;
 - c) assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto o esercizio di influenza determinante sulla Società controllata;
- requisiti tutti sussistenti nel caso di specie e garantiti nella “Manifestazione di interesse per l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale” e dal “Business Plan Farmacia di Lastra a Signa” nonché nello Statuto societario (ALL 1 e ALL 2 cui integralmente si rinvia).

Farmapiana in sintesi non riceve fondi pubblici, al contrario, genera una utilità anche economica per gli Enti pubblici da cui è, integralmente, partecipata, anche sotto questo profilo l'affidamento *in house* in oggetto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 5 comma 2 TUSP

e all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 (TUSPL) in tema di disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

1.8 Sulla durata del contratto di servizio ex art 19 d. Lgs. n. 201/2022

L'art. 19 del D. Lgs. 201/2022 prevede che: *«Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4».*

Come evidenziato all'interno del Business Plan allegato, la proposta di Farmapiana *“...prevede la ristrutturazione della farmacia nel centro commerciale Coop di Lastra a Signa, che occupa una superficie di circa 100 mq. Il progetto applica principi di innovazione, funzionalità e attenzione al cliente, adattati ad uno spazio già operativo nel contesto commerciale. L'intervento di ristrutturazione mira a creare ambienti moderni, luminosi e accoglienti, capaci di favorire un'esperienza di acquisto e di assistenza di alta qualità. La disposizione degli spazi sarà ottimizzata per garantire un flusso agevole tra le diverse aree, con un'attenzione particolare alla zona vendita, che sarà rinnovata con arredi contemporanei e materiali di qualità. La farmacia sarà modernizzata con un sistema di magazzino automatizzato, che permetterà di gestire efficacemente le scorte e di velocizzare le operazioni di dispensazione. Questa tecnologia consentirà al personale di dedicare più tempo al cliente, migliorando la qualità del servizio e l'efficienza complessiva”.*

Per la ristrutturazione della Farmacia, come previsto nel Business Plan *“...complessivamente si stima che per la ristrutturazione e l'arredo architettonico il costo sarà di circa € 450.000; detto costo sarà ammortizzato in 8 anni e peserà in bilancio, annualmente, per € 56.250,00. Alla fine dell'ottavo anno si prevede un riammodernamento della farmacia con lo scopo di mantenerla commercialmente interessante, l'investimento previsto ammonterà a circa € 150.000,00 ed avrà un ulteriore ammortamento in anni 8....”.*

La durata proposta dell'affidamento risulta coerente con il Piano Economico-Finanziario asseverato, che evidenzia come gli investimenti necessari per la gestione delle farmacie – inclusi interventi di ristrutturazione, allestimento, robotizzazione dei processi e digitalizzazione dei servizi – richiedano un orizzonte temporale adeguato per il loro pieno ammortamento. In applicazione dell'art. 19 del d.lgs 201/2022, la durata del rapporto è pertanto calibrata sul tempo necessario al recupero dei costi e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, senza eccedere il periodo giustificato dall'entità e dalla natura degli investimenti programmati. Tale scelta garantisce proporzionalità, sostenibilità e conformità ai principi di efficienza, economicità e corretta allocazione del rischio propri dell'affidamento in house providing.

Si ritiene pertanto naturale prevedere una scadenza dell'affidamento oltre il termine previsto per l'ammortamento degli investimenti.

1.9 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene dunque motivata la sussistenza dei presupposti tanto per l'acquisizione da parte dell'Ente di quote societarie di Farmapiana S.p.A. (società a capitale integralmente pubblico, solida sul piano patrimoniale e finanziario, con garanzia del controllo analogo congiunto con esperienza consolidata nella gestione di farmacie comunali, realizzazione di economia di scala etc...), quanto per il conseguente affidamento *in house* del servizio del servizio, conveniente sia per l'Ente, in termini di incremento del corrispettivo per il canone di gestione del servizio, sia per l'utenza, in termini di implementazione dei servizi offerti.

In particolare si ritengono ampiamente soddisfatti, alla luce della relazione in oggetto, i requisiti di motivazione analitica previsti dal D. lgs n. 175 del 2016 a sostegno dell'atto deliberativo del Consiglio del Comune di Lastra a Signa volto all'ingresso dell'Ente nel capitale sociale di Farmapiana S.p.A., così come le ragioni a sostegno della scelta della modalità di gestione del servizio, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 14, co. 2-3, del D. Lgs. n. 201 del 2022.

Lastra a Signa, 30.12. 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Enrico Tirati

ALLEGATI:

- 1) "Manifestazione di interesse per l'affidamento in house providing del servizio di gestione delle farmacie comunali di Lastra a Signa previo ingresso nella compagine sociale"
- 2) "Business Plan Farmacia di Lastra a Signa" con Piano Economico Finanziario asseverato
- 3) Regolamento sul controllo analogo congiunto

CONTRATTO DI SERVIZIO

per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale
Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

TRA

- il **Comune di Lastra a Signa**, C.F. [●], con sede in [●], rappresentato da [●] in qualità di [●], di seguito anche “Comune” o “Concedente”;

E

- **Farmapiana S.p.A.**, C.F./P. IVA [●], con sede legale in [●], società a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti di società *in house providing*, rappresentata dal Presidente pro tempore [●], di seguito anche “Farmapiana” o “Gestore”;

congiuntamente denominate anche “Parti”.

** * **

PREMESSE

a) Il Comune di Lastra a Signa è titolare della sede farmaceutica comunale n. 5, come individuata dalla normativa regionale e dagli atti di programmazione sanitaria, ubicata in Via S.M. A Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop.

b) Farmapiana S.p.A. è società a totale capitale pubblico, partecipata da più Comuni, dotata dei requisiti per operare come soggetto *in house* ai sensi degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 175/2016 e degli artt. 14 e seguenti del d.lgs. 201/2022; in data 3 ottobre 2025 ha acquisito la qualifica di **società benefit**, avendo integrato nello Statuto finalità di beneficio comune connesse alla tutela della salute, all'inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale.

c) Con deliberazione del [●] l'Assemblea straordinaria di Farmapiana ha deliberato un aumento di capitale riservato, tra gli altri, al Comune di Lastra a Signa, che ha aderito con deliberazione consiliare n. [●] del [●], divenendo socio della società a seguito della sottoscrizione e liberazione delle azioni ad esso riservate.

d) Con deliberazione consiliare n. [●] del [●], adottata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e degli artt. 14, 17, 19 e 24 del d.lgs. 201/2022 il Comune, tra l'altro,

- ha approvato la partecipazione del Comune di Lastra nella società "FARMAPIANA Società Benefit S.p.A.,
- ha approvato la relazione ex art. 5 TUSP sull'interesse pubblico alla partecipazione in Farmapiana ed ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 sull'affidamento in house del servizio farmaceutico comunale
- ha approvato l'affidamento diretto a Farmapiana della gestione del servizio farmaceutico comunale relativo alla farmacia in regime di in house providing sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato;
- ha approvato lo schema del presente Contratto di Servizio.

e) La suddetta deliberazione consiliare è stata trasmessa ad ANAC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 comma 2 del d.lgs. n. 201 del 2022 in data [●] ed è quindi decorso il termine di 60 giorni di stand still di cui all'art. 17, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 201 del 2022

f) Il servizio farmaceutico comunale costituisce **servizio pubblico locale di rilevanza economica**, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 201/2022, con funzione di presidio sanitario territoriale, prevenzione, educazione sanitaria, erogazione di servizi a finalità sociale e integrazione con il sistema sanitario regionale.

g) La gestione della Farmacia n. 5 è attualmente esercitata dalla stessa Farmapiana in forza di Contratto Rep 34 del 28/09/2007 stipulata a seguito di selezione con gara pubblica. Il suddetto contratto è pervenuto a naturale scadenza il 28/09/2025 ed il servizio prosegue in regime di prorogatio in virtù dell'art.12 del contratto stesso, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard;

h) Farmapiana ha predisposto un **Business Plan/PEF asseverato**, dal quale risultano gli investimenti necessari, la previsione dei flussi economico-finanziari, la durata necessaria al loro ammortamento e l'assenza di sovra-compensazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Comune e Farmapiana S.p.A. per la **gestione del servizio farmaceutico comunale** relativo alla sede n. 5 in regime di concessione di servizio pubblico locale di rilevanza economica, affidato in regime di *in house providing*.
2. Il servizio comprende le attività di:
 - a) dispensazione di medicinali in regime SSN e in regime di vendita libera;
 - b) distribuzione di dispositivi medici, parafarmaci e altri prodotti sanitari;
 - c) erogazione di servizi di **farmacia dei servizi**, secondo la normativa nazionale e regionale;
 - d) offerta di servizi di prenotazione CUP, assistenza amministrativa di base, attivazione tessera sanitaria;
 - e) attività di prevenzione, screening, educazione sanitaria e campagne di salute pubblica;
 - f) servizi aggiuntivi a elevato valore sociale, come le “giornate della salute”, anche in collaborazione con soggetti qualificati.
3. Il servizio è svolto nel rispetto della disciplina del servizio pubblico locale, delle autorizzazioni sanitarie e della programmazione regionale.

Art. 2 – Regime giuridico

1. Il presente contratto ha ad oggetto un **servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete**, ai sensi del d.lgs. 201/2022.
2. L'affidamento avviene in **regime di “in house providing”**, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016 e dagli artt. 14 e seguenti del d.lgs. 201/2022.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente affidamento è fissata in **12 (dodici) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. La durata è commisurata all'entità degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli stessi.
3. Eventuale rinnovo potrà essere disposto nel rispetto dei principi di legge, previa verifica del mantenimento dei requisiti di *in house* e degli equilibri economico-finanziari.

Art. 4 – Locali e sedi di esercizio

1. Il servizio è svolto nella sede **Farmacia comunale n. 5** nei locali siti in Via S.M. A Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop attualmente condotti in sublocazione dal Comune di Lastra a Signa a Farmapiana sulla base di contratto di locazione in corso di proroga / rinnovo per l'intera durata dell'affidamento

TITOLO II – CONTENUTO DEL SERVIZIO

Art. 5 – Prestazioni essenziali

1. Farmapiana è tenuta a garantire:
 - o la dispensazione continuativa dei medicinali, SSN e non, nei limiti delle autorizzazioni regionali;
 - o la presenza di personale abilitato, in numero adeguato ai volumi di attività;
 - o il rispetto degli orari e dei turni di apertura e reperibilità stabiliti dalla disciplina regionale e dalle disposizioni dell'Azienda USL competente;
 - o l'approvvigionamento regolare dei farmaci e dei dispositivi medici, assicurando la continuità terapeutica;
 - o la corretta conservazione e tracciabilità dei medicinali.

Art. 6 – Farmacia dei Servizi e prestazioni aggiuntive

1. Farmapiana sviluppa e gestisce le farmacie comunali secondo il modello della **farmacia dei servizi**, con particolare riferimento a:
 - o servizi di autoanalisi (pressione, profilo lipidico, glicemia, ecc.);
 - o esecuzione di ECG, holter pressorio, holter cardiaco, ove autorizzati;

- servizi infermieristici e prestazioni di telemedicina di base;
 - attività di presa in carico dei pazienti cronici;
 - campagne di prevenzione e screening, anche gratuiti o a tariffe calmierate (giornate della salute).
2. I servizi aggiuntivi sono descritti nel PEF e potranno essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze sanitarie e autorizzazioni regionali.
3. Nei casi di revisione in aumento o decentramento della pianta organica delle farmacie ed esercizio del proprio diritto di prelazione, il Comune procederà - in conformità e nei limiti delle disposizioni di legge - ad assegnare in gestione alla società le farmacie di nuova istituzione secondo le modalità dell'in house providing. In tali casi la società si obbliga ad assumere in gestione le farmacie comunali di nuova istituzione secondo condizioni economiche e operative da concordare in apposito atto aggiuntivo al presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di equilibrio economico-finanziario.

Art. 7 – Programma di esercizio e orari

1. Farmapiana si impegna a rispettare il Programma di esercizio allegato sub A), che definisce:
- orari di apertura ordinaria;
 - turnazioni di apertura festiva e notturna;
 - eventuali estensioni di orario;
 - servizio di reperibilità.
2. Ogni modifica significativa al programma deve essere preventivamente condivisa con il Comune, nel rispetto delle regole regionali.

** * **

TITOLO III – CORRISPETTIVI E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 8 – Canone di concessione

1. A fronte dell'affidamento, Farmapiana corrisponde al Comune un **canone annuo fisso** pari a **€ 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre IVA**,
2. Il canone fisso è corrisposto in **tre rate quadrimestrali posticipate**, con scadenza 30 aprile, 30 agosto, 30 dicembre di ogni anno.
3. In deroga a quanto sopra previsto al comma 1:
 - per il primo anno di affidamento, il canone è concordemente fissato in € 110.000,00 (oltre IVA);
 - per il secondo anno, in € 330.000,00 (oltre IVA);
 - dal terzo anno in poi, in € 220.000,00 (oltre IVA), salvo aggiornamenti ISTAT.
4. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, nel corso del primo anno, un anticipo sul canone del secondo anno, fino a un massimo di € 110.000,00 (oltre IVA), da imputarsi in detrazione alle rate successive.

Art. 9 – Piano Economico-Finanziario

1. Il presente affidamento è regolato dal **PEF asseverato**, allegato sub F), elaborato in coerenza con gli articoli 14 e 19 del d.lgs. 201/2022.
2. Le compensazioni economiche sono parametrare alla copertura dei costi del servizio, degli investimenti previsti e di un margine ragionevole di utile.

Art. 10 – Contabilità separata

1. Farmapiana è tenuta a mantenere una **contabilità separata e analitica** per la gestione della Farmacia n. 5.
2. La contabilità separata deve consentire:
 - la ricostruzione dei costi e dei ricavi;
 - il controllo delle compensazioni economiche;
 - la verifica del rispetto del PEF.

Art. 11 – Riequilibrio economico-finanziario

1. In caso di eventi imprevedibili, di modifiche normative significative o di circostanze straordinarie che comunque incidano in modo rilevante sull'equilibrio economico-finanziario del PEF, Farmapiana può presentare al Comune motivata istanza di riequilibrio, corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato E.
2. A titolo puramente esemplificativo, il riequilibrio potrà consistere, nel rispetto della normativa vigente:
 - o nella modifica dei corrispettivi;
 - o nell'adeguamento degli standard di servizio;
 - o in una diversa articolazione temporale degli investimenti;
 - o in altri interventi coerenti con la disciplina del servizio.
3. In ogni caso, il riequilibrio dovrà rispettare il divieto di sovracompensazione e non potrà determinare effetti distorsivi della concorrenza.

** * **

TITOLO IV – INVESTIMENTI, INNOVAZIONE E FARMACIA DEI SERVIZI

Art. 12 – Programma degli investimenti

1. Farmapiana realizza gli **investimenti** indicati nell'Allegato B. Sono previsti, in particolare, investimenti immediati per interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento della Farmacia per un importo complessivo stimato di **€ 450.000,00**. Alla fine dell'ottavo anno si prevede un riammodernamento della farmacia con lo scopo di mantenerla commercialmente interessante, l'investimento previsto ammonta a circa € 150.000,00 ed avrà un ulteriore ammortamento in anni 8.
2. Gli interventi edilizi di ristrutturazione della Farmacia potranno essere avviati anche in data anteriore alla stipula del presente contratto, stante detenzione dei locali da parte di Farmapiana.
3. Lo stato di avanzamento degli investimenti è rendicontato annualmente al Comune.

Art. 13 – Innovazione tecnologica e digitalizzazione

1. Farmapiana si impegna a introdurre e mantenere:
 - sistemi informativi integrati di gestione del magazzino e della dispensazione;
 - strumenti di prenotazione digitale dei servizi;
 - soluzioni per l'interconnessione con sistemi regionali (CUP, fascicolo sanitario elettronico, ecc.);
 - piattaforme per la telemedicina di base.
2. Le modalità attuative sono dettagliate negli Allegati A e B.

** * **

TITOLO V – CONTROLLO, MONITORAGGIO, KPI E PENALI

Art. 14 – Controllo analogo

1. Il Comune esercita il **controllo analogo congiunto** su Farmapiana mediante:
 - l'esercizio dei diritti del socio;
 - la partecipazione al **Comitato dei Soci** previsto dal Regolamento per il controllo analogo congiunto.
2. Farmapiana si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esercizio del controllo analogo.

Art. 15 – Monitoraggio specifico del servizio

1. Il Comune potrà esercitare, altresì, un controllo specifico sul presente servizio attraverso:
 - l'esame periodico dei report trasmessi da Farmapiana;
 - verifiche sul rispetto degli standard di qualità;
 - sopralluoghi presso le sedi delle farmacie;
 - la raccolta di segnalazioni da parte dell'utenza.

Art. 16 – Indicatori di performance (KPI) e standard di servizio

1. Gli **indicatori di performance (KPI)** e gli standard qualitativi del servizio sono definiti nell'Allegato C.

Art. 17 – Sistema delle penali

1. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità, degli obblighi di servizio o degli impegni contrattuali, si applicano le **penali** previste nell'Allegato D.
2. Le penali sono graduabili in relazione:
 - alla gravità dell'inadempimento;
 - alla durata del disservizio;
 - all'impatto sull'utenza;
 - alla reiterazione delle violazioni.
3. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno, né l'adozione di provvedimenti ulteriori (diffida, risoluzione, ecc.).

** * **

TITOLO VI – PERSONALE

Art. 18 – Personale impiegato nella gestione

1. Farmapiana impiega esclusivamente personale proprio, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo applicato (es. CCNL Farmacie Speciali/Assofarm).

Art. 19 – Formazione e sicurezza

1. Farmapiana garantisce la formazione continua del personale, con particolare riferimento a:
 - farmacia dei servizi;
 - telemedicina e strumenti digitali;
 - relazione con il pubblico e presa in carico;
 - sicurezza sul lavoro e normativa sanitaria.

2. Farmapiana è responsabile dell'osservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e dalla normativa in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.

** * **

TITOLO VII – MODIFICHE, VARIANTI E ADEGUAMENTI

Art. 20 – Varianti e modifiche del servizio

1. Le Parti possono convenire modifiche al presente contratto e agli allegati, nel rispetto:
 - o delle disposizioni del d.lgs. 201/2022;
 - o delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in tema di modifiche dei contratti;
 - o del mantenimento dei requisiti per l'*in house providing*.
2. Le varianti non possono alterare la natura del servizio né stravolgerne l'equilibrio economico-finanziario senza adeguato riequilibrio.

Art. 21 – Adeguamenti normativi

1. Le disposizioni del presente contratto si intendono automaticamente adeguate alle eventuali norme imperative sopravvenute.
2. In caso di rilevanti modifiche normative che richiedano interventi di adeguamento contrattuale, le Parti provvederanno a ridefinire le clausole interessate con apposito atto integrativo.

** * **

TITOLO VIII – CESSAZIONE, RISOLUZIONE E SUBENTRO

Art. 22 – Scadenza naturale e restituzione

1. Alla scadenza del contratto, Farmapiana cessa dalla gestione del servizio, nel rispetto delle disposizioni sul subentro previste dalla normativa vigente.
2. Qualora alla scadenza del presente contratto il Comune non abbia provveduto all'individuazione del nuovo gestore, il rapporto prosegue alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

3. Farmapiana:

- Restituisce al Comune o al soggetto da questi indicato (il “nuovo gestore”) i beni ricevuti e i beni di proprietà del Comune secondo gli inventari iniziale e finale;
- collabora con il Comune o con il nuovo gestore per assicurare la continuità del servizio.

4. Il Comune (o il nuovo gestore) riconosce al Gestore, previa valutazione documentata:

- un’indennità per il riacquisto dei beni mobili ed immobili acquistati dalla Società, parametrata al loro valore effettivo, da calcolarsi come la media aritmetica tra i presumibili valori di realizzo e di rimpiazzo.
- un’indennità per il riacquisto delle scorte di magazzino, parametrata al loro costo di acquisto detratti i prodotti invendibili.
- un rimborso per eventuali investimenti strutturali effettuati e non ammortizzati alla data di cessazione;
- altre indennità eventualmente dovute per legge.

5. Le modalità di liquidazione degli importi saranno definite mediante apposito verbale di chiusura del rapporto, da redigere entro 60 giorni dalla cessazione.

Art. 23 – Recesso del Comune

1. Il Comune può recedere anticipatamente per sopravvenuti e giustificati motivi di interesse pubblico, con preavviso non inferiore a 12 (dodici) mesi, fatte salve le eventuali compensazioni / indennizzi dovute al Gestore secondo i criteri previsti dal PEF e della normativa vigente.

Art. 24 – Risoluzione

1. Il Comune può dichiarare la risoluzione del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento da parte di Farmapiana, tra cui:
 - mancata esecuzione degli investimenti essenziali;
 - violazioni gravi e ripetute degli standard di servizio;

- mancato pagamento del canone;
 - violazioni della normativa sanitaria o di sicurezza;
 - perdita dei requisiti di società in house.
2. La risoluzione è preceduta da diffida ad adempiere con termine non inferiore a 30 giorni, salvo casi di particolare gravità.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria alle controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto.
2. In mancanza di soluzione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 26 – Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione sono a carico del Gestore.

Art. 27 – Allegati

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:
 - Allegato A: Descrizione tecnica del servizio e programma di esercizio;
 - Allegato B: Programma degli investimenti;
 - Allegato C: Standard di qualità e indicatori di performance (KPI);
 - Allegato D: Sistema delle penali;
 - Allegato E: Procedura per il riequilibrio economico-finanziario;
 - Allegato F: PEF asseverato, con cronoprogramma dei lavori e delle attivazioni;

Luogo, data

Per il Comune di Lastra a Signa

Per Farmapiana S.p.A.

ALLEGATO A - Descrizione tecnica del servizio e programma di esercizio

al Contratto di servizio per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale
Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

** * **

Descrizione tecnica del servizio e programma di esercizio

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio farmaceutico comunale si configura come presidio sanitario territoriale integrato nel sistema sanitario regionale, operante secondo il modello della "Farmacia dei Servizi" in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.

2. SEDE DI ESERCIZIO

- Ubicazione: Via S.M. A Castagnolo, all'interno del centro Commerciale Unicoop
- Superficie: circa 180 mq complessivi (100 mq + 20 mq soppalco + ampliamento previsto)
- Doppio accesso: diretto dal supermercato e dal parcheggio esterno
- Accessibilità garantita per persone con disabilità motorie

3. SERVIZI ESSENZIALI

- a) Dispensazione di medicinali in regime SSN e in regime di vendita libera
- b) Distribuzione di dispositivi medici, parafarmaci e prodotti sanitari
- c) Consulenza farmaceutica qualificata
- d) Informazione ed educazione sanitaria

4. SERVIZI DELLA FARMACIA DEI SERVIZI

a) Servizi di base attualmente attivi:

- Misurazione pressione arteriosa
- Test emoglobina glicata
- Profilo lipidico (trigliceridi, colesterolo totale)
- Consulenza cosmetica specializzata
- Attivazione tessera sanitaria
- Prenotazione CUP e pagamento ticket
- Consulenza farmaceutica personalizzata

b) Servizi avanzati da implementare:

- Holter pressorio e cardiaco
- Elettrocardiogramma (ECG)
- Servizi infermieristici qualificati
- Prestazioni di telemedicina di base

5. GIORNATE DELLA SALUTE

Organizzazione periodica di screening gratuiti in collaborazione con specialisti qualificati:

- Check-up cardiovascolare, metabolico, tiroideo
- Controlli dermatologici e audiologici
- Valutazioni nutrizionali e densitometriche
- Campagne di prevenzione stagionali

6. PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Orari di apertura ordinaria:

- Lunedì-Sabato: 8:00-20:00
- Domenica: 8:30-13:00
- Festivi: orario continuato se il centro commerciale è aperto

Servizio di reperibilità:

Partecipazione al turno di reperibilità notturna e festiva secondo il programma stabilito dall'ASL competente in coordinamento con le altre farmacie del territorio comunale.

Estensioni orarie:

Possibilità di apertura H24 previa autorizzazione ASL e in presenza di spazi adeguati.

ALLEGATO B - Programma degli investimenti

al Contratto di servizio per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale

Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

** * **

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI - FARMACIA COMUNALE LASTRA A SIGNA

1. INVESTIMENTI IMMEDIATI (Anno 1)

1.1 Ristrutturazione e allestimento farmacia

- Importo: € 450.000,00
- Durata lavori: 3 settimane
- Ammortamento: 8 anni (€ 56.250,00/anno)
- Descrizione: Completa ristrutturazione degli spazi interni, nuovo layout funzionale, arredi contemporanei, ottimizzazione flussi clientela, creazione spazi consulenza riservati

1.2 Sistema robotizzato di dispensazione

- Importo: € 150.000,00
- Ammortamento: 7 anni (€ 21.428,57/anno)
- Caratteristiche: Gestione automatizzata scorte, controllo scadenze e lotti, ottimizzazione tempi di servizio, liberazione tempo farmacisti per attività consulenziali

1.3 Sistemi informatici e gestionali

- Importo: € 15.000,00/anno
- Descrizione: Computer, server, software gestionale, sistemi di cassa, collegamenti telematici con ASL e sistema sanitario regionale

2. INVESTIMENTI PROGRAMMATI (Anno 8)

2.1 Riammodernamento farmacia

- Importo: € 150.000,00
- Ammortamento: 8 anni
- Finalità: Mantenimento standard commerciali e funzionali, aggiornamento tecnologico

2.2 Upgrade sistema robotizzato

- Importo: € 185.000,00
- Ammortamento: 7 anni
- Finalità: Adeguamento alle evoluzioni tecnologiche e informatiche

3. CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

Anno	Ristrutturazione	Robot	Sistemi IT	Riammodernamento	Upgrade Robot	Totale Annuo
1	450.000	150.000	15.000	-	-	615.000
2-7	-	-	15.000	-	-	15.000
8	-	-	15.000	150.000	185.000	350.000

Anno	Ristrutturazione	Robot	Sistemi IT	Riammodernamento	Upgrade Robot	Totale Annuo
9-12	-	-	15.000	-	-	15.000

4. FONTI DI FINANZIAMENTO

- Risorse proprie Farmapiana S.p.A.: 100%
- Nessun contributo pubblico richiesto

5. BENEFICI ATTESI

- Miglioramento qualità del servizio
- Riduzione tempi di attesa
- Ampliamento gamma servizi offerti
- Maggiore efficienza operativa
- Incremento soddisfazione utenza

ALLEGATO C - Standard di qualità e indicatori di performance (KPI)

al Contratto di servizio per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale

Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

** * **

STANDARD DI QUALITÀ E INDICATORI DI PERFORMANCE

Farmacia Comunale Lastra a Signa

1. STANDARD QUALITATIVI ESSENZIALI

1.1 Dispensazione farmaceutica

- Presenza costante di farmacista abilitato durante orari di apertura: 100%
- Reperimento farmaci mancanti: entro 24 ore feriali se disponibili nel circuito distributivo
- Consulenza farmaceutica qualificata per ogni dispensazione
- Controllo interazioni farmacologiche: 100% delle prescrizioni

1.2 Strutture e accessibilità

- Locali aerati, illuminati e climatizzati
- Accessibilità garantita per persone con disabilità
- Spazi di attesa adeguati con sedute
- Segnaletica esterna chiara e leggibile
- Area consulenza riservata per colloqui privati

1.3 Personale e organizzazione

- Direttore farmacista con esperienza minima 5 anni
- Personale dotato di cartellino identificativo
- Formazione continua su farmacia dei servizi e normativa sanitaria
- Comportamento improntato a cortesia, disponibilità e professionalità

2. INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI)

2.1 KPI di Servizio

Indicatore	Target	Modalità rilevazione
Tempo medio di attesa	≤ 5 minuti	Rilevazione mensile
Disponibilità farmaci	$\geq 95\%$	Monitoraggio continuo
Reperimento farmaci mancanti	≤ 24 ore	Registro dedicato
Copertura oraria programmata	100%	Controllo automatico
Partecipazione turni reperibilità	100%	Verifica ASL

2.2 KPI di Qualità

Indicatore	Target	Modalità rilevazione
Soddisfazione utenti	$\geq 4,0/5,0$	Survey semestrale
Reclami risolti	$\geq 95\%$ entro 15 gg	Registro reclami

Indicatore	Target	Modalità rilevazione
Errori di dispensazione	$\leq 0,1\%$	Monitoraggio continuo
Formazione personale	≥ 20 ore/anno	Registro formativo

2.3 KPI Economico-Finanziari

Indicatore	Target	Modalità rilevazione
Fatturato annuo	Crescita $\geq 3\%$	Bilancio annuale
Marginalità	$\geq 38\%$	Controllo trimestrale
Pagamento canone	Puntualità 100%	Verifica amministrativa
Investimenti programmati	Rispetto cronoprogramma	Rendicontazione annuale

3. STANDARD SPECIFICI FARMACIA DEI SERVIZI

3.1 Servizi di autoanalisi

- Disponibilità servizi base: 100% orari apertura
- Tempo erogazione test: ≤ 15 minuti
- Accuratezza risultati: secondo standard strumentazione
- Consulenza post-test: sempre garantita

3.2 Servizi CUP e amministrativi

- Disponibilità prenotazioni: 100% orari apertura

- Tempo medio prenotazione: ≤ 3 minuti
- Attivazione tessere sanitarie: servizio continuativo
- Pagamento ticket: modalità multiple accettate

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO

4.1 Rilevazioni periodiche

- Mensili: KPI operativi e di servizio
- Trimestrali: Indicatori economico-finanziari
- Semestrali: Customer satisfaction
- Annuali: Investimenti e formazione

4.2 Reporting

- Report mensile al Comune su KPI principali
- Relazione semestrale dettagliata
- Relazione annuale con proposte miglioramento
- Comunicazione immediata per criticità

5. SISTEMA SANZIONATORIO

Applicazione penali secondo Allegato D per mancato raggiungimento standard, graduabili in base

a:

- Gravità dell'inadempimento
- Durata del disservizio

- Impatto sull'utenza
- Reiterazione delle violazioni

ALLEGATO D

al Contratto di servizio per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale

Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

** * **

SISTEMA DELLE PENALI

Farmacia Comunale Lastra a Signa

1. 1. PRINCIPI GENERALI

Le penali si applicano per mancato rispetto degli standard di qualità, degli obblighi di servizio o degli impegni contrattuali, secondo criteri di proporzionalità e gradualità.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

2.1 Violazioni Gravi

- Chiusura non autorizzata della farmacia
- Mancata presenza di farmacista abilitato
- Violazioni normativa sanitaria o di sicurezza
- Mancato pagamento canone oltre 60 giorni
- Penale: 0,5% del canone annuo

2.2 Violazioni Medie

- Mancato rispetto orari programmati
- Indisponibilità servizi essenziali > 24 ore

- Mancata partecipazione turni reperibilità
- Ritardo investimenti programmati > 60 giorni
- Penale: 0,2% del canone annuo

2.3 Violazioni Lievi

- Ritardi nella rendicontazione
- Mancato aggiornamento documentazione
- Disservizi temporanei < 24 ore
- Penale: 0,1% del canone annuo

3. PENALI SPECIFICHE PER KPI

KPI non rispettato	Soglia	Penale
Tempo attesa > 10 min	> 40% rilevazioni mensili	€ 300/mese
Disponibilità farmaci < 90%	Per ogni punto %	€ 100/mese
Soddisfazione < 3,5/5,0	Per ogni 0,1 punto	€ 300/semestre
Errori dispensazione > 0,2%	Per ogni 0,1% eccedente	€ 500/mese

4. PROCEDIMENTO APPLICATIVO

4.1 Contestazione

- Comunicazione scritta entro 30 giorni dall'accertamento
- Indicazione specifica della violazione

- Quantificazione della penale
- Termine 15 giorni per controdeduzioni

4.2 Applicazione

- Valutazione controdeduzioni entro 15 giorni
- Provvedimento motivato di applicazione
- Compensazione con canoni dovuti o richiesta pagamento diretto

5. ATTENUANTI E AGGRAVANTI

5.1 Attenuanti (riduzione fino al 50%)

- Prima violazione della tipologia
- Immediata risoluzione del disservizio
- Collaborazione nell'accertamento
- Cause di forza maggiore documentate

5.2 Aggravanti (aumento fino al 100%)

- Reiterazione violazioni analoghe
- Mancata collaborazione
- Impatto grave sull'utenza
- Violazioni multiple contemporanee

ALLEGATO E - Procedura per il riequilibrio economico-finanziario

al Contratto di servizio per la gestione *in house providing* del servizio farmaceutico comunale

Farmacia Comunale n. 5 del Comune di Lastra a Signa

** * **

PROCEDURA PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Farmacia Comunale Lastra a Signa

1. PRESUPPOSTI PER IL RIEQUILIBRIO

Il riequilibrio può essere richiesto in presenza di:

- Eventi imprevedibili e straordinari
- Modifiche normative significative
- Variazioni sostanziali dei costi operativi
- Circostanze che alterino l'equilibrio del PEF oltre il 10%

2. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

2.1 Istanza di riequilibrio

Farmapiana presenta istanza motivata contenente:

- Descrizione dettagliata delle circostanze
- Quantificazione impatto economico-finanziario
- Documentazione probatoria
- Proposta di riequilibrio

2.2 Documentazione richiesta

- Relazione tecnico-economica asseverata
- Aggiornamento del PEF
- Evidenze contabili dell'impatto
- Comparazione con scenario originario

2.3 Istruttoria comunale

- Verifica completezza documentazione: 30 giorni
- Eventuale richiesta integrazioni: 15 giorni
- Valutazione tecnica: 60 giorni
- Decisione motivata: 30 giorni

3. MODALITÀ DI RIEQUILIBRIO

Il riequilibrio può consistere in:

- Modifica dei corrispettivi
- Adeguamento standard di servizio
- Diversa articolazione temporale investimenti
- Altre misure compatibili con la normativa

4. LIMITI E VINCOLI

- Rispetto divieto di sovracompensazione
- Mantenimento natura del servizio

- Compatibilità con disciplina europea
- Assenza effetti distorsivi concorrenza

Spett.le
Farmapiana Società Benefit spa
Via Bruno Buozzi, 24
50013 Campi Bisenzio (FI)

Firenze, 23 dicembre 2025

Baker Tilly Revisa S.p.A.

Società di Revisione e
Organizzazione Contabile
50129 Firenze - Italy
Via Cavour 81

T: +39 055 2477851

PEC: bakertillyrevisa@pec.it

www.bakertilly.it

Oggetto: Asseverazione del Piano Economico Finanziario per l'affidamento in concessione della ristrutturazione e gestione della Farmacia situata all'interno del centro commerciale Coop nel Comune di Lastra a Signa (FI).

Gentili Signori

In relazione al progetto indicato in oggetto, nonché alla relativa documentazione ed ai dati che ci avete presentato durante l'esecuzione del nostro incarico, Vi facciamo presente quanto segue.

Premesso:

- che la Vostra società intende acquisire tramite affidamento diretto dal Comune di Lastra a Signa la concessione relativa al progetto in oggetto;
- che tra i documenti previsti per l'affidamento della concessione è richiesta l'asseverazione del piano economico finanziario dell'investimento;
- che la Vostra società ha predisposto il piano economico finanziario del progetto allegato alla presente e che esso è stato sottoposto alla nostra società per il rilascio dell'asseverazione, ai sensi D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

tanto premesso,

la nostra società assevera il Piano Economico Finanziario predisposto dalla vostra società, attestandone la coerenza nel suo complesso, sulla base:

- dell'integrità logica, coerenza e accuratezza delle formule, algoritmi, calcoli e macro contenuti nel PEF
- del valore complessivo dell'investimento;
- della durata della concessione, pari a 12 anni complessivi;
- dei costi, dei ricavi e delle tempistiche ipotizzate;
- delle modalità di adeguamento di costi e ricavi;
- del meccanismo di ammortamento delle opere;

La nostra società ha inoltre verificato la congruenza dei dati indicati nel Piano Economico Finanziario. Nello svolgimento dell'attività di cui sopra la nostra società si è basata su dati e documentazione da Voi fornita, che non sono stati sottoposti a verifica di congruità.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, Baker Tilly Revisa si è basata su assunzioni, ipotesi, dati e documentazione relativi al Progetto da voi fornitici.

Baker Tilly Revisa, pertanto, non assume alcuna responsabilità circa la veridicità e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata ai fini della redazione del presente documento.

Si sottolinea come i dati prospettici inseriti nel PEF, essendo basati su stime, sono caratterizzati da elementi soggettivi ed in particolare dalla connaturata rischiosità che eventi preventivati dai quali traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre possono verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione.

Di conseguenza, potrebbero verificarsi scostamenti tra valori preventivati e valori consuntivati; non siamo in grado, dunque, di esprimere giudizi in merito al grado di coincidenza dei dati previsionali con quelli che saranno effettivamente da Voi conseguiti nel tempo.

La Vostra società si assume dunque ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla nostra società ai fini della redazione del presente documento.

Il presente documento non costituisce in alcun modo impegno da parte della nostra società all'eventuale finanziamento del progetto.

La presente asseverazione è resa alla Vostra società con l'espresso avvertimento che:

- la nostra società non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della vostra proposta, di competenza della Pubblica Amministrazione promotrice.

La Società
BAKER TILLY REVISA S.p.A.

Lucia Caciagli
Socio Procuratore



Farmapiana

LE FARMACIE COMUNALI DI:



BUSINESS PLAN

FARMACIA DI

LASTRA A SIGNA

Campi Bisenzio, 07/11/2025

Revisione 1.1

BAKER TILLY REVISI S.p.A.

Sommario

1.	PREMESSA	3
1.1.	LA FARMACIA DEI SERVIZI	3
1.2.	OBIETTIVO DELLA NORMATIVA	3
2.	FARMAPIANA S.P.A.	3
2.1.	CAPITALE SOCIALE	3
2.2.	PATRIMONIO NETTO E UTILE AZIENDALE	4
2.3.	FARMACIE GESTITE	4
2.4.	NUOVO STATUTO – SOCIETÀ BENEFIT	5
2.4.1.	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	5
2.4.2.	BUSINESS PLAN PROSPETTICO FARMAPIANA S.P.A.	6
3.	COMUNE DI LASTRA A SIGNA.....	7
3.1.	FARMACIA COMUNALE DELLA COOP	7
3.1.1.	LA STRUTTURA.....	7
3.1.2.	INVESTIMENTO PREVISTO	8
3.1.2.1.	RISTRUTTURAZIONE FARMACIA.....	8
3.1.2.2.	ROBOT E SISTEMI ELETTRONICI.....	8
3.1.3.	NASTRO ORARIO.....	8
3.1.4.	PERSONALE.....	8
3.1.4.1.	CONTRATTO APPLICATO E COSTO DEL PERSONALE	8
3.1.5.	ALTRI COSTI GENERALI DIRETTI	9
3.1.6.	ALTRI COSTI GENERALI INDIRETTI.....	9
3.1.7.	RICAVI	9
3.1.8.	BUSINESS PLAN PROSPETTICO LASTRA A SIGNA	10
3.2.	NUOVA FARMACIA COMUNALE	10
4.	CANONE DI CONCESSIONE.....	10
5.	I SERVIZI DELLA FARMACIA	10
6.	CONCLUSIONI	11

 **BAKER TILLY REVISA S.p.A.**

1. PREMESSA

Attualmente, il Comune di Lastra a Signa è proprietario di una farmacia che, sin dalla sua apertura, è stata gestita dalla nostra Società. La gestione è stata affidata in seguito a una gara ad evidenza pubblica, al termine della quale è stata concessa una licenza della durata di diciotto anni.

Il presente piano prende in esame la farmacia attualmente operativa, tenendo conto dell'evoluzione del settore verso il modello della "Farmacia dei Servizi".

1.1. LA FARMACIA DEI SERVIZI

Di seguito quelli che dovrebbero essere i principali servizi che le farmacie possono assolvere:

- Assistenza domiciliare integrata: supporto ai medici di base per pazienti fragili, inclusa la consegna di farmaci e dispositivi medici a domicilio.
- Prestazioni analitiche di prima istanza: test come glicemia, colesterolo, trigliceridi, test di gravidanza, ovulazione, colon-retto, ecc. effettuabili in farmacia.
- Servizi di secondo livello: come elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, misurazione della pressione, misurazione della capacità polmonare, saturazione dell'ossigeno, in collaborazione con centri specialistici.
- Prenotazioni e pagamento ticket: possibilità di attivare la tessera sanitaria, prenotare visite specialistiche e pagare le relative quote direttamente in farmacia.
- Educazione sanitaria e prevenzione: campagne informative e screening per patologie ad alto impatto sociale.
- Telemedicina e supporto infermieristico: prestazioni sanitarie erogate anche da infermieri e fisioterapisti, in farmacia o in strutture collegate.

1.2. OBIETTIVO DELLA NORMATIVA

L'intento è di rafforzare la sanità territoriale, rendendo le farmacie un punto di riferimento per i cittadini.

2. FARMAPIANA S.P.A.

La nostra Società è interamente a partecipazione pubblica, inizialmente costituita dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, due importanti realtà della piana fiorentina da cui la Società stessa trae il proprio nome. Successivamente, hanno fatto ingresso nella compagine sociale anche i Comuni di Borgo San Lorenzo, Signa e Scarperia e San Piero.

2.1. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale ammonta a € 8.756.744 con un valore nominale per ogni azione pari ad 1 (uno) euro:

Compagine	N. Azioni	Nominali	%
Scarperia e San Piero	195.744	195.744	2,235%
Borgo San Lorenzo	658.000	658.000	7,514%
Signa	658.000	658.000	7,514%
Calenzano	784.000	784.000	8,953%
Campi Bisenzio	6.461.000	6.461.000	73,783%
TOTALE	8.756.744	8.756.744	100,000%

BAKER TILLY REVIS S.p.A.

La società, in quanto ente pubblico, opera secondo le normative dell'“in house providing” ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, con mandato triennale. Ogni socio ha il diritto di nominare un rappresentante nel Comitato del Controllo Analogico, che esercita le funzioni previste dalla legge e agisce conformemente al regolamento deliberato dall'assemblea dei soci.

2.2. PATRIMONIO NETTO E UTILE AZIENDALE

Il Patrimonio Netto della società, come risultante dal Bilancio 2024, è pari a €10.001.939.

Nel corso degli ultimi quattro esercizi, la società ha costantemente registrato risultati positivi in sede di chiusura dei Bilanci.

UTILE D'ESERCIZIO				
Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Prima dell'Imposte	426.078	524.411	98.299	732.936
Utile Netto	273.408	365.672	46.784	515.791

La diminuzione degli utili registrata nel 2023 è riconducibile agli effetti dell'alluvione che ha interessato il Comune di Campi Bisenzio, un evento che ha inciso in misura rilevante sull'operatività aziendale e sui risultati economici della Società.

2.3. FARMACIE GESTITE

Attualmente, la nostra società amministra per conto dei soci n. **12** farmacie, n. **1** Magazzino Centrale e **3** studi medici, con un valore della produzione pari a € 20.952.956.

N° Ordine	Farmacia	Informazioni Aggiuntive
1	San Donnino	Dotata di pannelli fotovoltaici
2	Capalle	
3	Centrale	Ristrutturata a fine 2023, dotata di Robot
4	Gigli	Ristrutturata nel 2025, dotata di Robot
5	Settimello	
6	Lastra a Signa	Farmacia in concessione tramite gara
7	Signa	Dotata di pannelli fotovoltaici
8	Borgo San Lorenzo	Ristrutturata nel 2024, dotata di Robot
9	Carraia	Farmacia Rurale
10	Orly	
11	Campomigliaio	Ristrutturata nel 2025 causa alluvione. Farmacia rurale
12	Palagetta	Aperta nel 2025 nella Nuova Coop Campi Bisenzio, dotata di Robot
13	I Gigli Calenzano	Prossima apertura novembre/dicembre 2025
14	Parafarmacia Indicatore	Prossima apertura novembre/dicembre 2025
15	Magazzino Centrale	Dotato di Robot
16	Studio Medico San Donnino	
17	Studio Medico Settimello	
18	Studio Medico Signa	

Nel 2025, il Comune di Calenzano ha esercitato il diritto di prelazione per l'assegnazione di una nuova sede farmaceutica, resa disponibile a seguito della rinuncia dei precedenti titolari trasferiti in altra regione.

Parallelamente, procede in modo avanzato il processo di integrazione del Comune di Pontassieve nella compagine societaria. In seguito a tale adesione, è previsto che il Comune affidi la gestione di due farmacie: la prima, già operativa all'interno del punto vendita Coop, e la seconda da realizzare nell'area adiacente alla futura “Casa di Comunità”.

2.4. NUOVO STATUTO – SOCIETÀ BENEFIT

Nel corso dell'esercizio 2025 è stato avviato il procedimento di modifica dello Statuto sociale, finalizzato tra l'altro all'assunzione della natura di Società Benefit. Tale forma societaria rappresenta un modello che integra la ricerca del profitto con obiettivi di carattere sociale o ambientale. In Italia, la disciplina relativa alle Società Benefit è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, commi 376–384 della legge n. 208/2015), ispirandosi al modello delle "Benefit Corporations" statunitensi.

In data 2 ottobre 2025, mediante atto notarile della Dottoressa Simona Cirillo di Campi Bisenzio, è stato adottato il nuovo Statuto, allegato sotto lettera A.

Le modifiche statutarie prevedono inoltre la possibilità per la società di acquisire azioni proprie, con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per l'eventuale ingresso di nuovi soci pubblici.

2.4.1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La società persegue una duplice finalità: oltre alla generazione di profitto, si impegna attivamente a produrre un impatto positivo sia sulla collettività che sull'ambiente.

- gli obiettivi di beneficio comune devono essere esplicitamente indicati nello statuto;
- ogni anno la società dovrà redigere una "relazione d'impatto" per valutare i risultati raggiunti e gli impegni futuri;
- gli amministratori dovranno bilanciare l'interesse degli azionisti con quello di tutti i portatori di interesse (dipendenti, comunità, ambiente, ecc.).

Fra gli obiettivi della società:

- Favorire l'accesso alla salute dei cittadini, promuovendone specifiche iniziative;
- Riduzione dell'impatto ambientale;
- Inclusione sociale;
- Promozione della cultura o del benessere collettivo;
- Sviluppo sostenibile dei territori;

2.4.2. BUSINESS PLAN PROSPETTICO FARMAPIANA S.P.A

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO

	2023	2024	2025	2026	2027
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.809.209 €	19.963.223 €	21.963.945 €	25.881.566 €	27.268.961 €
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lav., semilav., finiti	- €	- €	- €	- €	- €
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	- €	- €	- €	- €	- €
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	- €	- €	- €	- €	- €
5) Altri ricavi e proventi	98.231 €	989.733 €	105.000 €	143.000 €	185.910 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.907.440 €	20.952.956 €	22.068.945 €	26.024.566 €	27.454.871 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.861.250 €	13.110.269 €	14.056.925 €	16.564.202 €	17.452.135 €
7) Per servizi	1.663.156 €	1.938.961 €	1.976.755 €	2.329.341 €	2.454.206 €
8) Per godimento beni di terzi	459.702 €	503.053 €	507.367 €	597.864 €	629.913 €
9) Per il personale (totale)	3.474.460 €	3.928.038 €	4.135.811 €	4.873.499 €	5.134.745 €
a) Salari e stipendi	2.550.827 €	2.844.117 €	3.031.024 €	3.571.656 €	3.763.117 €
b) Oneri sociali	692.844 €	778.061 €	768.738 €	905.855 €	954.414 €
c) Trattamento di fine rapporto	188.162 €	209.469 €	230.621 €	271.756 €	286.324 €
d) Trattamento di quiescenza e simili	- €	- €	- €	- €	- €
e) Altri costi	42.627 €	96.391 €	105.427 €	124.232 €	130.891 €
10) Ammortamenti e svalutazioni (totale)	579.226 €	784.263 €	830.844 €	975.735 €	1.030.898 €
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	277.920 €	353.677 €	368.994 €	434.810 €	458.119 €
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	296.594 €	426.989 €	456.850 €	538.337 €	567.194 €
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
d) Svalutazione dei crediti	4.712 €	3.597 €	5.000 €	2.588 €	5.585 €
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 444.439 €	- 303.761 €	- 219.639 €	- 320.515 €	- 195.889 €
12) Accantonamenti per rischi	- €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	20.345 €
13) Altri accantonamenti	- €	- €	- €	- €	- €
14) Oneri diversi di gestione	194.679 €	194.893 €	175.712 €	207.053 €	218.152 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	17.788.034 €	20.170.716 €	21.478.774 €	25.245.179 €	26.744.505 €
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	119.406 €	782.240 €	590.171 €	779.387 €	710.365 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
16) Altri proventi finanziari	1.693 €	3.880 €	4.393 €	5.176 €	5.454 €
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
d) Proventi diversi dai precedenti	1.693 €	3.880 €	4.393 €	5.176 €	5.454 €
17) Interessi ed oneri finanziari	22.800 €	53.184 €	65.892 €	77.645 €	81.807 €
Verso imprese controllate	- €	- €	- €	- €	- €
Verso imprese collegate	- €	- €	- €	- €	- €
Verso imprese controllanti	- €	- €	- €	- €	- €
Altri interessi ed oneri finanziari	22.800 €	53.184 €	65.892 €	77.645 €	81.807 €
17-bis) Utili e perdite su cambi	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 21.107 €	- 49.304 €	- 61.499 €	- 72.468 €	- 87.261 €
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni (totale)	- €	- €	- €	- €	- €
a) Di partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
19) Svalutazioni (totale)	- €	- €	- €	- €	- €
a) Di partecipazioni	- €	- €	- €	- €	- €
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE RETTIFICHE	- €	- €	- €	- €	- €
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	- €	- €	- €	- €	- €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	98.299 €	732.936 €	528.672 €	706.919 €	797.626 €
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.515 €	217.145 €	158.602 €	212.076 €	239.288 €
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	46.784 €	515.791 €	370.070 €	494.843 €	558.338 €

3. COMUNE DI LASTRA A SIGNA

3.1. FARMACIA COMUNALE DELLA COOP

La farmacia presenta una struttura datata, con spazi attualmente non conformi alle esigenze delle nuove funzioni previste. L'area disponibile ammonta a circa 100 mq, ai quali si aggiungono ulteriori 20 mq di soppalco.

Al fine di implementare le nuove attività e garantire un ambiente più confortevole, è necessario prevedere almeno 180 mq complessivi. Il Comune di Lastra a Signa ha avviato interlocuzioni con Coop per verificare la possibilità di disporre di spazi alternativi idonei.

La ristrutturazione degli ambienti interni si configura come intervento imprescindibile affinché la farmacia possa evolversi verso il modello di "farmacia di servizio", come già indicato.

3.1.1. LA STRUTTURA

Questa proposta prevede la ristrutturazione della farmacia nel centro commerciale Coop di Lastra a Signa, che occupa una superficie di circa 100 mq. Il progetto applica principi di innovazione, funzionalità e attenzione al cliente, adattati ad uno spazio già operativo nel contesto commerciale.

L'intervento di ristrutturazione mira a creare ambienti moderni, luminosi e accoglienti, capaci di favorire un'esperienza di acquisto e di assistenza di alta qualità. La disposizione degli spazi sarà ottimizzata per garantire un flusso agevole tra le diverse aree, con un'attenzione particolare alla zona vendita, che sarà rinnovata con arredi contemporanei e materiali di qualità.

La farmacia sarà modernizzata con un sistema di magazzino automatizzato, che permetterà di gestire efficacemente le scorte e di velocizzare le operazioni di dispensazione. Questa tecnologia consentirà al personale di dedicare più tempo al cliente, migliorando la qualità del servizio e l'efficienza complessiva.

La farmacia manterrà i due ingressi esistenti: uno che si collega direttamente al supermercato Coop, facilitando l'accesso ai clienti durante le loro spese quotidiane, e un secondo di servizio che si affaccia sul parcheggio esterno.

L'obiettivo è offrire una vasta gamma di servizi oltre alla semplice dispensazione del farmaco, in linea con il concetto di farmacia dei servizi. Verranno predisposti spazi dedicati alle consulenze, alla somministrazione di vaccini e a programmi di educazione alla salute, per rispondere alle esigenze della comunità locale. La farmacia manterrà inoltre il servizio nei giorni festivi, turnandolo con le altre farmacie presenti nel comune di Lastra a Signa, garantendo così un presidio sanitario continuo e affidabile.

Con spazi diversi si potrebbe ipotizzare, dietro autorizzazione dell'ASL, l'apertura della farmacia H24.

Questa ristrutturazione si propone di valorizzare un punto di riferimento consolidato, migliorandone notevolmente l'efficienza, l'attrattività e la qualità dei servizi offerti.


BAKER TILLY REVISI S.p.A.

3.1.2. INVESTIMENTO PREVISTO

3.1.2.1. RISTRUTTURAZIONE FARMACIA

La ristrutturazione prevede un tempo stimato di 3 settimane. Complessivamente si stima che per la ristrutturazione e l'arredo architettonico il costo sarà di circa € 450.000; detto costo sarà ammortizzato in 8 anni e peserà in bilancio, annualmente, per € 56.250,00.

Alla fine dell'ottavo anno si prevede un riammodernamento della farmacia con lo scopo di mantenerla commercialmente interessante, l'investimento previsto ammonterà a circa € 150.000,00 ed avrà un ulteriore ammortamento in anni 8.

3.1.2.2. ROBOT E SISTEMI ELETTRONICI

L'ammodernamento della farmacia prevederà anche l'inserimento di un robot per la distribuzione dei farmaci, il robot favorisce lo stoccaggio, permette un controllo attento delle giacenze, verifica la data della scadenza dei farmaci e controlla, in caso di necessità, il lotto dei farmaci e permette al farmacista di avere più tempo da dedicare al cliente. Il Costo previsto ammonterà ad € 150.000 e sarà ammortizzato in 7 anni; quindi, peserà in bilancio per € 21.428,57.

Alla fine dell'ottavo anno si prevede un ammodernamento del Robot con lo scopo di renderlo adeguato alle nuove esigenze di gestione e funzionale allo sviluppo tecnologico ed informatico, costo previsto € 185.000,00 e sarà ammortizzato in anni 7.

Saranno previsti computer e server con il relativo gestionale per un costo annuo di € 15.000.

3.1.3. NASTRO ORARIO

Il nastro orario della farmacia sarà dal LUNEDÌ al SABATO dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e la DOMENICA dalle 08:30 alle 13:00. Se la Coop, nei giorni festivi, dovesse effettuare orario continuato la farmacia seguirà lo stesso orario.

3.1.4. PERSONALE

Attualmente il personale impegnato nella gestione ammonta a n° 8 persone di cui n° 2 part-time. Con un costo presunto di circa € 338.000 (come da bilancio settoriale)

La struttura organizzativa ottimale per la gestione della farmacia, secondo il nastro orario di apertura (evidenziato al punto 3.1.3) si articolerà in n° 12 persone secondo il suddetto rapporto:

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE				
N°	Funzione		Contratto	
1	Direttore	Farmacista	Assofarm	Tempo Pieno
6	Addetto Vendite	Farmacista	Assofarm	Tempo Pieno
3	Addetti Cosmesi	Impiegati	Assofarm	Part time 30 ore
1	Addetto CUP	Impiegato	Assofarm	Tempo Pieno
1	Magazziniere	Impiegato	Assofarm	Tempo Pieno

3.1.4.1. CONTRATTO APPLICATO E COSTO DEL PERSONALE

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato sarà quello siglato da Assofarm, tra l'altro in fase di rinnovo. L'orario di lavoro 39 ore settimanali su 6 giorni lavorativi. Nel Contratto è prevista la 14ª mensilità e in

base all'integrativo aziendale un premio aziendale a raggiungimento degli obiettivi di crescita e qualità concordati con le organizzazioni sindacali.

Il Costo Annuo stimato ammonterà complessivamente a circa **€ 450.000**.

3.1.5. ALTRI COSTI GENERALI DIRETTI

Di seguito i costi stimati diretti su base annua come di seguito esplicitato:

TABELLA COSTI DIRETTI	
Affitto Locali	36.000,00 €
Oneri consortili	23.000,00 €
Utenza Luce	12.000,00 €
Spese Telefoniche	2.020,00 €
Spese Cellulari	50,00 €
Vigilanza	780,00 €
Trasporti Valori e Sicurezza	4.000,00 €
Pulizie	8.700,00 €
Tari	650,00 €
Assicurazione	2.000,00 €
Totale Costi Diretti	89.200,00 €

3.1.6. ALTRI COSTI GENERALI INDIRETTI

Fra i costi indiretti vanno considerati i costi del personale della Sede Amministrativa, i costi del C.d.A., i costi relativi ai software contabile e dei cedolini paga comprensivo dei sistemi marca tempo, i sistemi dei registratori di cassa, i professionisti utilizzati dall'azienda e quota parte della struttura del magazzino centrale di Farmapiana. I costi indiretti imputati, in quota percentuale sul fatturato, ammonteranno ad **€ 45.500**.

3.1.7. RICAVI

Sul fronte dei Ricavi, essendo una farmacia in gestione da 18 anni, i dati sono precisi. Il fatturato (corrispettivi + fatture) si attesta a € 2.600.000 e si stima nel primo anno di gestione una crescita, che si dovrebbe attestare su circa **€ 2.700.000**. Negli anni successivi si stima una crescita annua compresa fra il 3% ed il 5%.

Il margine di contribuzione lordo si attesterà su un margine medio, riequilibrando la vendita fra l'etico (in crescita) ed il commerciale, del 39%, Però, a causa della gara farmaci promossa da Cispel andata deserta, in via prudenziale si stima una marginalità in contrazione al **38%**.

3.1.8. BUSINESS PLAN PROSPETTICO LASTRA A SIGNA

BUSINESS PLAN FARMACIA LASTRA A SIGNA												
DESCRIZIONE	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037
RICAVI DI ESERCIZIO	2.700.000	2.781.000	2.892.240	2.979.007	3.068.377	3.160.429	3.255.242	3.320.346	3.386.753	3.454.488	3.523.578	3.594.050
RICAVI DIVERSI	23.500	24.000	29.900	31.500	31.750	32.068	32.388	32.712	33.039	33.370	33.703	34.040
= PROVENTI LORDI	2.723.500	2.805.000	2.922.140	3.010.507	3.100.127	3.192.496	3.287.630	3.353.058	3.419.793	3.487.858	3.557.281	3.628.090
COSTO DEL VENDUTO	1.674.000	1.724.220	1.793.189	1.846.984	1.902.394	1.959.466	2.018.250	2.058.615	2.099.787	2.141.783	2.184.618	2.228.311
= MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.049.500	1.080.780	1.128.951	1.163.523	1.197.733	1.233.030	1.269.380	1.294.444	1.320.005	1.346.075	1.372.663	1.399.779
Fitti passivi	36.000	36.360	36.724	37.091	37.462	37.836	38.215	38.597	38.983	39.373	39.766	40.164
Oneri Consortili	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173	24.415	24.659	24.906	25.155	25.406	25.660
Utenza luce	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487	12.612	12.738	12.866	12.994	13.124	13.255	13.388
Spese Telefoniche	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231	2.254
Spese cellulari	50	51	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60
Vigilanza	780	788	796	804	812	820	828	836	845	853	862	870
Trasporti Valori e sicurezza	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.246	4.289	4.331	4.375	4.418	4.463
Pulizie	8.700	8.787	8.875	8.964	9.053	9.144	9.235	9.328	9.421	9.515	9.610	9.706
Tari	650	657	663	670	676	683	690	697	704	711	718	725
Assicurazione	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231
Personale	450.000	463.500	477.405	491.727	506.479	521.673	537.324	553.443	570.047	587.148	604.762	622.905
Server e Gestionale	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448	19.002	19.572	20.159	20.764
Ammortamenti	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679	77.679
= COSTI DIRETTI DI GESTIONE	631.879	646.721	661.994	677.704	693.867	710.496	727.605	745.180	762.859	780.548	798.247	815.956
= MARGINE OPERATIVO	417.621	434.059	466.957	485.819	503.867	522.535	541.775	561.469	581.616	602.227	623.316	644.823
Canone di Concessione Fisso	110.000	330.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	223.740	227.544	231.412	235.346	239.347
Spese Generi Amministrazione e Magazzino	45.500	46.865	48.271	49.719	51.211	52.747	54.329	55.959	57.638	59.367	61.148	62.983
RISULTATO DELLA GESTIONE	262.121	57.194	198.686	216.100	232.656	249.788	267.446	290.964	304.002	305.837	307.532	309.080

3.2. NUOVA FARMACIA COMUNALE

La Società Farmapiana S.p.A. comunica la disponibilità ad aprire, qualora prevista dalla pianta organica regionale, una nuova farmacia in un'area periferica. L'organizzazione e i costi relativi alla nuova farmacia saranno a carico della società stessa, mentre il Comune di Lastra a Signa rinuncerà all'aggiornamento "istat" del canone di concessione, previsto a partire dall'ottavo anno.

4. CANONE DI CONCESSIONE

Per la gestione della farmacia attualmente operativa presso la Coop, è previsto un canone di concessione annuo totale pari a € 220.000 (oltre IVA) per i primi sette anni; dall'ottavo anno verrà applicato l'adeguamento Istat, subordinatamente all'eventuale apertura di una nuova farmacia rurale.

Il pagamento del canone si effettuerà mediante rate quadrimestrali alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 agosto e 30 dicembre di ogni anno.

- Per il primo anno, il canone sarà pari a € 110.000 (oltre IVA), corrisposto secondo le scadenze sopra indicate.
- Per il secondo anno, il canone ammonterà a € 330.000 (oltre IVA), sempre suddiviso in rate quadrimestrali.
- Dal quarto anno, il canone annuale stabilito sarà di € 220.000 (oltre IVA).

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, per il primo anno, un anticipo sul canone relativo al secondo anno (fino ad un massimo di € 110.000 oltre IVA).

5. I SERVIZI DELLA FARMACIA

I servizi attualmente forniti dalla farmacia sono i seguenti:

- Misurazione Pressione;

- Emoglobina Glicata;
- Trigliceridi;
- Colesterolo totale;
- Profilo lipidico;
- Consulenza Cosmetica;
- Attivazione Tessera Sanitaria;
- Prenotazione CUP;
- Consulenza Apoteca.

I servizi aggiuntivi che si offriranno nel caso ci sia possibilità di allestire nuovi locali:

- Holter Pressorio;
- Holter Cardiaco
- Elettrocardiogramma ECG;
- Servizio Infermieristico.

Inoltre, in accordo con il Comune di Lastra a Signa e la Coop, si organizzeranno, in un'area da individuare, le "Giornate della Salute". Ad oggi nelle varie farmacie del gruppo, in collaborazione con la Rete Pas si mettono a disposizione delle giornate con la possibilità di poter effettuare dei "controlli specialistici" gratuiti, come ad esempio:

- Check-up Venoso (*insufficienza venoso*);
- Check-up Osseo (*densitometria ossea del calcagno*);
- Check-up Massa Corporea (*misurazione massa corporea e stato idrico*);
- Check-up Osseo + Vit. D (*densitometria ossea + vitamina D*);
- Check-up Unghie (*valutazione benessere dell'unghia*);
- Check-up Capello (*valutazione benessere cuoio capelluto e capelli*);
- Check-up Arterie (*valutazione pressione arteriosa e salute arterie*);
- Check-up Tiroide (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up INR (*misurazione tempo protrombina*);
- Check-up Metabolico (*misurazione ormone TSH – controllo tiroide*);
- Check-up Ferritina (*misurazione Ferritina- carenza Ferro*);
- Check-up Cardiologico (*ECG, profilo lipidico, impedenzometria, ecc*);
- Check-up Audiologico (*controllo udito*);
- Check-up Colesterolo;
- Check-up Nei (*mappatura*);

I suddetti controlli sono esemplificativi potranno subire modifiche, aggiornamenti o implementazione in base alle esigenze che saranno individuate.

6. CONCLUSIONI

La concessione delle Farmacie Comunali a una società interamente pubblica, costituita come società benefit, rappresenta una scelta strategica e lungimirante da parte dell'Amministrazione Comunale. In un contesto in cui i servizi sanitari territoriali devono evolversi per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza, questa operazione si configura non solo come un'opportunità di efficientamento gestionale, ma anche come un modello innovativo di presidio sociale.

La società concessionaria, grazie alla sua natura pubblica e al suo statuto benefit, si impegna a coniugare sostenibilità economica, innovazione tecnologica e impatto sociale positivo.

La gestione della farmacia sarà orientata a:

- **Modernizzazione dei servizi:** introduzione di strumenti digitali per la prenotazione, la consulenza farmaceutica e la gestione delle terapie, con particolare attenzione all'accessibilità per le fasce più fragili.
- **Presidio sanitario di prossimità:** rafforzamento del ruolo della farmacia come punto di riferimento per la salute pubblica, in sinergia con medici di base, ASL e servizi sociali.
- **Responsabilità sociale:** promozione di iniziative di educazione sanitaria e campagne di prevenzione attraverso le "giornate della salute", con alcune giornate accessibili dai cittadini a visite specialistiche in forma gratuita.
- **Reinvestimento sul territorio:** gli utili generati saranno in parte reinvestiti in progetti di welfare locale, sostenendo politiche di inclusione, salute e benessere.

Questa concessione non rappresenta una semplice esternalizzazione, ma un vero e proprio **patto di fiducia** tra il Comune e una società che condivide i valori pubblici e l'impegno verso la comunità. Il modello benefit garantisce che ogni scelta gestionale sia guidata non solo da criteri economici, ma anche da obiettivi di impatto sociale e ambientale.

In conclusione, il progetto delineato in questo Business Plan pone le basi per delle farmacie comunali che non solo funzioneranno meglio, nonostante il pregevole lavoro degli attuali addetti, ma **faranno del bene**. Delle farmacie che curano, informano, accompagnano e sostengono. Le farmacie che diventano parte integrante del tessuto sociale, contribuendo attivamente alla salute e alla coesione della comunità.

BAKER TILLY REVISA S.p.A.

CERTIFICATO

Io sottoscritta dott. SIMONA CIRILLO, notaio in Campi Bisenzio con studio alla Via Pier Paolo Pasolini n. 28, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

CERTIFICO

che con atto a mio rogito in data 30/12/2025 repertorio 17666/12326 (in corso di registrazione perchè nei termini):

L'assemblea della società "**FARMAPIANA SOCIETA' BENEFIT S.P.A.**", con sede in Campi Bisenzio alla Via Buozzi n. 24, capitale di euro 8.756.744,00 suddiviso in n. 8.756.744 azioni da euro 1,00 ciascuna, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 05343300488, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 539552, all'unanimità

ha deliberato

- di aumentare il capitale sociale della società mediante nuovi conferimenti in denaro, dall'importo attuale di euro 8.756.744,00 all'importo di euro 8.776.744,00 e, così, per l'importo di euro 20.000 (ventimila), mediante emissione di n. 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo pari a euro 0,142198 (zero virgola centoquarantadue milacentonovantotto), da offrire in sottoscrizione a terzi entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese.

I soci hanno dichiarato di rinunciare espressamente, ai sensi dell'art. 2441 c.c. all'esercizio del diritto di opzione in relazione al deliberato aumento di capitale.

A questo punto, l'assemblea ulteriormente

ha deliberato

- di stabilire che, nel caso in cui l'aumento del capitale sociale non sia interamente sottoscritto nei suddetti termini, l'aumento resterà privo di effetti per l'intero importo deliberato;

- di modificare "ora per allora" l'art. 7 dello statuto, sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"1. Il capitale sociale ammonta ad euro 8.776.744,00 (ottomilionisettecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.776.744 (ottomilionisettecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto ai sensi della legge e del presente statuto.";

- di approvare "ora per allora" il nuovo testo di statuto portante la modifica testè approvata;

- di delegare il Presidente del Consiglio di amministrazione ad apportare al

verbale tutte le modifiche che riterrà necessarie per meglio eseguire la delibera, nonché a modificare nuovamente l'art. 7 dello statuto, nel caso in cui l'aumento di capitale deliberato resti privo di effetti, delegando altresì il notaio verbalizzante per tutti gli adempimenti conseguenti al presente verbale, presso il competente Registro delle Imprese.

Campi Bisenzio, trenta dicembre duemilaventicinque.

Il fascicolo completo dell'atto sarà disponibile fra 30 (trenta) giorni dalla data odierna, previa richiesta all'indirizzo di posta elettronica: studio@notaiosimonacirillo.it

STATUTO di "FARMAPIANA Società Benefit S.P.A."

in breve "FARMAPIANA SB S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "FARMAPIANA S.p.A. Società Benefit", in breve "FARMAPIANA SB S.p.A.".
2. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ex art. 16 D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.
3. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste dal successivo art. 22.
4. La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che almeno l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri soci. Rientra tra i compiti affidati dai soci anche la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi di cui al successivo art. 4, comma 2

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede legale in Campi Bisenzio.
2. L'istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITÀ

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie.
2. Costituiscono oggetto della società in quanto rientranti nella gestione di farmacie, a titolo esemplificativo:
 - la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
 - la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private e alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico,
 - la gestione di servizi complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco.
 - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;

- la vendita di libri e altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti alla salute e il benessere, giocattoli e prodotti per l'infanzia;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, informazione e formazione, assistenza tecnico-economica, fornitura di servizi a Enti pubblici e privati, a figure professionali operanti nel settore dei pubblici servizi di carattere sociosanitario, a farmacie pubbliche e private, a strutture sanitarie pubbliche e private, nei limiti consentiti dalla legge e sulla base degli indirizzi dell'organismo di cui al successivo

art. 22.

- la partecipazione a iniziative in ambito sanitario e sociale;

4. In qualità di Società benefit, Farmapiana SB S.p.A. intende perseguire le finalità di beneficio comune di cui al seguente elenco e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse anche attraverso: la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari a esso attinenti e strumentali, e comunque ritenute utili. Può svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione ottimale delle farmacie sul territorio degli enti soci;
- la partecipazione a iniziative a carattere socioeducativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";
- l'immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e di tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;
- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

7. Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei

confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1, l'attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché attività medica.

ARTICOLO 5

DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ BENEFIT

1. Responsabile dell'Impatto

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 (Oggetto sociale), comma 4 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".

Il Responsabile dell'Impatto è nominato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, e deve possedere adeguate competenze professionali in materia di sostenibilità, valutazione dell'impatto sociale e ambientale, e rendicontazione non finanziaria. La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell'Impatto ha accesso a tutte le informazioni aziendali necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere dati e documentazione a tutte le funzioni organizzative della società e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

2. Relazione annuale di impatto - Contenuti e modalità di redazione

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione sul perseguimento delle finalità di beneficio comune (Report di Impatto annuale) secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 382 della L. 208/2015.

La relazione deve contenere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dall'organo amministrativo per il perseguimento delle finalità del beneficio comune, con evidenziazione dei risultati raggiunti;
- la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno B Impact Assessment (BIA), con particolare riferimento agli indicatori di performance sociale e ambientale specifici del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali;
- l'indicazione degli obiettivi di beneficio comune da perseguire nel successivo esercizio, con definizione di target misurabili e cronoprogramma di attuazione;
- l'analisi delle modalità attraverso cui la società ha operato in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse;
- la rendicontazione delle attività di promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- l'evidenziazione delle sinergie realizzate tra le finalità di beneficio comune e l'attività di gestione delle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Cronoprogramma e procedure di approvazione

Il Responsabile dell'Impatto predispone una bozza della relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, riferita all'esercizio precedente. La bozza è trasmessa contestualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale per le rispettive valutazioni.

L'Organo Amministrativo esamina la bozza entro trenta giorni dal ricevimento e può formulare osservazioni e richieste di integrazione, delle quali il Responsabile dell'Impatto tiene conto nella redazione della versione definitiva, mantenendo la

propria autonomia di valutazione tecnica.

Il Collegio Sindacale verifica la coerenza della relazione con i dati di bilancio e la conformità alle disposizioni normative, esprimendo le proprie considerazioni nella relazione annuale di cui all'art. 2429 del Codice civile.

La relazione definitiva è approvata dall'Organo Amministrativo contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, del quale costituisce allegato integrante.

L'Organo Amministrativo assume la responsabilità formale della relazione approvata.

4. Pubblicazione e trasparenza

La relazione approvata è resa pubblica attraverso:

- pubblicazione integrale sul sito internet della società, in sezione facilmente accessibile e chiaramente identificabile;
- deposito presso il Registro delle Imprese contestualmente al bilancio di esercizio;
- trasmissione ai soci pubblici e al Comitato dei Soci di cui all'art. 22;
- messa a disposizione presso le farmacie gestite dalla società per la consultazione da parte dell'utenza.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, il Responsabile dell'Impatto organizza una presentazione pubblica dei risultati della relazione, coinvolgendo i rappresentanti degli enti soci, delle organizzazioni del territorio e degli altri portatori di interesse.

5. Sistema di monitoraggio continuo

Il Responsabile dell'Impatto attiva un sistema di monitoraggio continuo del perseguimento delle finalità di beneficio comune, attraverso:

- rilevazione trimestrale degli indicatori di performance sociale e ambientale;
- verifica semestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi programmati;
- segnalazione tempestiva all'Organo Amministrativo di eventuali criticità o

scostamenti significativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Il sistema di monitoraggio è coordinato con le attività di controllo interno della società e con le funzioni di vigilanza esercitate dal Collegio Sindacale.

6. Coordinamento con il controllo analogo

Le attività del Responsabile dell'Impatto sono coordinate con le funzioni di controllo esercitate dal Comitato dei Soci di cui all'art. 22, evitando duplicazioni e garantendo sinergie informative.

Il Responsabile dell'Impatto partecipa, su invito, alle riunioni del Comitato dei Soci quando all'ordine del giorno figurino argomenti attinenti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, fornendo gli elementi informativi necessari per l'esercizio del controllo analogo.

7. Standard di valutazione e criteri di applicazione

Ai fini della valutazione del perseguimento del beneficio comune, la società si avvale dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment (BIA)" sviluppato da B Lab, ente credibile e competente, non controllato né collegato alla società.

L'applicazione dello standard BIA è adattata alle specificità del settore farmaceutico e dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione agli indicatori relativi a:

- accessibilità e qualità del servizio farmaceutico;
- contributo alla salute pubblica e alla prevenzione;
- sostenibilità ambientale delle attività;
- impatto sociale sul territorio di riferimento;
- trasparenza e governance responsabile.

8. Benefit Director

La società può nominare un Benefit Director, quale membro del Consiglio di

amministrazione o soggetto esterno indipendente, con il compito di monitorare il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4, comma 4 del presente Statuto.

Il Benefit Director è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo e resta in carica per la durata stabilita nell'atto di nomina. Può essere revocato solo per giusta causa, con deliberazione motivata dell'Assemblea ordinaria.

Il Benefit Director ha il compito di:

- a) monitorare che la società svolga la propria attività economica in modo responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo le finalità di beneficio comune dichiarate nello Statuto;
- b) esprimere pareri e formulare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni strategiche e operative, per garantirne la conformità agli impegni di beneficio comune;
- c) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ove non sia già membro dello stesso;
- d) collaborare con il Responsabile dell'Impatto nella definizione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati conseguiti.

9. Controlli e verifiche

Il Collegio Sindacale verifica annualmente l'adeguatezza del sistema di monitoraggio e rendicontazione delle finalità di beneficio comune, esprimendo specifiche considerazioni nella propria relazione.

L'Organo Amministrativo può disporre verifiche periodiche sull'efficacia del sistema di perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche avvalendosi di consulenti esterni qualificati.

I risultati delle verifiche sono comunicati al Comitato dei Soci e costituiscono

elemento di valutazione per l'eventuale revisione degli obiettivi e delle modalità di perseguimento del beneficio comune.

TITOLO II

SOCI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

ARTICOLO 6

SOCI

1. Possono essere soci di "Farmapiana S.p.A." i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici ed altri soggetti, di diritto pubblico o privato, purché a capitale interamente pubblico.
2. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore contabile per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad euro 8.776.744,00 (ottomilionisettecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 8.776.744 (ottomilionisettecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto ai sensi della legge e del presente statuto.

ARTICOLO 8

INGRESSO NUOVI SOCI

1. I Soci consentono l'ingresso nella società, con apposita delibera assembleare assunta con le maggioranze previste, di nuovi soci che condividano le finalità e l'oggetto sociale.

ARTICOLO 9

AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare, l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice civile.
4. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché complessivamente tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al

precedente art. 4, di cui sono titolari.

2. In caso di aumento del capitale non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel Codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione, che non potrà essere inferiore a 3 mesi.

3. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.

4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento e il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di amministrazione sulla sua volontà di acquistare.

6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato e il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.

7. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'affidamento del servizio da parte dell'ente locale cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'ente e la società.

8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.

9. Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi a offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 30 che assumerà, in tal caso, anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire – in conformità a criteri di mercato – un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

12. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 28.

14. L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni

altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti alle azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

ARTICOLO 11

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

1. La Società, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, può acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice civile.

2. L'acquisto è consentito esclusivamente nei limiti delle riserve distribuibili e degli utili disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e purché tale operazione non alteri la natura della società quale soggetto in house providing, interamente partecipato da enti pubblici.

3. L'assemblea che autorizza l'acquisto determina il numero massimo di azioni acquistabili, la durata dell'autorizzazione (non superiore a 18 mesi) e il corrispettivo minimo e massimo.

4. Restano ferme le disposizioni del D.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

ARTICOLO 12

CERTIFICATI AZIONARI

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 13

OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del Codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 14

ORGANI

1. Sono organi della società l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
3. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed inoltre approva il bilancio di previsione, che deve comprendere la definizione delle politiche tariffarie, la definizione del piano periodico degli investimenti e il piano dei finanziamenti.
4. L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un

diverso comune, purché in territorio italiano.

5. Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (Posta Elettronica Certificata) da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

6. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

7. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

8. L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è convocata in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 16

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

4. L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

5. In particolare, è necessario che:

- ☐ sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ☐ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ☐ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ☐ vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà essa stessa a nominare il Presidente.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

3. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.

4. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente.

5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

ARTICOLO 18

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione, qualunque sia la quota di capitale rappresentata.

4. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti atti di straordinaria amministrazione, per le quali è richiesto il voto favorevole di soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato e il voto favorevole di almeno tre

quinti dei soci iscritti nel libro soci, in proprio o per delega.

5. Ai fini del presente articolo, per atti di straordinaria amministrazione di competenza dell'assemblea si intendono, a titolo esemplificativo:

- l'ingresso di nuovi soci nella società
- le fusioni e scissioni;
- le variazioni dell'oggetto sociale;
- le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni societarie;
- la costituzione o cessazione di rami d'azienda;
- le operazioni strategiche di investimento o dismissione di assets;
- ogni altra operazione di rilievo strategico individuata come tale nel medesimo Regolamento.

6. Le deliberazioni concernenti materie strategiche ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sono assunte in conformità al Regolamento per il controllo analogo congiunto approvato dai soci pubblici di cui al successivo art. 22, e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Comitato dei Soci, quale organo consultivo e di coordinamento tra gli enti partecipanti. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di consultazione preventiva dei soci pubblici e i casi in cui sia richiesta una previa determinazione condivisa

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci secondo le norme anche regolamentari vigenti al momento della nomina ivi

comprese quelle inerenti all'equilibrio di genere e garantendo la rappresentanza proporzionale degli enti pubblici soci, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Controllo Analogo Congiunto; in entrambi i casi gli amministratori sono rieleggibili

2. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina.

Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del Codice civile. Invece la cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa

al Collegio sindacale

3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Collegio Sindacale.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le prescrizioni e le garanzie stabilite dal presente statuto per l'assemblea riunita con tali mezzi e a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

7. Il Consiglio di amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio

stesso.

8. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 21

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

L'organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice civile, a uno dei suoi membri, che assume la qualifica di consigliere delegato e al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

4. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vicepresidente.

5. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vicepresidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età ovvero, se nominato, del Vicepresidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 22

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

1. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "Regolamento del controllo analogo congiunto" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali.

ARTICOLO 23

COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Nella scelta dei sindaci effettivi e supplenti la società dovrà assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due sindaci supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente dello stesso genere di quello cessato.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

3. È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di

convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 24

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società, in base all'art. 2409 bis Codice civile, è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il revisore legale, come al comma 1, dura in carica tre esercizi e viene nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio sindacale previo espletamento delle procedure selettive previste per legge.

TITOLO IV

BILANCIO E RELAZIONI

ARTICOLO 25

BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal Consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del Codice civile e dal collegio sindacale (articolo 2429 Codice civile), è presentato all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 15.

2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.

ARTICOLO 26

UTILI

1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27

CAUSE DI SCIoglimento

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.
3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

ARTICOLO 28

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i suoi azionisti,

ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite a un arbitro unico.

3. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente; in difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze su istanza della parte interessata più diligente.

4. La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Comune di Lastra a Signa

Città Metropolitana di Firenze

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che il seguente documento, estratto in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Lastra a Signa, nel rispetto delle regole tecniche del CAD, è conforme all'originale, sottoscritto con firma digitale valida e conforme alla relativa certificazione, in tutte le sue componenti come registrato al:

**Protocollo informatico n. 198 del 07/01/2026 avente oggetto: VERBALE REVISORI DEI CONTI N. 1_2026 PARERE
SU PROPOSTA DELIBERA 3590/2025 ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA**

Elenco Impronte:

- parere n.1 del 07.01.25 acquisizione quote Farmapiana.docx.p7m
85BE99FF22EFFF67F934DBC0CBB1EE40F378C26B7E8449BE653F253AFAF2B01A5646113D5E58886D4E62248A6
EE0E54DE27DA3D54C0F541CBA708FC83C1AD427

Copia prodotta a Lastra a Signa in data

L'incaricato

Comune di Lastra a Signa
Provincia di Firenze
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 1 del 07.01.2026

OGGETTO: parere su proposta di delibera di Consiglio comunale n. 3590 del 30.12.2025 recante "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE"

I sottoscritti, componenti dell'organo di revisione del Comune di Lastra a Signa nelle persone della dott.ssa Valentina Vanni Presidente, Dott. Roberto Diddi, componente e Dr. Guglielmo Bianchi, componente, riuniti in modalità da remoto,

Ricevuta la documentazione in data 31.12.2025, corredata:

- della delibera di Giunta n.. 127 DEL 09/12/2025 "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AI FINI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE EX 'ART. 5,COMMA 2, DEL D.LGS. 175/2016" con la quale è stato approvato il testo dello schema di delibera di Consiglio comunale recante "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE", e si è dato avvio all'iter per procedere agli adempimenti prescritti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e specificatamente all'assolvimento dell'iter partecipativo aggravato tramite sottoposizione dello schema di deliberazione del Consiglio comunale a forme di consultazione, tramite pubblicazione per una durata di 15 giorni:
 - ~ all'Albo Pretorio dell'Ente ;
 - ~ nella Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati";
 - ~ sulla home page del sito internet istituzionale del Comune;
- della proposta di delibera di Consiglio comunale n. 3590/2025 recante "ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DI QUOTE SOCIETARIE IN FARMAPIANA SOCIETÀ BENEFIT S.P.A. E AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE" corredata dei relativi allegati nonché dei pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati in data 31.12.2025;

Preso atto che, come si evince dalla proposta di delibera allegata:

- il Comune è titolare di una farmacia comunale, sede n. 5, in Via S.M. a Castagnolo all'interno del centro Commerciale Unicoop;
- a seguito dell'espletamento delle relative procedure di gara, la gestione fu assegnata a Farmapiana s.p.a. (ora Farmapiana Soc. Benefit s.p.a.) con contratto Rep. 34 del 28/09/2007;
- sono intercorsi contatti tra il Comune di Lastra a Signa e Farmapiana S.p.A., in cui è stata prospettata all'A.C. la possibilità di entrare in Farmapiana S.p.A., società a totale capitale pubblico, attraverso l'acquisto di quote sociali funzionali all'eventuale affidamento diretto *in house* del servizio farmacia;
- oggetto dell'affidamento resterebbe comunque unicamente la *gestione* della farmacia comunale (servizio pubblico locale a rilevanza economica) e non la relativa *titolarità* che resta nella disponibilità esclusiva dell'Ente;

- l'acquisizione di quote societarie avverrebbe tramite "...l'autorizzazione alla sottoscrizione di n. 10.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 11.421,98 a seguito della previsione di aumento di capitale da parte di Farmapiana Società Benefit s.p.a....";
- che come attestato dal Dr. Enrico Tirati lo schema di delibera è stato sottoposto alle forme di pubblicazione di cui sopra senza che giungessero osservazioni da parte di soggetti terzi;

Richiamati:

- l'art. 239 comma 1 lett b) del TUEL il quale prevede che i Revisori siano chiamati ad esprimersi sulla "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- l'art 5 comma 1 nella parte in cui prevede che "...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa....";
- l'art 5 comma 2 "L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate...";
- l'art. 14 del D.Lgs., n. 201/ 2022 (di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica") annovera l'affidamento a società in house tra le possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 14, comma 1, lett. c);
- l'art. 14 comma 2 del D.Lgs., n. 201/ 2022 prevede che "...ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30...";
- il successivo art. 17 D.Lgs., n. 201/ 2022 che reca "Affidamento a società in house" rinvia al D.Lgs. 175/2016: "...Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016...", prevedendo al successivo comma 2 che "2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30...";

- l'art. 2, lett b) del T.U.S.P. definisce “«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”, la successiva lett c) “«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”; la seguente lett d) “«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...”, ed infine la lett. o), definisce le società in house come “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”;
- l'art. 4 comma 2 del T.U.S.P. prevede che “ 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi...”;
- l'art. 16 del T.U.S.P. che disciplina le Società in house, prevede che “1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”.....3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società...”;

Preso atto:

- delle motivazioni espresse nelle premesse della proposta di deliberazione dalla quale si deduce l'efficacia, efficienza ed economicità perseguita attraverso l'acquisizione di quote societaria di Farmapiana ed il conseguente affidamento in house della gestione della Farmacia comunale;
- della “ RELAZIONE EX ARTT. 5 DEL D. LGS 175 DEL 2016 TUSP E EX ART 14 E 17 D. LGS. 201 DEL 2022 ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DI QUOTE DI FARMAPIANA S.P.A. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RELATIVO ALLA FARMACIA DI TITOLARITÀ DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA” sub ALL 6 nella quale si evidenzia il rispetto della normativa in materia di acquisizione della partecipazione societaria nella società Farmapiana nonché i presupposti per l'affidamento in house della gestione della farmacia comunale;
- che lo Statuto societario (doc 9) e il Regolamento sul controllo analogo (doc 5) garantiscono il controllo analogo dell'Ente sulla società;

Verificato:

- come le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione rispettano la normativa in materia di partecipazioni pubbliche in riferimento al perseguimento di finalità istituzionali e alla convenienza economica della soluzione intrapresa per la gestione del servizio;

- la presenza dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 1 Affari Generali e Transizione Digitale e contabile della Responsabile del Settore 3 Servizi Economico finanziari;

Considerato che:

- l'ingresso societario in Farmapiana s.p.a. società benefit si perfeziona con l'acquisto di azioni di quote societarie della società al valore di patrimonio netto (ogni azione ha un valore nominale pari a € 1,00 e presenta un sovrapprezzo pari a € 0,1422) per un importo complessivo (onere a carico del Comune) di € 11.421,98;
- la somma necessaria per l'acquisto, pari ad € 11.421,98 risulta finanziata sul Bilancio Previsione Triennale 2025-2027/PEG DEF 2026 nel modo seguente: Cap. 3004 "Conferimento Farmapiana", COD. PCI 3010102
- che la società Farmapiana s.p.a. società benefit presenta una situazione di equilibrio economico come dimostrato dalla sintesi dei dati degli ultimi 4 esercizi, oltre che evidenziato come risulta essere patrimonializzata;
- è avvenuto il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.175/2016 con necessaria verifica delle condizioni di economicità dell'affidamento, nonché dei conseguenti passaggi societari e deliberativi nei consigli comunali dei soci;
- la durata complessiva dell'affidamento dell'affidamento sarà di 12 anni;
- che il canone annuo di concessione è determinato in 220. 000,00 (oltre IVA) per ciascuno dei primi sette anni di affidamento, e che dall'ottavo anno, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT POI (famiglie di operai e impiegati) riferita al mese di gennaio dell'anno precedente; che in deroga a quanto sopra, per il primo anno di affidamento, il canone è fissato in 110. 000,00 (oltre IVA), per il secondo anno, in 330. 000,00 (oltre IVA), dal terzo anno in poi, in 220. 000,00 (oltre IVA), salvo aggiornamenti ISTAT. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, nel corso del primo anno, un anticipo sul canone del secondo anno, fino a un massimo di 110. 000,00 (oltre IVA), da imputarsi in detrazione alle rate successive.

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto.

Lastra a Signa, 07.01.2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Valentina Vanni _____

Dott. Roberto Diddi _____

Dott. Guglielmo Bianchi _____